

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 marzo 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (18CE0580).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018 (18CE0582).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali (18CE0583).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (18CE0584).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Suikerstroop (STG)] (18CE0585).....</u>	Pag. 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0586).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante duecentottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE0587).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (18CE0588).....</u>	Pag. 37



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (18CE0589).....</u>	Pag. 39
<i>Pubblicati nel n. L 7 del 12 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0590).....</u>	Pag. 41
<u>Regolamento (UE) 2018/54 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga (18CE0591).....</u>	Pag. 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (18CE0592).....</u>	Pag. 45
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della Commissione, del 12 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (18CE0593).....</u>	Pag. 49
<u>Decisione (PESC) 2018/57 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 gennaio 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018) (18CE0594).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/58 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0595).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione (UE) 2018/59 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori [notificata con il numero C(2018) 6] (18CE0596).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/60 della Commissione, del 12 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2018) 219] (18CE0597).....</u>	Pag. 60
<i>Pubblicati nel n. L 10 del 13 gennaio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (18CE0598).....</u>	Pag. 63
<i>Pubblicato nel n. L 11 del 16 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) (18CE0599).....</u>	Pag. 65
<i>Pubblicato nel n. L 18 del 23 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (18CE0600).....</u>	Pag. 138



Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (18CE0601)..... Pag. 141

Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (18CE0602)..... Pag. 145

Publicati nel n. L 12 del 17 gennaio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (18CE0603)..... Pag. 147

Regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (18CE0604)..... Pag. 150

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/68 della Commissione, dell'8 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Salamanca» (IGP)] (18CE0605)..... Pag. 152

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/69 della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca» (18CE0606)..... Pag. 158

Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametotradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti (18CE0607)..... Pag. 160

Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [notificata con il numero C(2017) 8339] (18CE0608)..... Pag. 189

Publicati nel n. L 12 del 17 gennaio 2018

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017) (18CE0609)..... Pag. 198

Publicato nel n. L 7 del 12 gennaio 2018

Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017) (18CE0610)..... Pag. 199



Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti (GU L 151 del 14.6.2017) (18CE0611)..... Pag. 200

Pubblicati nel n. L 11 del 16 gennaio 2018

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 334 del 15.12.2017) (18CE0612)..... Pag. 202

Rettifica della decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017) (18CE0613)..... Pag. 203

Pubblicati nel n. L 12 del 17 gennaio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/44 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2374⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.
- (4) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune in cui suggerivano alcune modifiche da apportare al piano in materia di rigetti.
- (5) La nuova raccomandazione comune è stata esaminata dallo CSTEP⁽³⁾. Le misure proposte nella citata raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono quindi essere incluse nel piano in materia di rigetti.
- (6) La nuova raccomandazione comune propone che le attività di pesca del melù (*Micromesistius poutassou*) catturato con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa siano parimenti incluse nel piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) 2016/2374.
- (7) La nuova raccomandazione comune propone inoltre di modificare la definizione delle attività di pesca della rana pescatrice (*Lophiidae*) nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, ed e, e nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, quali indicate nel piano in materia di rigetti, aggiungendovi un codice di attrezzo per i tramagli (GTR) e riducendo da 200 a 170 mm le dimensioni di maglia per tutte le reti fisse.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.1.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GUL 352 del 23.12.2016, pag. 33).

⁽³⁾ 2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf



- (8) La nuova raccomandazione suggerisce altresì di mantenere l'esenzione dall'obbligo di sbarco consentita dal piano in materia di rigetti per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, in quanto la documentazione scientifica indica la possibilità di elevati tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP ha concluso che gli ultimi esperimenti e studi, integrati dalle informazioni complementari fornite dagli Stati membri, forniscono prove sufficienti in materia di tassi di sopravvivenza. Pertanto, è opportuno che tale esenzione, concessa già due volte (per il 2016 e il 2017), sia mantenuta anche nel 2018.
- (9) L'esenzione de minimis contenuta nel piano in materia di rigetti per il nasello - nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci operanti con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX - si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni supplementari in materia di selettività fornite dagli Stati membri dimostrano che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori studi per fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Occorre pertanto estendere tale esenzione al 2018, a condizione tuttavia che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2374 è così modificato:

(1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX.»;

(2) All'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2017» è sostituito dall'anno «2018».

(3) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

1. Pesca della sogliola (*Solea solea*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	Tutte le catture di sogliola
	TBB	Tutte le sfogliare	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	

2. Pesca della sogliola (*Solea solea*) e della passera di mare (*Pleuronectes platessa*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di sogliola e di passera di mare

3. Pesca del nasello (*Merluccius merluccius*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di nasello
	LL, LLS	Tutti i palangari	Tutte	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	<p>Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 ⁽¹⁾ rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche 	Tutte le catture di nasello



Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm	
	LL, LLS	Tutti i palangari	Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/- 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/- 0,4 cm	

(¹) Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.

4. Pesca della rana pescatrice (*Lophiidae*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 170 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 170 mm	Tutte le catture di rana pescatrice


5. Pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo
Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

6. Pesca del pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona COPACE 34.1.2	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	—	Tutte le catture di pesce sciabola nero se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (¹) comprendeva oltre il 20 % di pesce sciabola nero

(¹) Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.



7. Pesca dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*)


Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IX	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm	Tutte le catture di occhialone se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 ⁽¹⁾ comprendeva oltre il 20 % di occhialone

⁽¹⁾ Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.

8. Pesca del melù (*Micromesistius poutassou*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Tutte	Tutte le catture di melù

18CE0580



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/45 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2017****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 3 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a tali attività di pesca.
- (4) Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un nuovo piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). L'8 settembre si è svolta una riunione di un gruppo di esperti cui hanno partecipato rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, in cui sono state discusse le misure in questione.
- (5) A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/2250.
- (6) Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) Ai fini del suddetto regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano in materia di rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri interessati raccomandano che anche la divisione CIEM IIa venga inclusa in tale piano.
- (8) Il nuovo piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe riprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/2250 riguardanti le specie che da sbarcare e specificare le altre specie e attività di pesca alle quali dovrebbe applicarsi l'obbligo di sbarco nel 2018.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.⁽²⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

- (9) Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 ⁽¹⁾, per le catture di scampo effettuate con nasse o reti utilizzando determinati dispositivi di selettività nella divisione CIEM IIIa. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che evidenziano elevati tassi di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico. Tali informazioni sono state presentate allo CSTEP, che le ha giudicate sufficienti. La nuova raccomandazione comune propone che tali esenzioni continuino a essere applicate. È quindi opportuno includerle nel nuovo piano in materia di rigetti per l'anno 2018.
- (10) Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo nella sottozona CIEM IV per determinati attrezzi a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). Conformemente al regolamento delegato, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord sono tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione per le reti a strascico specificate nel regolamento stesso. Tali informazioni sono state presentate e lo CSTEP ne ha concluso che esse giustificano un'esenzione soltanto nei mesi invernali e in determinate zone (unità funzionali CIEM). Pertanto, è opportuno inserire un'esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018, limitandola tuttavia ai mesi invernali e a talune unità funzionali del CIEM.
- (11) La nuova raccomandazione comune comprende un'esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie nelle attività di pesca effettuate con nasse e cogolli, come pure per le catture di sogliole con reti da traino a divergenti.
- (12) Sulla base delle prove scientifiche fornite nella nuova raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, è opportuno includere esenzioni legate alla sopravvivenza nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018.
- (13) Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- la sogliola catturata con tramagli e reti da imbrotto nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IIa;
 - la sogliola catturata con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM IV;
 - lo scampo catturato con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.
- La nuova raccomandazione comune suggerisce di continuare ad applicare le esenzioni de minimis. È pertanto opportuno inserire tali esenzioni nel nuovo piano in materia di rigetti.
- (14) La nuova raccomandazione comune suggerisce un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con nasse nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per il merlano e il merluzzo bianco catturati con reti a strascico nella divisione CIEM IVc e un'esenzione de minimis per il merlano catturato con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa.
- (15) Sulla base dei validi elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle esenzioni de minimis, esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che le esenzioni poggiavano su argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune, entro i limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (16) L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Queste taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. Per lo scampo nella divisione CIEM IIIa è opportuno mantenere le taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione ⁽²⁾, vale a dire una lunghezza totale di 105 mm e una lunghezza del carapace di 32 mm. È opportuno aggiungere una lunghezza minima della coda di 59 mm, sulla base della nuova raccomandazione comune e della valutazione dello CSTEP che precisa che tale lunghezza della coda corrisponde ai valori attuali per la lunghezza totale e la lunghezza del carapace.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).



- (17) I piani in materia di rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 ⁽¹⁾ e nel 2012 ⁽²⁾, e autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep.
- (18) Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.
- (19) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia) alle attività di pesca demersali in conformità al presente regolamento.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «pannello Seltra» un dispositivo di selettività che:
 - è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate);
 - è lungo almeno 3 metri;
 - è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
 - corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);
- 2) «dispositivo di selettività Netgrid» un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;
- 3) «pannello Flemish» l'ultima parte conica della rete di una sfogliara:
 - la cui parte anteriore è direttamente attaccata al sacco;
 - in cui le parti superiore e inferiore della rete sono hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;
 - la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;
- 4) «SepNep» una rete da traino a divergenti che:
 - presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 + \geq 100 mm;

⁽¹⁾ Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

⁽²⁾ Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.



- è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm e è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e
- può essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Specie soggette all'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco si applica a tutte le specie di cui all'allegato del presente regolamento, fatte salve le esenzioni di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle seguenti catture di scampo:
 - a) catture effettuate con nasse (FPO (1));
 - b) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
 - c) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;
 - d) nei mesi invernali (da ottobre a marzo), catture effettuate nelle unità funzionali Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) e Moray Firth (FU9) con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e dotate di un dispositivo di selettività Netgrid.
2. In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola


1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice inferiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.
3. In caso di rigetto in mare le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie effettuate con nasse e cogolli

1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).
2. In caso di rigetto in mare delle specie di cui al paragrafo 1, i pesci sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

(1) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.



Articolo 7

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

- a) nelle attività di pesca effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

un quantitativo di sogliola non superiore al 3 % del totale annuo di catture di tale specie;

- b) nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara e pannello Flemish:

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 6 % del totale annuo di catture di tale specie;

- c) nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm:

un quantitativo di scampo di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 2 % del totale annuo di catture di tale specie;

- d) nelle attività di pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro;

- e) nelle attività di pesca del gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare e gamberello boreale;

- f) nelle attività di pesca multispecifica della sogliola, del merlano e della passera di mare e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.:

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

- g) nelle attività di pesca effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm nella divisione CIEM IIIa:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello.

Articolo 8

Taglie minime di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

- a) lunghezza totale: 105 mm;
 b) lunghezza della coda: 59 mm;
 c) lunghezza del carapace: 32 mm.



*Articolo 9***Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak**

1. Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.
2. In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:
 - a) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
 - b) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglie quadrate) dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
 - c) reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nella pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;
 - d) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.
3. Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:
 - a) costruito con un pannello superiore con dimensioni di maglia minime di 120 mm (maglia quadrata),
 - b) lungo almeno 3 metri e
 - c) largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

*Articolo 10***SepNep**

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98 è consentito l'uso delle reti SepNep.

*Articolo 11***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 2016/2250 è abrogato.

*Articolo 12***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Attrezzo ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dimensioni di maglia	Specie soggette all'obbligo di sbarco
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	≥ 100 mm	Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	70-99mm	Tutte le catture di merluzzo bianco ⁽³⁾ , sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	32-69mm	Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Sfogliare: TBB	≥ 120 mm	Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Sfogliare: TBB	80-119mm	Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Reti da imbrotto, tramagli e reti da posta impiglianti: GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF		Tutte le catture di merluzzo bianco ⁽³⁾ , sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Ami e palangari: LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM		Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, nasello, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.
Trappole: FPO, FIX, FYK, FPN		Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

⁽³⁾ L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco non si applica nella sottodivisione CIEM IIIaS.

18CE0582



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/46 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2017****che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Irlanda, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.
- (4) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali per il 2018. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti ed esaminato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽³⁾. Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque nordoccidentali al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune specifica le flotte che sono tenute a rispettare l'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo.
- (6) In conformità alla nuova raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe applicarsi, in aggiunta alle attività di pesca specificate nel regolamento delegato (UE) 2016/2375 (ovvero la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo), alla pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM VI e Vb e VII. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.
- (7) La nuova raccomandazione comune suggerisce inoltre di applicare l'obbligo di sbarco a decorrere dal 2018 nella pesca in alto mare con reti a strascico e sciabiche del pesce sciabola nero, della molva azzurra e dei granatieri nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM Vb.


⁽¹⁾ GUL 352 del 12.10.2016, pag. 39.

⁽²⁾ Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 29), è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 (GUL 352 del 23.12.2016, pag. 39).

⁽³⁾ 2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf



- (8) La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione basata sull'alto tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
- (9) La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Lo CSTEP ha rilevato che è necessario definire le zone di riproduzione di cui al regolamento. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018 a condizione che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano le informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione.
- (10) La raccomandazione comune propone per il 2018 sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel piano in materia di rigetti per il 2018 in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (12) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIf - VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (13) L'esenzione de minimis proposta per il merlano, nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (14) Nel caso di queste tre esenzioni de minimis proposte per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2375 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP, e considerato che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018.
- (15) L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
- (16) L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
- (17) L'esenzione de minimis proposta per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e serve a coprire i rigetti residui. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.



- (18) L'esenzione de minimis proposta per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIle, VIIf e VIlg con tramagli e reti da imbocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.
- (19) L'ambito di applicazione di talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/2375 è limitato al 2017. È opportuno, pertanto, che tale regolamento sia abrogato e sostituito con un nuovo regolamento con effetto dal 1° gennaio 2018.
- (20) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca demersali e in acque profonde in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

«Pannello Flemish» l'ultima parte conica della rete di una sfogliara, la cui parte anteriore è direttamente attaccata al sacco. Le parti superiore e inferiore della rete sono costituite di una maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; in forma stesa il pannello deve avere una lunghezza minima di 3 metri.

Articolo 3

Specie soggette all'obbligo di sbarco


L'obbligo di sbarco si applica a tutte le attività di pesca di cui all'allegato, fatte salve le esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
- a) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi ⁽¹⁾ FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;
- b) alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.



2. Anteriormente al 1° maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1° settembre 2018.

Articolo 5

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe;
- b) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb - VIIj;
- c) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, con l'eccezione delle divisioni CIEM VIIa, VIId e VIIe;
- d) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VII;
- e) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VI;
- f) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;
- g) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) per la pesca della sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh.

Articolo 6

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.


I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2017 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

2. Anteriormente al 31 dicembre 2017, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 è abrogato.



*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a) Attività di pesca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM VI e della divisione CIEM Vb

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino e le catture accessorie di sogliola, passera di mare e lepidorombi se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 5 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo e le catture accessorie di eglefino, sogliola, passera di mare e lepidorombi, se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 5 % di scampi
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino	≥ 100mm	Tutte le catture di merluzzo carbonaro se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 50 % di merluzzo carbonaro.
Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	≥ 100mm	Tutte le catture di pesce sciabola nero se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 20 % di pesce sciabola nero.
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	≥ 100mm	Tutte le catture di molva azzurra se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 20 % di molva azzurra.
Granatieri (<i>Coryphaeides rupestris</i> , <i>Macrourus berglax</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	≥ 100mm	Tutte le catture di granatieri se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 20 % di granatieri.

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

b) attività di pesca nelle sottozone CIEM VI e VII e nelle acque dell'Unione e internazionali della divisione CIEM Vb

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di nasello se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 10 % di naselli.



Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di nasello
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Tutti i palangari	Tutte	Tutte le catture di nasello

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

c) attività di pesca nella sottozona CIEM VII

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 10 % di scampi
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino	≥ 100mm	Tutte le catture di merluzzo carbonaro se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 50 % di merluzzo carbonaro.

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.


d) attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

e) attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX	Reti da traino	< 100 mm	Tutte le catture di sogliola



Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

f) attività di pesca nella divisione CIEM VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di sogliola

g) attività di pesca del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di merluzzo giallo


h) attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc e VIIf – VIIk

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di sogliola

i) attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf – VIIk

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati.

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/47 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2017****che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Misure volte a eliminare gradualmente i rigetti possono essere integrate nei piani pluriennali.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Esso prevede, tra l'altro, che la Commissione adotti misure tecniche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tale piano. In particolare, la Commissione può adottare atti delegati riguardo a modifiche degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽³⁾ istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nel Mar Baltico. Tale regolamento stabilisce le forcelle di dimensioni di maglia e altre caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca ammissibili per ogni specie bersaglio nel Mar Baltico.
- (4) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ⁽⁴⁾, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. La raccomandazione indica che determinate modifiche delle caratteristiche del sacco delle attuali reti da traino T90, quali definite nel regolamento (CE) n. 2187/2005, contribuiranno a migliorare la selettività e a ridurre il numero di catture indesiderate di merluzzo bianco. Tale indicazione è confermata da un contributo scientifico del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (5) Le misure proposte nella raccomandazione comune per quanto riguarda l'uso di una variante delle reti da traino T90 oltre alle reti da traino T90 quali definite dal regolamento (CE) n. 2187/2005 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. È pertanto opportuno adottare tali misure in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento autorizza l'uso, in determinate attività di pesca del Mar Baltico, di reti da traino T90 aventi caratteristiche diverse dalle quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 2187/2005.

⁽¹⁾ GUL 191 del 15.7.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GUL 349 del 31.12.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello BALTFISH. Misure tecniche per le sottodivisioni CIEM 22-32 (Mar Baltico) - variante del sacco delle reti da traino T90.



*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che praticano nel Mar Baltico attività di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «reti da traino T90», reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino;
- b) «Stati membri interessati», Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

*Articolo 4***Altre caratteristiche del sacco delle reti da traino T90**

1. È autorizzato, in deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, l'impiego di reti da traino T90 aventi un sacco conforme alle seguenti caratteristiche:

- a) la dimensione delle maglie del sacco è di almeno 115 mm, in deroga alla nota 2 dell'allegato II e alla lettera b) dell'appendice 2 di detto allegato;
- b) il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco *stricto sensu* e dell'avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, è pari a 80, in deroga alla lettera e) dell'appendice 2 di detto allegato;
- c) la lunghezza del sacco è di almeno 9 m.

2. Il sacco è conforme a tutte le altre caratteristiche descritte nell'appendice 2 di detto allegato.

*Articolo 5***Registrazione delle catture**

Gli Stati membri interessati garantiscono che le catture effettuate con l'attrezzo da pesca di cui all'articolo 4 siano registrate separatamente dalle catture effettuate con altri attrezzi da pesca.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/48 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Suikerstroop (STG)]**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Suikerstroop» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (2) Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il nome significa «sciroppo di zucchero».
- (3) La Commissione ha ricevuto una prima notifica di opposizione dalla Finlandia, una seconda dalla Danimarca, una terza dalla Nordic Sugar AB (azienda con sede in Danimarca), tutte pervenute il 16 settembre 2014.
- (4) Le notifiche di opposizione di Danimarca e Finlandia sono state trasmesse ai Paesi Bassi.
- (5) La procedura di opposizione basata sulla notifica inviata direttamente alla Commissione da Nordic Sugar AB non è stata avviata. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita. Pertanto, Nordic Sugar AB non era autorizzata a presentare una notifica o una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione.
- (6) Il 13 novembre 2014 la Commissione ha ricevuto la dichiarazione motivata di opposizione dalla Finlandia. La dichiarazione motivata di opposizione della Danimarca era già contenuta nell'atto di opposizione. Entrambe le dichiarazioni motivate di Danimarca e Finlandia sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (7) A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del suddetto regolamento, con lettere del 19 dicembre 2014 la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e la Finlandia, da un lato, e i Paesi Bassi e la Danimarca, dall'altro, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi dalla data di tali lettere al fine di giungere ad un accordo.
- (8) Su richiesta dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera dell'8 aprile 2015 la Commissione ha concesso una proroga del termine per la consultazione fra le parti interessate nei due procedimenti di opposizione in merito alla summenzionata domanda. Il termine ultimo per la procedura di conciliazione è stato quindi prorogato fino al 19 giugno 2015.
- (9) Le parti non hanno raggiunto un accordo entro i termini previsti. Con lettera del 22 febbraio 2017 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione i risultati delle consultazioni con la Finlandia e la Danimarca. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (10) Nella dichiarazione motivata di opposizione, Finlandia e Danimarca hanno sostenuto che: 1) il nome non è specifico (significa semplicemente sciroppo di zucchero); 2) lo stesso nome è usato per diversi prodotti simili già

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 187 del 19.6.2014, pag. 9.

sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico; 3) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici, in quanto prodotti analoghi, commercializzati in Danimarca, Finlandia e Svezia, hanno uguali caratteristiche e metodi di produzione. In particolare, la Finlandia ritiene che il prodotto descritto nella domanda non possa essere considerato un tipo di sciroppo «speciale» poiché prodotti diversi dal «Suikerstroop» sono anch'essi costituiti al 100 % da barbabietola da zucchero o da canna da zucchero.

- (11) Inoltre, la Danimarca sostiene che il punto 3.1 del disciplinare di produzione, che recita «si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» Traditioneel Nederlands product «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» dovrebbe essere riformulato per conformarsi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. D'altro canto, la Finlandia ha contestato l'uso della definizione «prodotto tradizionale neerlandese» in quanto non specifica del prodotto descritto nella domanda, poiché anche altri prodotti simili messi in commercio nell'Europa settentrionale possono essere considerati tradizionali.
- (12) Durante le consultazioni con i Paesi Bassi la Finlandia ha poi chiesto di sopprimere l'ultima frase della sezione 3.2 «Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili», in quanto inesatta.
- (13) La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente alle consultazioni fra le parti interessate ed ha concluso che il nome «Suikerstroop» debba essere registrato come STG.
- (14) Le opposizioni sono basate sull'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (15) Per quanto riguarda l'incompatibilità con le disposizioni del regolamento, sono stati sollevati tre punti: 1) il nome non è specifico; 2) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici; 3) il punto 3.1 del disciplinare di produzione non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella misura in cui fa riferimento a un «prodotto tradizionale neerlandese».
- (16) In merito al fatto che il nome sia legittimo, noto e economicamente significativo per prodotti agricoli e alimentari analoghi, è stato sollevato il seguente punto: si usa un nome identico per vari prodotti simili già esistenti sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico.
- (17) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non prescrive che una denominazione STG sia specifica, come invece è prescritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Anche se la domanda è stata presentata alla Commissione nel momento in cui il regolamento (CE) n. 509/2006 era in vigore, è stata pubblicata a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, si applica quest'ultimo regolamento. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. In questo caso, il nome «Suikerstroop» è usato da tempi remoti per indicare questo prodotto specifico: ne indica la specificità, ossia uno sciroppo ottenuto con il liquido residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna. Il nome soddisfa quindi i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (18) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non esige che un prodotto STG sia unico o particolare. Esso deve essere piuttosto identificabile e riconoscibile. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono esclusi soltanto i nomi che facciano riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione. Il «Suikerstroop» è chiaramente individuato per caratteristiche e metodo di produzione. Inoltre, l'oggetto del disciplinare di produzione del nome «Suikerstroop» è conforme ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché il metodo di produzione corrisponde a una pratica tradizionale e gli ingredienti sono quelli tradizionalmente impiegati.
- (19) La frase al punto 3.1 del disciplinare di produzione «Previo svolgimento della procedura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» Traditioneel Nederlands product «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «Il nome è accompagnato dall'affermazione» fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Le autorità dei Paesi Bassi hanno convenuto che tale modifica sia inserita nel disciplinare di produzione che deve essere pubblicato nuovamente per informazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1).



- (20) Sebbene prodotti simili a «Suikerstroop» siano commercializzati in altri Stati membri con un nome che è considerato la traduzione, nelle lingue ufficiali di tali Stati membri, del termine «Suikerstroop», non si può concludere che sul mercato di tali Stati membri sia usato un «nome identico» per prodotti simili. Il nome usato in tali Stati membri ha lo stesso significato di Suikerstroop in neerlandese ma non è identico a «Suikerstroop» poiché espresso in una lingua diversa. Inoltre, il nome «Suikerstroop» non è tutelato in quanto tale ma solo in combinato disposto con l'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi».
- (21) Pertanto, i nomi dei prodotti simili a quello di cui alla domanda di registrazione del «Suikerstroop», commercializzati sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico, il cui significato è «sciroppo di zucchero» ed è la traduzione del nome «Suikerstroop» nelle rispettive lingue, possono continuare ad essere usati. I suddetti nomi non sono identici a «Suikerstroop» e non dovrebbero essere considerati imitazioni o evocazioni di «Suikerstroop», poiché il nome «Suikerstroop», una volta registrato, dovrà essere accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Pertanto la tutela è limitata al nome in riferimento alla tradizione dei Paesi Bassi.
- (22) Inoltre, è ovvio che la registrazione del nome «Suikerstroop» non può impedire l'uso dei singoli termini «zucchero» o «sciroppo di zucchero», che sono nomi comuni.
- (23) I Paesi Bassi e la Finlandia hanno inoltre convenuto di sopprimere l'ultima frase del punto 3.2, che recita: «Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili». Tale frase va pertanto soppressa dal disciplinare di produzione, che deve essere nuovamente pubblicato a scopo informativo.
- (24) Alla luce di quanto esposto, il nome «Suikerstroop» dovrebbe quindi essere iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Suikerstroop» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il nome di cui all'articolo 1 è accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

Regolamento (CE) n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (*)

«SUIKERSTROOP»

N. CE: NL-TSG-0007-01203 – 27.1.2014

1. NOME E INDIRIZZO DEL GRUPPO RICHIEDENTE

Nome: Kenniscentrum suiker & voeding
Indirizzo: Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA BAARN
Telefono: +31 (0)35 - 5433455
Fax +31 (0)35 - 5426626
E-mail: info@kenniscentrumsuiker.nl

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Paesi Bassi

3. DISCIPLINARE

3.1. Nome(i) da registrare (articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione (1))

«Suikerstroop»

Il nome è accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi».

3.2. Il nome

- è specifico in sé e per sé
 indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Il nome è usato da tempi remoti per indicare il prodotto. Il «Suikerstroop» è ottenuto dalla lavorazione dello zucchero. Come recita l'articolo 12 della pertinente normativa (Suiker- en stroopbesluit (Warenwet), 1977): «Con il nome «Suikerstroop» preceduto o meno dal nome della pianta da cui è estratto, è consentito indicare esclusivamente il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato, ...».

3.3. La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006

- Registrazione con riserva del nome
 Registrazione senza riserva del nome

3.4. Categoria di prodotti


Classe 2.3: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare cui si applica il nome di cui al punto 3.1. (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007)

Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato, il cui tenore minimo di estratto è dell'80 %, il contenuto massimo di ceneri è del 4 % e il fattore di purezza apparente minimo è del 73 %. Grazie all'elevato contenuto di estratto secco combinato all'elevata concentrazione di zucchero (oltre 60 grammi per 100 grammi di prodotto), il prodotto ha una lunga conservazione. Lo zucchero consente una disponibilità ridotta di «acqua libera», in modo che non vi si possano sviluppare microorganismi.

(*) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(1) Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3).



Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche specifiche:

	Colore	Brix (1)	Zuccheri totali
«Suikerstroop»	2 000 - 30 000 IU (2)	min. 79°	min. 70 %

(1) Misura del quantitativo di estratto secco disciolto (nella fattispecie zucchero) in una soluzione acquosa, determinata per mezzo di un rifrattometro.

(2) ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) Units. Quanto più elevato il valore IU, tanto più scuro il colore.
Si tratta di una misura indiretta della purezza.

Caratteristiche fisiche

Il «Suikerstroop» è un liquido appiccicoso, denso, poco fluido, di color marrone scuro, con consistenza sciropposa. Contiene un quantitativo importante di zucchero, almeno il 70 %.

Caratteristiche chimiche

Il «Suikerstroop» ha un fattore di purezza apparente del 73 %. Il tenore minimo di estratto deve essere dell'80 %. Il «Suikerstroop» può inoltre avere un contenuto massimo di ceneri del 4 %.

Caratteristiche organolettiche

Il «Suikerstroop» ha un gusto dolce-salato, lievemente amaro. Il gusto dolce deriva dall'elevato tenore di zucchero e il gusto salato è dovuto a sali minerali e altri elementi solubili provenienti dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, generati dal processo produttivo.

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che reca il nome indicato al punto 3.1

La materia prima greggia alla base del «Suikerstroop» è costituita dal liquido sciropposo, residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna, previa estrazione dello zucchero cristallizzato.

Durante la produzione dello zucchero si estraggono gli zuccheri di barbabietola o di canna da zucchero disciolti in acqua. Nella stessa acqua di trovano disciolti anche altri elementi idrosolubili (diversi dagli zuccheri) provenienti dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

Questo estratto è raffinato, ispessito e cristallizzato. Dopo la cristallizzazione della soluzione zuccherina così ottenuta si eliminano i cristalli di zucchero. Gli elementi non zuccherini permangono nella soluzione zuccherina residua, detta anche «acqua madre» (ossia sciroppo, soluzione di sgocciolamento). Questa soluzione contiene ancora un importante quantitativo di zucchero disciolto, circa l'85 %. Per far cristallizzare questo zucchero ancora disciolto, l'acqua madre viene nuovamente addensata finché si formano altri cristalli di zucchero. I cristalli sono ancora una volta eliminati. Lo sciroppo residuo è detto «sciroppo-B» e contiene circa il 75 % di zucchero su base di estratto secco e una proporzione relativamente maggiore di elementi diversi dallo zucchero. Lo sciroppo-B funge da materia prima per preparare il «Suikerstroop».

Lo sciroppo-B è dosato in un miscelatore per eliminare le impurità. Le impurità della materia prima sono assorbite mediante un trattamento a carbone attivo e quindi eliminate con il carbone stesso per filtraggio. Si ottiene uno sciroppo-B purificato che costituisce l'ingrediente principale del «Suikerstroop». A questo sciroppo-B purificato si aggiunge una soluzione zuccherina (soluzione di zucchero in acqua) e/o (sciroppo di) zucchero invertito per soddisfare quanto prescritto al punto 3.5. Lo (sciroppo di) zucchero invertito è uno sciroppo ottenuto dalla separazione dello zucchero (saccarosio) in glucosio e fruttosio. Lo sciroppo-B purificato, la soluzione zuccherina e/o lo (sciroppo di) zucchero invertito sono mescolati fino a formare una massa omogenea.

Per ottenere il «Suikerstroop» conformemente alla ricetta descritta al punto 3.5, questa massa sciropposa omogenea è fatta evaporare sotto vuoto fino raggiungere il valore Brix desiderato (min. 79°).

Lo sciroppo è travasato in serbatoi di conservazione da cui è condizionato in modi diversi.

3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare

La caratteristica specifica del «Suikerstroop» è riconducibile al fatto che si distingue nettamente dagli sciroppi di altri tipi, come lo sciroppo di mele o di pere, ma anche dalla melassa, per le seguenti caratteristiche:

Materia prima

Il «Suikerstroop» si caratterizza per derivare al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.



Composizione dello zucchero

Poiché deriva al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero, lo sciroppo contiene esclusivamente saccarosio e zucchero invertito come glucidi. Il tenore in zuccheri minimo è pari al 70 % (cfr. anche le caratteristiche di cui al punto 3.5). Sotto questo profilo lo sciroppo si distingue anche dalla melassa, il cui tenore in zuccheri è pari al 68 %.

Sapore

Gli elementi non zuccherini della materia prima grezza conferiscono un gusto salato con una nota lievemente amarognola. In combinazione con l'elevato tenore in zuccheri si crea un gusto dolce-salato e un aroma unici rispetto ad altri tipi di sciroppi.

3.8. Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

La domanda di registrazione è fondata sul fatto che il prodotto è caratterizzato da un metodo di produzione e una composizione tradizionali.

Metodo tradizionale di produzione

In tempi remoti, dal XVII secolo, il «Suikerstroop» era prodotto a mano, ma dal 1908 la produzione è divenuta industriale. La produzione industriale è da allora immutata, pur avendo migliorato, razionalizzato e meccanizzato il processo produttivo. Le fabbriche (costruite all'inizio del XX secolo, intorno al 1910) sono ancora in funzione, l'interno è stato adeguato ai progressi tecnologici dei tempi moderni.

Secoli XVII, XVIII e XIX


Il «Suikerstroop» da tempi lontani è un sottoprodotto della raffinazione dello zucchero. Nel libro *De suikerraffinadeur* di J. H. Reisig del 1783 è descritto il modo di raccolta dello sciroppo in leccarde durante la produzione dei panetti di zucchero. Durante il processo di cristallizzazione il liquido di cottura purificato (viscoso) dello zucchero era versato in appositi stampi. Questi stampi erano collocati per un paio di giorni su vasi di sgocciolamento. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo scoperto». In seguito i panetti erano ricoperti di argilla fine per favorire il processo di cristallizzazione e prevenire lo sfaldamento e quindi nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento. Lentamente sui panetti si versava acqua che fluiva piano attraverso di essi. Lo sciroppo così separato era detto «sciroppo coperto». Successivamente si procedeva a rimuovere lo strato di copertura (argilla secca) e i panetti venivano lasciati in loco alcuni giorni. In seguito erano ricoperti di uno strato di argilla più fine e nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento e bagnati con acqua. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo di sgocciolamento», ossia il più puro.

Dal XX secolo ad oggi

Grazie ai progressi della tecnica (industrializzazione) nel processo produttivo è possibile ottenere un quantitativo maggiore di zucchero cristallizzato rispetto a prima. In questo modo la melassa o «melado» (sciroppo) contiene una proporzione maggiore di elementi non zuccherini e meno zucchero (tenore in zuccheri totali inferiore al 68 %, fattore di purezza apparente inferiore al 73 %). Anche il gusto è sensibilmente diverso, grazie all'eliminazione delle impurità (con un processo industriale efficiente), più dolce dello sciroppo di sgocciolamento (l'ultimo sciroppo del processo produttivo manuale) ottenuto in passato. Poiché la domanda di mercato del «Suikerstroop» è rimasta immutata, si è avviata la produzione industriale. Intorno al 1900 è iniziato il processo produttivo (cfr. descrizione al punto 3.6.) e dal 1908 la produzione è identica a quella attuale.

Panoramica del metodo produttivo dal 1908 a oggi:

Metodo di produzione (descritto al punto 3.6.)	1908	Oggi
Materia prima (sciroppo-B) derivata dalla produzione dello zucchero di barbabietola o di canna	X	X
Raffinazione dello sciroppo-B con carbone attivo	X	X
Soluzione zuccherina e/o zucchero invertito aggiunti conformemente alla ricetta	X	X
Miscelazione per ottenere una massa omogenea	X	X
Ispessimento per trattamento termico fino al tenore desiderato di estratto secco	X	X



Composizione tradizionale

Il «Suikerstroop» ha una composizione tradizionale di saccarosio e zucchero invertito come glucidi, derivati dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

La composizione dell'odierno «Suikerstroop» i cui requisiti sono descritti al punto 3.9. del presente disciplinare è la stessa contenuta nella legge «Suiker- en stroopbesluit (Warenwet)» del 1977.

Nella predetta normativa si descrive la composizione come il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il tenore di estratto secco deve inoltre essere almeno dell'80 % e il fattore di purezza apparente almeno del 73 %. Il contenuto di ceneri non può superare il 4 %. Queste caratteristiche precipue della composizione sono immutate e restano identiche ai requisiti di composizione dell'odierno «Suikerstroop» come descritto al punto 3.5.

Uso tradizionale

Il «Suikerstroop» è un ingrediente comune dei piatti tradizionali. Dalla serie *Streekgerechten en wetenswaardigheden* di Jo van Lamoen, del 1987-1988, si osserva l'uso del «Suikerstroop» in molte specialità tradizionali, come il *Groningse kruidkoek* (dolce alle spezie), i *bruine bonen met appeltjes* (fagioli con mele), il *Limburgse zoervleisj* (stufato di carne del Limburgo), il *Drenasse proemenkreuze* (budino di prugne) e le *Zeeuwse boterbabbelaars* (caramelle al burro). Anche nel libro di ricette delle scuole di economia domestica di Amsterdam (6a ed., C.J. Wanneé, 1910) sono reperibili diverse ricette in cui si fa uso del «Suikerstroop», per esempio il «*boluskoek*» (brioche), gli «*stroompoppen*» (biscotti) e per molti piatti è consigliata una salsa a base di sciroppo, dato che le ricette tradizionali olandesi del passato spesso erano insipide.

3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo del carattere specifico del prodotto

Il carattere specifico del «Suikerstroop» può essere valutato dai requisiti minimi misurabili del prodotto (colore, °Brix e tenore in zuccheri totali) di cui al punto 3.5. Per ogni lotto di produzione (di ogni produzione) il produttore è sottoposto a questi controlli.

La Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) verifica quanto prescritto per mezzo di controlli. La NVWA effettua almeno una volta l'anno un controllo amministrativo a campione presso il produttore, per verificare i dati relativi al colore, al valore °Brix e al tenore in zuccheri totali (che il produttore è tenuto a misurare e controllare per ogni lotto).

4. ORGANI O ENTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

4.1. Nome e indirizzo

Nome: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Indirizzo: Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

Telefono: +31- 088- 223 33 33


E-mail: info@vwa.nl

pubblico privato

4.2. Compiti specifici dell'organo o ente

La Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare del «Suikerstroop».

18CE0585



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/49 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 ⁽²⁾ il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure in vigore»).
- (2) Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure estese»).
- (3) Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 ⁽⁵⁾, la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

B. PROCEDURA IN CORSO**1. Domanda di riesame**

- (4) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (5) La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»).
- (6) Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese interessato che sono soggetti alle misure estese relative alle biciclette.


⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).



- (7) Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato biciclette nell'Unione durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento iniziale»).
- (8) Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.
- (9) Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

- (10) Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese, e che all'industria dell'Unione interessata era stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ⁽¹⁾, ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 in relazione al richiedente.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ha abrogato il dazio antidumping sulle biciclette istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3. Prodotto oggetto del riesame

- (12) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicykli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91).

4. Parti interessate

- (13) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (14) La Commissione ha inviato un modulo di esenzione al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito.
- (15) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e della richiesta di esenzione del richiedente dalle misure estese. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Turchia.

5. Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta


- (16) Il periodo di riferimento si estendeva dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, mentre il periodo dell'inchiesta, utile per valutare gli effetti riparatori delle misure, si estendeva dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2017.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di «nuovo esportatore»

- (17) La Commissione ha verificato il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per la concessione dello status di nuovo esportatore.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 20).



- (18) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo la prima condizione. Il richiedente ha altresì dimostrato di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore tunisino soggetto alle misure estese per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame, soddisfacendo la seconda condizione. Infine, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente aveva iniziato ad esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame soltanto dopo il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo pertanto la terza condizione.
- (19) La Commissione ha quindi stabilito che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto la richiesta di esenzione dovrebbe essere valutata di conseguenza.

2. Richiesta di esenzione

- (20) Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione del richiedente in modo da stabilire se avesse preso parte a operazioni di assemblaggio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (21) Dall'inchiesta è emerso che le biciclette esportate nell'Unione durante il periodo di riferimento non comprendevano parti di biciclette provenienti dalla RPC. Le parti erano principalmente originarie di altri paesi e il valore delle materie prime (le parti di biciclette) provenienti dalla RPC era pertanto inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40 %).
- (22) Avendo il richiedente superato il test del 60/40 %, non è stato necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originati nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Non è stato necessario neppure valutare se gli effetti riparatori del dazio fossero indeboliti in termini di prezzi e/o quantità e se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.
- (23) Non sono inoltre emersi elementi di prova indicanti che il richiedente acquistasse biciclette provenienti dalla RPC o che trasbordasse nell'Unione biciclette prodotte in Cina.
- (24) Pertanto la Commissione ha concluso che il richiedente è effettivamente un produttore di biciclette e non è collegato ad alcun produttore di biciclette situato nella RPC. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di esentare il richiedente dalle misure estese.

D. REGISTRAZIONE

- (25) Alla luce delle conclusioni sopraesposte, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 dovrebbe cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI


- (26) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013. Le parti interessate non hanno presentato alcun commento tale da giustificare una modifica della decisione di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori della Tunisia:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Tunisia	Look Design System Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia	C206



2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Tunisia fabbricato da Look Design System SA senza che vengano riscossi retroattivamente i dazi antidumping.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0586



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/50 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****recante duecentottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 26 dicembre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere una voce e di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

- (1) la voce: «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Altre informazioni: (a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi; (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa
- (2) La voce: «Seifallah Ben Hassine [alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Indirizzo: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; b) Libia (possibile localizzazione a luglio 2017). Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: numero tunisino G557170, rilasciato il 16 novembre 1989. Numero di identificazione nazionale: carta di identificazione nazionale tunisina 05054425, rilasciata il 3.5.2011 a Hammam Lif. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

18CE0587



DECISIONE (UE) 2018/51 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure del caso.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 4 (*Ruolo mondiale dell'Europa*), risulta necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 275 000 000 EUR oltre i massimali della rubrica 4 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere assegnati esclusivamente al 2017,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l'importo di 275 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento nella rubrica 4 (*Ruolo mondiale dell'Europa*).

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



L'importo di cui al primo comma è utilizzato per provvedere alla dotazione del fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità saranno pari a 275 000 000 EUR nel 2017. L'importo è autorizzato conformemente alla procedura di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0588



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/52 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito misure antidumping definitive su determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.
- (2) Il 23 maggio 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nell'Unione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (il regolamento di base). Ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha avviato il riesame relativo alla RPC in seguito a una domanda presentata il 25 luglio 2016 da Hebei Yulong Casting Co., Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore cinese di determinati tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. Il richiedente ha chiesto il riesame al fine di stabilire se i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura DIN 28601 e gli accessori a croce con due fori passanti centrali non filettati («i prodotti candidati all'esclusione») dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame relativo alle importazioni dalla Thailandia. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura del riesame.
- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e della Thailandia e le autorità cinesi e thailandesi, i fornitori, gli utilizzatori e gli importatori noti, gli operatori commerciali, nonché un'associazione, dell'apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.


2. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME E CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (6) L'8 settembre 2017 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in caso il richiedente ritiri la domanda il riesame può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GUL 129 del 14.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU C 162 del 23.5.2017, pag. 12).



- (8) La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il riesame per quanto riguarda la RPC poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da dimostrare che la chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) Per quanto riguarda la Thailandia, nessuna delle autorità thailandesi o delle società note contattate ha fornito informazioni pertinenti all'inchiesta, per quanto riguarda il prodotto candidato all'esclusione, che consentissero lo svolgimento del riesame. Nessuno degli importatori noti contattati ha segnalato importazioni del prodotto candidato all'esclusione dalla Thailandia. Dall'inchiesta non è emersa alcuna altra informazione pertinente che possa costituire la base per lo svolgimento di un riesame della definizione del prodotto.
- (10) Dal momento che il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda la RPC, e poiché non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti relative alla Thailandia, è opportuno chiudere il riesame d'ufficio per quanto riguarda la Thailandia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (11) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito.
- (12) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia.
- (13) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0589



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/53 DEL CONSIGLIO**del 12 gennaio 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 28 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509:

«5. **Nome:** BILLIONS NO. 18

Informazioni supplementari

IMO: 9191773

6. **Nome:** UL JI BONG 6

Informazioni supplementari

IMO: 9114555

7. **Nome:** RUNG RA 2

Informazioni supplementari


IMO: 9020534

8. **Nome:** RYE SONG GANG 1

Informazioni supplementari

IMO: 7389704».

18CE0590



REGOLAMENTO (UE) 2018/54 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



ALLEGATO

N.	28/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	WHG/08.
Specie	Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)
Zona	VIII
Data di chiusura	10.10.2017

18CE0591



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/55 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2018****che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ⁽²⁾ della Commissione elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.
- (2) La Commissione ha accertato che anche la Repubblica di Singapore soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi stabiliti esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998.
- (4) È opportuno prevedere un periodo di tempo adeguato prima che il presente regolamento sia applicabile in considerazione del fatto che potrebbe essere necessario modificare operazioni o infrastrutture, o entrambe, presso gli aeroporti.
- (5) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Si applica a decorrere dal 6 febbraio 2018.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.⁽²⁾ GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione*



ALLEGATO

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

- 1) al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHI NO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

Canada

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

Guernsey

Isola di Man

Jersey

Montenegro

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»

- 2) al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B


PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHI NO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

Canada

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar



Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq**Guernsey****Isola di Man****Jersey****Montenegro****Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi****Stati Uniti d'America**

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

3) al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A**BAGAGLIO DA STIVA**

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE


Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

Canada**Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar****Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq****Guernsey****Isola di Man****Jersey****Montenegro****Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi****Stati Uniti d'America**

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.».

18CE0592



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/56 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 104 e 114,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾, nell'esecuzione delle verifiche sostanziali della spesa l'organismo di certificazione può usare un approccio integrato di campionamento. In base all'esperienza acquisita nel primo biennio di applicazione di tale articolo risulta opportuno chiarire cosa si intende per approccio integrato di campionamento nel perseguimento dei diversi obiettivi di audit di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (2) L'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ fissa il limite massimo per ciascuna dichiarazione di spesa degli organismi pagatori contenente richieste di pagamento relative agli strumenti finanziari al 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che la dichiarazione trimestrale deve specificare l'importo della spesa pubblica ammissibile effettivamente versato dall'organismo pagatore durante ciascun trimestre in conformità al paragrafo 2 dello stesso articolo. Gli importi versati dall'organismo pagatore nell'ambito degli strumenti finanziari dovrebbero essere dichiarati alla Commissione rispettando il limite del 25 % e a condizione che sia stato conseguito il corrispondente target intermedio di attuazione. La prima dichiarazione alla Commissione entro il limite del 25 % deve avere inizio con firma dell'accordo di finanziamento e il successivo versamento allo strumento finanziario. Le rate successive devono essere dichiarate alla Commissione al conseguimento del corrispondente tasso di esborso, in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») ciò significa che l'organismo pagatore può dichiarare per ogni trimestre soltanto il 25 % del contributo complessivo previsto. Pertanto, le norme dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non risultano idonee per le modalità con cui gli Stati membri e la Commissione si devono ripartire la gestione degli strumenti finanziari in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è quindi opportuno modificarle di conseguenza.
- (3) Al fine di alleviare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri al momento di procedere ai recuperi, l'esperienza dimostra che dovrebbe essere fissata una soglia al di sotto della quale non si recuperano interessi.
- (4) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che i documenti e le informazioni contabili utilizzati ai fini della liquidazione dei conti devono essere inviati alla Commissione in copia cartacea più una copia elettronica. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, di razionalizzare l'analisi dei documenti e di attenuare il rischio di incongruenze nei dati utilizzati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare soltanto documenti in formato elettronico, utilizzando la firma elettronica. Tale obbligo dovrebbe essere rispecchiato anche nel testo della dichiarazione di gestione di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. Per evitare ritardi nella trasmissione dei

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).




documenti in caso di difficoltà tecniche connesse all'attuazione della firma elettronica, per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

- (5) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento di esecuzione e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione⁽¹⁾. L'esperienza dimostra che la forma e il contenuto delle informazioni contabili devono essere modificati ogni anno con conseguenti oneri amministrativi e rischio di ritardi. A fini di semplificazione e per consentire di definire tempestivamente le relative specifiche tecniche, è pertanto opportuno prevedere che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili debbano essere messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli. È inoltre opportuno stabilire i requisiti generali relativi a tali specifiche tecniche.
- (6) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione la Commissione comunica le risultanze allo Stato membro interessato; la comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. In tale lasso di tempo è necessario procedere a taluni adempimenti amministrativi, quali la traduzione della risposta dello Stato membro, l'analisi da parte della Commissione degli elementi presentati dallo Stato membro, la preparazione dell'invito alla riunione bilaterale nella lingua ufficiale dello Stato membro e la preparazione della riunione. L'esperienza dell'ultimo biennio dimostra che il periodo di quattro mesi è nella maggior parte dei casi insufficiente per organizzare riunioni efficaci. Per consentire una migliore preparazione della riunione bilaterale, è opportuno estendere a cinque mesi il termine entro il quale deve svolgersi la riunione. Per non turbare le indagini in corso, tale estensione sarà applicabile solo alle indagini per le quali alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non è ancora stata trasmessa la comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2.
- (7) L'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 impone alla Commissione di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale. Il termine è specificato soltanto in relazione al verbale della riunione bilaterale, quindi nei casi in cui tale riunione ha avuto luogo. Il summenzionato regolamento di esecuzione non definisce esplicitamente un termine per l'invio della comunicazione nei casi in cui lo Stato membro ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria. La disposizione dovrebbe pertanto essere chiarita in riferimento a tale aspetto fissando il termine di decorrenza del periodo di sei mesi per i casi in cui non è stata richiesta la riunione bilaterale.
- (8) L'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che in casi debitamente giustificati è possibile prorogare i periodi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. L'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione stabilisce il termine entro il quale svolgere la riunione bilaterale; in casi debitamente giustificati può risultare necessaria una proroga di tale termine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 34, paragrafo 9, del summenzionato regolamento di esecuzione.
- (9) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), tra cui l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nell'esercizio finanziario considerato nonché la natura e la descrizione di ogni misura. L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento di esecuzione, che riporta l'elenco delle misure interessate.
- (10) È opportuno modificare l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 in considerazione del fatto che tra le misure ivi elencate dovrebbero figurare anche le misure eccezionali necessarie per affrontare la situazione di mercato ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. Tali misure eccezionali sono considerate misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, è opportuno modificare il punto 10 dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione, del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



(UE) n. 908/2014. Inoltre, l'aiuto nel settore dei bachi da seta di cui al punto 3 dell'elenco di tale allegato non è più applicabile, visto che l'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che tutti i relativi impegni finanziari e pagamenti ai beneficiari hanno avuto termine. È quindi opportuno depennare dall'elenco il riferimento all'aiuto nel settore dei bachi da seta.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 7, paragrafo 3, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare le verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.»;

- (2) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.»;

- (3) all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR.»;

- (4) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.

Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

^(*) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;

- (5) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

I modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili sono messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

Le specifiche tecniche comprendono:

- a) i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili (tabella delle X);
- b) la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR;
- c) le descrizioni dei campi dati (promemoria);
- d) la struttura dei codici bilancio FEASR.»;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



(6) l'articolo 34 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.»

b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di sei mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.»

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5.»

(7) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

(8) l'allegato XIII è così modificato:

a) il punto 3 è soppresso;

b) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le misure concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI GESTIONE

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a ..., direttore/direttrice dell'organismo pagatore ..., presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse le risultanze dell'operato del servizio di audit interno, dichiaro quanto segue:

- a mia conoscenza, i conti in questione presentati in formato elettronico forniscono un quadro veritiero, esatto e completo delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;
- il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa dell'Unione.

Le spese contabilizzate sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013.


Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma»

18CE0593



DECISIONE (PESC) 2018/57 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 9 gennaio 2018****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 18 settembre 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2017 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1° ottobre 2017 al 14 gennaio 2018.
- (3) Il 13 dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2018 al 14 gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 gennaio 2019.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1780 del comitato politico e di sicurezza, del 18 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (GUL 253 del 30.9.2017, pag. 37).

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/58 DEL CONSIGLIO**del 12 gennaio 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 28 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entrain vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849:

«5. **Nome:** BILLIONS NO. 18

Informazioni supplementari

IMO: 9191773

6. **Nome:** UL JI BONG 6

Informazioni supplementari

IMO: 9114555

7. **Nome:** RUNG RA 2

Informazioni supplementari

IMO: 9020534

8. **Nome:** RYE SONG GANG 1

Informazioni supplementari

IMO: 7389704».

18CE0595



DECISIONE (UE) 2018/59 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2018

che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori

[notificata con il numero C(2018) 6]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/300/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «televisori».
- (2) La validità dei criteri ecologici vigenti e dei relativi requisiti di valutazione e verifica di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione scade il 31 dicembre 2017.
- (3) Il primo criterio stabilito dalla decisione 2009/300/CE riguarda il risparmio energetico e si basa sui requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione ⁽³⁾. Di conseguenza, il marchio Ecolabel UE è attualmente assegnato ai televisori considerati di classe B secondo il sistema di etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ (il «sistema di etichettatura energetica»). Gli apparecchi di classe energetica B non sono però i più efficienti in commercio nell'Unione. Il primo criterio della decisione 2009/300/CE deve pertanto essere aggiornato affinché il marchio Ecolabel UE sia assegnato a prodotti efficienti.
- (4) È stata presentata una proposta intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata ⁽⁵⁾. In attesa della sua adozione, il criterio «risparmio energetico» della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di etichettatura energetica.
- (5) È stata condotta una valutazione che ha confermato la pertinenza e l'adeguatezza della proposta di modifica del criterio «risparmio energetico», così come la pertinenza e l'adeguatezza di tutti gli altri criteri ecologici vigenti per i televisori e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Una volta adottati i nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori si prevede di rivedere le specifiche di progettazione ecocompatibile.
- (6) Per i motivi di cui ai considerando 4 e 5 e al fine di concedere tempo sufficiente per la revisione degli attuali criteri ecologici dopo l'adozione dei nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, il periodo di validità dei criteri in vigore e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, come modificati dalla presente decisione, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 2019.
- (7) La decisione 2009/300/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.


⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

⁽⁵⁾ COM(2016) 773 final. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773>



- (8) È opportuno prevedere un periodo transitorio per le domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al criterio «risparmio energetico».
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «televisori» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 2

L'allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»).

2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.


3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/300/CE il criterio 1 (Risparmio energetico) è così modificato:

(1) alla lettera b) (*Consumo massimo di energia*), «≤ 200 W» è sostituito da «≤100 W»;

(2) alla lettera c) (*Efficienza energetica*) i quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

«I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (*) per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore:

- i. classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);
- ii. classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);
- iii. classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).

Ai suddetti fini, con "UHD" s'intende "ultra alta definizione", parametro standardizzato (**) con due risoluzioni: 3 840 × 2 160 (UHD-4K) pixel o 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

(**) Unione internazionale delle telecomunicazioni, raccomandazione ITU-R BT.2020».


(3) nella sezione intitolata *Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]*:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile.»;

(b) il terzo comma è soppresso.

18CE0596



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/60 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2018****relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania***[notificata con il numero C(2018) 219]***(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Articolo 2


La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2018.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Romania	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	Micula locality, Micula commune Micula Noua locality, Micula commune	31 marzo 2018
Zona di sorveglianza	Cidreag locality, Halmeu commune Porumbesti locality, Halmeu commune Halmeu locality Dorobolt locality, Halmeu commune Mesteacan locality, Halmeu commune Turulung locality, Turulung commune Draguseni locality, Turulung commune Agris locality, Agris commune Ciupereni locality, Agris commune Dumbrava locality, Livada commune Vanatoresti locality, Odoreu commune Botiz locality, Odoreu commune Lazuri locality, Lazuri commune Noroieni locality, Lazuri commune Peles locality, Lazuri commune Pelisor locality, Lazuri commune Nisipeni locality, Lazuri commune Bercu locality, Lazuri commune Bercu Nou locality, Micula commune	31 marzo 2018

18CE0597



DECISIONE (UE) 2018/61 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ («accordo»), entrato in vigore il 1° maggio 2011. I negoziati si sono conclusi con successo, con uno scambio di messaggi di posta elettronica attraverso i quali i capi negoziatori hanno manifestato il loro accordo sul testo negoziato.
- (2) La modifica negoziata dell'accordo («modifica 1») estende i settori di cooperazione ai sensi dell'accordo nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca e dei risultati relativi alla conformità e alle accettazioni, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.
- (3) È pertanto opportuno firmare la modifica 1.
- (4) Al fine di consentire l'adozione di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenze di pilota nel quadro dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la cui importanza va considerata nel contesto delle pertinenti disposizioni in materia conversione di licenze di pilota di un paese terzo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾, la modifica 1 dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure relative alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, con riserva della conclusione di tale modifica.

Il testo della modifica 1 è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 291 del 9.11.2011, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 311 del 25.11.2011, pag. 1).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'emendamento 1 a nome dell'Unione.

Articolo 3

A norma dell'articolo 2, la modifica 1 è applicata a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

18CE0598



REGOLAMENTO (UE) 2018/62 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2018****che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I del regolamento medesimo.
- (2) È opportuno che l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 fornisca informazioni supplementari riguardo ai prodotti interessati, in particolare per quanto concerne i sinonimi utilizzati per indicarli, i nomi scientifici delle specie alle quali i prodotti appartengono e la parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR.
- (3) Nell'allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 396/2005 il testo della nota a piè di pagina 1 dovrebbe essere riformulato al fine di evitare le ambiguità e le interpretazioni divergenti cui ha dato adito l'attuale formulazione.
- (4) Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero essere inserite le nuove note a piè di pagina 3 e 4 al fine di fornire informazioni supplementari riguardo alla parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR dei prodotti interessati.
- (5) Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di pagina 7 al fine di chiarire che gli LMR del miele non sono applicabili ad altri prodotti dell'apicoltura a motivo delle loro caratteristiche chimiche diverse.
- (6) Nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero essere inseriti ulteriori prodotti al fine di assegnarli a un gruppo o a un sottogruppo specifico della parte A.
- (7) Nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, le note a piè di pagina 2, 3, 4, 5 e 6 dovrebbero essere soppresse in quanto i termini ivi indicati sono già scaduti.
- (8) Nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di pagina 2 per prevedere un periodo transitorio ragionevole prima che la classificazione modificata del prodotto «soia» diventi applicabile, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica della classificazione del prodotto.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito dal testo indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Al fine di non interferire con la raccolta dei campioni per il programma pluriennale nazionale di monitoraggio dei residui, basato sugli anni civili, esso si applica dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I


PARTE A

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai quali si applicano gli LMR


Numero di codice	Categoria	Gruppo		Prodotto principale del gruppo o del sottogruppo (1)	Nomi scientifici	Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR
		Sottogruppo				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					
0110000		Agrumi				Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0110010				Pomпельmi	<i>Citrus paradisi</i>	
0110020				Arance dolci	<i>Citrus sinensis</i>	
0110030				Limoni	<i>Citrus limon</i>	
0110040				Limette/lime	<i>Citrus aurantifolia</i>	
0110050				Mandarini	<i>Citrus reticulata</i> ; sin: <i>Citrus deliciosa</i>	
0110990				Altri (2)		
0120000		Frutta a guscio				Prodotto intero, previa sgusciatura (eccetto castagne e marroni)
0120010				Mandorle dolci	<i>Amygdalus communis</i> ; sin: <i>Prunus dulcis</i>	
0120020				Noci del Brasile	<i>Bertholletia excelsa</i>	
0120030				Noci di anacardi	<i>Anacardium occidentale</i>	
0120040				Castagne e marroni	<i>Castanea crenata</i> <i>Castanea dentata</i>	Prodotto intero, con guscio



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Castanea mollissima</i>	
				<i>Castanea sativa</i>	
0120050			Noci di cocco	<i>Cocos nucifera</i>	
0120060			Nocciole	<i>Corylus avellana</i>	
0120070			Noci del Queensland	<i>Macadamia ternifolia</i> ; sin: <i>Macadamia integrifolia</i>	
				<i>Macadamia tetraphylla</i>	
0120080			Noci di pecàn	<i>Carya illinoensis</i>	
0120090			Pinoli	<i>Pinus pinea</i>	
0120100			Pistacchi	<i>Pistacia vera</i>	
0120110			Noci comuni	<i>Juglans nigra</i>	
				<i>Juglans regia</i>	
0120990			Altri (?)		
0130000		Pomacee			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0130010			Mele	<i>Malus domestica</i>	
0130020			Pere	<i>Pyrus communis</i>	
0130030			Cotogne	<i>Cydonia oblonga</i>	
0130040			Nespole	<i>Mespilus germanica</i>	
0130050			Nespole del Giappone	<i>Eriobotrya japonica</i>	
0130990			Altri (?)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140000		Drupacee			Prodotto intero, sprevia rimozione del peduncolo
0140010			Albicocche	<i>Armeniaca vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus armeniaca</i>	
0140020			Ciliege (dolci)	<i>Cerasus avium</i> ; sin: <i>Prunus avium</i>	
0140030			Pesche	<i>Persica vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus persica</i>	
0140040			Prugne	<i>Prunus domestica</i>	
0140990			Altri (?)		
0150000		Bacche e piccola frutta			Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo (eccetto il ribes)
0151000		a) Uve			
0151010			Uve da tavola	<i>Vitis vinifera</i>	
0151020			Uve da vino	<i>Vitis vinifera</i>	
0152000		b) Fragole		<i>Fragaria x ananassa</i>	
0153000		c) Frutti di piante arbustive			
0153010			More di rovo	<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>	
0153020			More selvatiche	<i>Rubus caesius</i>	
0153030			Lamponi (rossi e gialli)	<i>Rubus idaeus</i>	
0153990			Altri (?)		
0154000		d) Altra piccola frutta e bacche			
0154010			Mirtilli	<i>Vaccinium angustifolium</i> <i>Vaccinium corymbosum</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Vaccinium formosum</i>	
				<i>Vaccinium vitigatum</i>	
0154020			Mirtilli giganti americani	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	
0154030			Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	<i>Ribes nigrum</i>	Frutti col peduncolo
				<i>Ribes rubrum</i>	
0154040			Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	<i>Ribes uva-crispa</i>	
0154050			Rosa canina (cinorodonti)	<i>Rosa canina</i>	
				<i>Rosa majalis</i>	
				<i>Rosa rugosa</i>	
0154060			More di gelso (nero e bianco)	<i>Morus alba</i>	
				<i>Morus nigra</i>	
0154070			Azzeruoli	<i>Crataegus azarolus</i>	
0154080			Bacche di sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	
0154990			Altri (*)		
0160000		Frutta varia con			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo (eccetto l'ananas)
0161000		a) Frutta con buccia commestibile			
0161010			Datteri	<i>Phoenix dactylifera</i>	
0161020			Fichi	<i>Ficus carica</i>	
0161030			Olive da tavola	<i>Olea europaea</i>	
0161040			Kumquat	<i>Fortunella japonica</i>	
				<i>Fortunella margarita</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161050			Carambole	<i>Averrhoa carambola</i>	
0161060			Cachi	<i>Diospyros kaki</i>	
0161070			Jambul/jambolan	<i>Syzygium cumini</i>	
0161990			Altri (?)		
0162000		b) Frutti piccoli con buccia non commestibile			
0162010			Kiwi (verdi, rossi, gialli)	<i>Actinidia deliciosa</i>	
0162020			Litci	<i>Actinidia chinensis</i>	
0162030			Frutti della passione/maracuja	<i>Passiflora edulis</i> ; sin: <i>Passiflora laurifolia</i>	
0162040			Fichi d'India/fichi di cactus	<i>Opuntia ficus-indica</i>	
0162050			Melastelle/cainette	<i>Chrysophyllum cainito</i>	
0162060			Cachi di Virginia	<i>Diospyros virginiana</i>	
0162990			Altri (?)		
0163000		c) Frutti grandi con buccia non commestibile			
0163010			Avocado	<i>Persea americana</i>	
0163020			Banane	<i>Musa acuminata</i>	
				<i>Musa balbisiana</i>	
				<i>Musa acuminata x Musa balbisiana</i>	
0163030			Manghi	<i>Mangifera indica</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0163040			Papate	<i>Carica papaya</i>	
0163050			Melograni	<i>Punica granatum</i>	
0163060			Cerimolia/cherimolia	<i>Annona cherimola</i>	
0163070			Guaiave/guave	<i>Psidium guajava</i>	
0163080			Ananas	<i>Ananas comosus</i>	Prodotto intero, senza corona
0163090			Frutti dell'albero del pane	<i>Artocarpus altilis</i>	
0163100			Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
0163110			Anona/graviola/guanabana	<i>Annona muricata</i>	
0163990			Altri (?)		
0200000	ORTAGGI FRESCI O CONGELATI				
0210000		Ortaggi a radice e tubero			Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti ferrosi
0211000		a) Patate		<i>Solanum tuberosum</i> subsp. <i>tuberosum</i>	
0212000		b) Ortaggi a radice e tubero tropicali			
0212010			Radici di cassava/manioca	<i>Manihot esculenta</i>	
0212020			Patate dolci	<i>Ipomoea batatas</i>	
0212030			Ignami	<i>Dioscorea</i> spp.	
0212040			Maranta/arrow root	<i>Maranta arundinacea</i>	
0212990			Altri (?)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213000		c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero			
0213010			Bietole	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	
0213020			Carote	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i>	
0213030			Sedano rapa	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>	
0213040			Barbaforte/rafano/cren	<i>Armoracia rusticana</i>	
0213050			Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i>	
0213060			Pastinaca	<i>Pastinaca sativa</i>	
0213070			Prezemmolo a grossa radice/ prezemmolo di Amburgo	<i>Petroselinum crispum</i> convar. <i>radicosum</i>	
0213080			Ravanelli	<i>Raphanus sativus</i> , gruppo dei ravanelli	
0213090			Salsefica	<i>Tragopogon porrifolius</i>	
0213100			Rutabaga	<i>Brassica napus</i> subsp. <i>napobrassica</i>	
0213110			Rape	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>	
0213990			Altri (?)		
0220000		Ortaggi a bulbo			Bulbi maturi, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (eccetto cipolline/cipolle verdi e cipollette)
0220010			Aglio	<i>Allium sativum</i>	
0220020			Cipolle	<i>Allium cepa</i> , gruppo delle cipolle comuni	
0220030			Scalogni	<i>Allium cepa</i> , gruppo Aggregatum; sin: <i>Allium ascalonicum</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0220040			Cipolline/cipolle verdi e cipollette	<i>Allium cepa</i> , gruppo delle cipolle comuni <i>Allium fistulosum</i>	Bulbi non maturi con pseudo steli, foglie e in alcuni casi germogli
0220990			Altri (?)		
0230000		Ortaggi a frutto			
0231000		a) Solanacee e malvacee			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo e (nel caso della specie del genere <i>Physalis</i>) dei sepali
0231010			Pomodori	<i>Lycopersicon esculentum</i>	
0231020			Peperoni	<i>Capsicum annuum</i>	
0231030			Melanzane	<i>Solanum melongena</i>	
0231040			Gombi	<i>Abelmoschus esculentus</i>	
0231990			Altri (?)		
0232000		b) Cucurbitacee con buccia commestibile			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0232010			Cetrioli	<i>Cucumis sativus</i>	
0232020			Cetriolini	<i>Cucumis sativus</i>	
0232030			Zucchine	<i>Cucurbita pepo</i> , gruppo delle zucchine	
0232990			Altri (?)		
0233000		c) Cucurbitacee con buccia non commestibile			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0233010			Meloni	<i>Cucumis melo</i>	
0233020			Zucche	<i>Cucurbita maxima</i>	
0233030			Cocomeri/angurie	<i>Citrullus vulgaris</i> , sin: <i>Citrullus lanatus</i>	
0233990			Altri (?)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0234000		d) Mais dolce		<i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i>	Grani (²) e pannocchie senza brattee
0239000		e) Altri ortaggi a frutto			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0240000		Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)			
0241000		a) Cavoli a infiorescenza			Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie
0241010			Cavoli broccoli	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	
0241020			Cavolfiori	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	
0241990			Altri (²)		
0242000		b) Cavoli a testa			Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste (eccetto i cavoletti di Bruxelles)
0242010			Cavoletti di Bruxelles	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	Soltanto i grumoli
0242020			Cavoli cappucci	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	
0242990			Altri (²)		
0243000		c) Cavoli a foglia			Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste
0243010			Cavoli cinesi/pe-tsai	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>	
0243020			Cavoli ricci	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i>	
0243990			Altri (²)	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0244000		d) Cavoli rapa		<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>	Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e detriti terrosi
0250000		Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			Prodotto intero, previa rimozione di radici, foglie guaste e detriti terrosi [eccetto il crescione e gli altri germogli e gemme, i prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) e l'erba cipollina]
0251000		a) Lattughe e insalate			
0251010			Dolcetta/valerianella/gallinella	<i>Valerianella locusta</i>	
0251020			Lattughe	<i>Lactuca sativa</i>	
0251030			Scarola/indivia a foglie larghe	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolia</i>	
0251040			Crescione e altri germogli e gemme	<i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i>	Prodotti interi della germinazione di semi propriamente detti (talvolta di tuberi o di bulbi) in acqua, terra o substrato idroponico, così come definiti nel parere scientifico dell'EFSA pubblicato nell'EFSA Journal 2011; 9(11):2424, pag. 9.
0251050			Barbarea	<i>Barbarea verna</i>	
0251060			Rucola	<i>Eruca sativa</i>	
0251070			Senape juncea	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>	
0251080			Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		Giovani foglie e piccioli di qualsiasi prodotto (comprese le brassicacee) raccolto fino allo stadio di ottava foglia vera
0251990			Altri (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0252000		b) Foglie di spinaci e simili			
0252010			Spinaci	<i>Spinacia oleracea</i>	
0252020			Portulaca/porcellana	<i>Portulaca oleracea</i>	
0252030			Bietole da foglia e da costa	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>	
0252990			Altri (?)		
0253000		c) Foglie di vite e foglie di specie simili		<i>Vitis vinifera</i>	
0254000		d) Crescione acquatico		<i>Nasturtium officinale</i>	
0255000		e) Cicoria Witloof/cicoria belga		<i>Cichorium intybus</i> , gruppo <i>Foliosum</i>	
0256000		f) Erbe fresche e fiori commestibili			
0256010			Cerfoglio	<i>Anthriscus cerefolium</i>	
0256020			Erba cipollina	<i>Allium schoenoprasum</i>	Foglie e germogli
0256030			Foglie di sedano	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	
0256040			Prezzemolo	<i>Petroselinum crispum</i>	
0256050			Salvia	<i>Salvia officinalis</i>	
0256060			Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	
0256070			Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	
0256080			Basilico e fiori commestibili	<i>Ocimum basilicum</i>	
0256090			Foglie di alloro/lauro	<i>Laurus nobilis</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0256100			Dragoncello	<i>Artemisia dracunculus</i>	
0256990			Altri (*)		
0260000		Legumi			Prodotto intero
0260010			Fagioli (con baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	
0260020			Fagioli (senza baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	
0260030			Piselli (con baccello)	<i>Pisum sativum</i>	
0260040			Piselli (senza baccello)	<i>Pisum sativum</i>	
0260050			Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> ; sin: <i>Lens esculenta</i>	
0260990			Altri (*)		
0270000		Ortaggi a stelo			Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici (eccetto i carciofi e il rabarbaro)
0270010			Asparagi	<i>Asparagus officinalis</i>	
0270020			Cardi	<i>Cynara cardunculus</i> , gruppo dei cardi	
0270030			Sedani	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>	
0270040			Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>azoricum</i>	
0270050			Carciofi	<i>Cynara cardunculus</i> , gruppo dei carciofi	L'intero capolino, compreso il ricettacolo
0270060			Porri	<i>Allium ampeloprasum</i> <i>ampeloprasum</i> , gruppo delle cipolline; sin: <i>Allium porrum</i> var. <i>sectivum</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0270070			Rabarbaro	<i>Rheum rhabarbarum</i>	Gambi, previa rimozione di radici e foglie
0270080			Germogli di bambù	<i>Bambusa vulgaris</i> <i>Phyllostachys edulis</i>	
0270090			Cuori di palma	<i>Bactris gasipaes</i> <i>Cocos nucifera</i> <i>Daemonorops jenkinsiana</i> <i>Euterpe edulis</i> <i>Euterpe oleracea</i>	
0270990			Altri (*)		
0280000		Funghi, muschi e licheni			Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi o del substrato
0280010			Funghi coltivati		
0280020			Funghi selvatici		
0280990			Muschi e licheni		
0290000		Alghe e organismi procarioti			
0300000	LEGUMI SECCHI				Semi essiccati
0300010			Fagioli	<i>Phaseolus vulgaris</i>	
0300020			Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> ; sin: <i>Lens esculenta</i>	
0300030			Piselli	<i>Pisum sativum</i>	
0300040			Lupini/semi di lupini	<i>Lupinus albus</i> subsp. <i>albus</i> <i>Lupinus angustifolius</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Lupinus luteus</i>	
				<i>Lupinus mutabilis</i>	
0300990			Altri (?)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				
0401000		Semi oleaginosi			Semi con guscio (ad eccezione di semi di arachide, semi di cotone, semi di ricino e altri)
0401010			Semi di lino	<i>Linum usitatissimum</i>	
0401020			Semi di arachide	<i>Arachis hypogaea</i>	Semi
0401030			Semi di papavero	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>somniferum</i>	
0401040			Semi di sesamo	<i>Sesamum indicum</i>	
0401050			Semi di girasole	<i>Helianthus annuus</i>	
0401060			Semi di colza	<i>Brassica napus</i> subsp. <i>napus</i>	
0401070			Semi di soia	<i>Glycine max</i>	
0401080			Semi di senape	<i>Brassica juncea</i>	
				<i>Brassica nigra</i>	
				<i>Sinapis alba</i>	
0401090			Semi di cotone	<i>Gossypium barbadense</i>	Con la filaccia
				<i>Gossypium herbaceum</i>	
0401100			Semi di zucca	<i>Cucurbita pepo</i> , gruppo <i>Styrian Hulless</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0401110			Semi di cartamo	<i>Carthamus tinctorius</i>	
0401120			Semi di borragine	<i>Borago officinalis</i>	
0401130			Semi di camelina/dorella	<i>Camelina sativa</i>	
0401140			Semi di canapa	<i>Cannabis sativa</i> subsp. <i>sativa</i> <i>Cannabis sativa</i> subsp. <i>spontanea</i>	
0401150			Semi di ricino	<i>Ricinus communis</i>	Prodotto intero, previa rimozione della capsula
0401990			Altri (*)		Semi o semi con guscio, a seconda delle caratteristiche della specie/varietà
0402000		Frutti oleaginosi			Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo (eccetto le olive da olio)
0402010			Olive da olio	<i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i>	Frutti interi, previa rimozione del peduncolo e dei detriti terrosi
0402020			Semi di palma	<i>Attalea maripa</i> <i>Elaeis guineensis</i> <i>Elaeis oleifera</i>	
0402030			Frutti di palma	<i>Attalea maripa</i> <i>Elaeis guineensis</i> <i>Elaeis oleifera</i>	
0402040			Capoc	<i>Ceiba pentandra</i>	
0402990			Altri (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0500000	CEREALI				Grani ⁽⁴⁾ (eccetto il riso)
0500010			Orzo	<i>Hordeum vulgare</i>	
0500020			Grano saraceno e altri pseudo-cereali	<i>Fagopyrum esculentum</i>	
0500030			Mais/granturco	<i>Zea mays</i>	
0500040			Miglio	<i>Panicum miliaceum</i>	
0500050			Avena	<i>Avena sativa</i>	
0500060			Riso	<i>Oryza sativa</i>	Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone
0500070			Segale	<i>Secale cereale</i>	
0500080			Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>	
0500090			Frumento	<i>Triticum aestivum</i>	
0500990			Altri ⁽²⁾		
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE				
0610000		Tè		<i>Camellia sinensis</i>	Foglie, steli e fiori essiccati, fermentati o altrimenti trattati
0620000		Chicchi di caffè		<i>Coffea arabica</i>	Chicchi verdi
				<i>Coffea canephora</i> ; sin: <i>Coffea robusta</i>	
				<i>Coffea liberica</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0630000		Infusioni di erbe da			Prodotto essiccato
0631000		a) Fiori			Fiori, senza steli e parti guaste (eccetto la camomilla)
0631010			Camomilla	<i>Chamaemelum nobile</i> ; sin: <i>Anthemis nobilis</i> <i>Matricaria recutita</i> ; sin: <i>Matricaria chamomilla</i>	Infiorescenze, compreso un quantitativo tecnicamente inevitabile di altre parti aeree
0631020			Ibisco/rosella	<i>Hibiscus sabdariffa</i>	
0631030			Rosa	<i>Rosa</i> spp.	
0631040			Gelsomino	<i>Jasminum officinale</i> <i>Jasminum sambac</i>	
0631050			Tiglio	<i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Tilia tomentosa</i> ; sin: <i>Tilia argentea</i>	
0631990			Altri (?)		
0632000		b) Foglie ed erbe			Foglie e parti aeree verdi, senza foglie guaste
0632010			Fragola	<i>Fragaria x ananassa</i>	
0632020			Rooibos	<i>Aspalathus linearis</i>	
0632030			Mate	<i>Ilex paraguayensis</i>	
0632990			Altri (?)		
0633000		c) Radici			Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi
0633010			Valeriana	<i>Valeriana officinalis</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0633020			Ginseng	<i>Panax ginseng</i> <i>Panax quinquefolius</i>	
0633990			Altri (?)		
0639000		d) Altre parti della pianta			
0640000		Semi di cacao		<i>Theobroma cacao</i>	Semi fermentati o essiccati, sgu- sciati
0650000		Carrube/pane di san Giovanni		<i>Ceratoria siliqua</i>	Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo
0700000	LUPPOLO			<i>Humulus lupulus</i>	Coni essiccati, anche sotto forma di granulato e di polvere non concen- trata
0800000	SPEZIE				Prodotto intero essiccato, tritato o polverizzato
0810000		Semi			
0810010			Anice verde	<i>Pimpinella anisum</i>	
0810020			Grano nero/cumino nero	<i>Bunium persicum</i>	
0810030			Sedano	<i>Apium graveolens</i>	
0810040			Coriandolo	<i>Coriandrum sativum</i>	
0810050			Cumino	<i>Cuminum cyminum</i>	
0810060			Aneto	<i>Anethum graveolens</i>	
0810070			Finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i>	
0810080			Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graectum</i>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0810090			Noce moscata	<i>Myristica fragrans</i>	
0810990			Altri (*)		
0820000		Frutta			
0820010			Pimenti (della Giamaica) pepe garofanato	<i>Pimenta dioica</i> ; sin: <i>Pimenta officinalis</i>	
0820020			Pepe di Sichuan	<i>Zanthoxylum</i> spp.	
0820030			Carvi	<i>Carum carvi</i>	
0820040			Cardamomo	<i>Elettaria cardamomum</i>	
0820050			Bacche di ginepro	<i>Juniperus communis</i>	
0820060			Pepe (nero, verde e bianco)	<i>Piper nigrum</i>	
0820070			Vaniglia	<i>Vanilla planifolia</i> ; sin: <i>Vanilla fragrans</i>	
0820080			Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>	
0820990			Altri (*)		
0830000		Spezie da corteccia			
0830010			Cannella	<i>Cinnamomum verum</i> ; sin: <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	
0830990			Altri (*)		
0840000		Spezie da radici e rizomi			
0840010			Liquirizia	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	
0840020			Zenzero (*)	<i>Zingiber officinale</i>	
0840030			Curcuma	<i>Curcuma longa</i> ; sin: <i>Curcuma domestica</i>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0840040			Barbaforte/rafano/cren (11)	<i>Armoracia rusticana</i>	
0840990			Altri (2)		
0850000		Spezie da boccioli			
0850010			Chiodi di garofano	<i>Syzygium aromaticum</i> ; sin: <i>Eugenia caryophyllata</i>	
0850020			Capperi	<i>Capparis spinosa</i>	
0850990			Altri (2)		
0860000		Spezie da pistilli di fiori			
0860010			Zafferano	<i>Crocus sativus</i>	
0860990			Altri (2)		
0870000		Spezie da arilli			
0870010			Macis	<i>Myristica fragrans</i>	
0870990			Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO				Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura (eccetto le canne da zucchero)
0900010			Barbabietole da zucchero	<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i>	
0900020			Canne da zucchero	<i>Saccharum officinarum</i>	Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici
0900030			Radici di cicoria	<i>Cichorium intybus</i> , gruppo <i>Sativum</i>	
0900990			Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				
1010000		Prodotti ottenuti da			Prodotto intero (eccetto il muscolo)
1011000		a) Suini		<i>Sus scrofa</i>	
1011010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1011020			Grasso		
1011030			Fegato		
1011040			Rene		
1011050			Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990			Altri (²)		
1012000		b) Bovini		<i>Bos primigenius taurus</i>	
1012010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1012020			Grasso		
1012030			Fegato		
1012040			Rene		
1012050			Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990			Altri (²)		
1013000		c) Ovini		<i>Ovis arcticus</i>	
1013010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1013020			Grasso		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1013030			Fegato		
1013040			Rene		
1013050			Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990			Altri (?)		
1014000		d) Caprini		<i>Capra aegagrus hircus</i>	
1014010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1014020			Grasso		
1014030			Fegato		
1014040			Rene		
1014050			Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990			Altri (?)		
1015000		e) Equidi		<i>Equus spp.</i>	
1015010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1015020			Grasso		
1015030			Fegato		
1015040			Rene		
1015050			Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990			Altri (?)		
1016000		f) Pollame			
1016010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1016020			Grasso		
1016030			Fegato		
1016040			Rene		
1016050			Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990			Altri (?)		
1017000		g) Altri animali terrestri d'allevamento			
1017010			Muscolo		Carne dopo la rimozione del grasso asportabile
1017020			Grasso		
1017030			Fegato		
1017040			Rene		
1017050			Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990			Altri (?)		
1020000		Latte			Prodotto intero, sulla base di un te- nore di materia grassa del 4 % in peso (?)
1020010			Bovini	<i>Bos primigenius taurus</i>	
1020020			Ovini	<i>Ovis aries</i>	
1020030			Caprini	<i>Capra aegagrus hircus</i>	
1020040			Equini	<i>Equus caballus</i>	
1020990			Altri (?)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1030000		Uova di volatili			Prodotto intero, previa rimozione del guscio ⁽⁶⁾
1030010			Galline	<i>Gallus gallus</i>	
1030020			Anatre	<i>Anas platyrhynchos</i>	
1030030			Oche	<i>Anser anser</i>	
1030040			Quaglie	<i>Coturnix coturnix</i>	
1030990			Altri ⁽²⁾	<i>Coturnix japonica</i>	
1040000		Miele e altri prodotti dell'apicoltura ⁽⁷⁾		N.A.	
1050000		Anfibi e rettili			
1060000		Animali invertebrati terrestri			
1070000		Animali vertebrati terrestri selvatici			
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE ⁽⁸⁾				
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI ⁽⁸⁾				
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI ⁽⁸⁾				

N.A. Non applicabile.

⁽¹⁾ Gli LMR non si applicano ai prodotti o a loro parti che, per loro caratteristiche e natura, sono utilizzati esclusivamente come ingredienti di mangimi finché non siano fissati LMR distinti nella categoria specifica 12000000.

⁽²⁾ Il termine "Altri" comprende i prodotti non esplicitamente menzionati negli altri codici dello stesso gruppo o sottogruppo, nelle colonne "Prodotto principale del gruppo o del sottogruppo" della parte A e "Altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR" della parte B.



- (⁵) I semi sono definiti come grani interi compresa la crusca.
- (⁶) I semi sono definiti come grani interi compresa la crusca. In linea con la definizione concordata durante la riunione del CCPR (comitato Codex sui residui di antiparassitari) nel 2016, per le specie e le varietà nelle quali non è possibile rimuovere (completamente) i tegumenti mediante battitura (ad es. orzo, avena, spelta, grano saraceno, alcuni pseudo-cereali), la parte di prodotto alla quale si applicano gli LMR è definita come "seme con (tracce di) tegumenti rimanenti".
- (⁷) In tutti i casi i valori di LMR sono espressi in mg/kg di latte crudo. Se la definizione del residuo è contrassegnata come liposolubile (con lettera F), l'LMR si basa sul latte vaccino crudo con un tenore di materia grassa del 4 % in peso; nel caso del latte crudo di altre specie, il valore LMR è adeguato proporzionalmente a seconda del contenuto in materia grassa del latte crudo di tali specie.
- (⁸) In tutti i casi i valori di LMR sono espressi in mg/kg di uova. Se la definizione del residuo è contrassegnata come liposolubile (con lettera F), l'LMR si basa sulle uova di gallina con un tenore di materia grassa del 10 % in peso; per le uova di altre specie, il valore LMR è adeguato proporzionalmente a seconda del contenuto in materia grassa delle uova di tali specie, se il tenore di materia grassa è superiore al 10 % in peso.
- (⁹) Nessun LMR è applicabile ad altri prodotti dell'apicoltura finché i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati all'interno di questo gruppo.
- (¹⁰) Nessun LMR è applicabile finché i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati all'interno di questa categoria.
- (¹¹) Nessun LMR è applicabile finché i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati all'interno di questa categoria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
- (¹²) A decorrere dal 1° gennaio 2020, il livello massimo di residui applicabile allo zenzero (*Zingiber officinale*) nel gruppo delle spezie (codice 0840020) è quello fissato per le radici di zenzero (*Zingiber officinale*) nell'allegato 1, parte B (codice 0213040-006, uguale a quello del barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura), a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (¹³) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


PARTE B

Altri prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1


Riferimenti alla parte A		Altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR (¹)	
Categoria	Numero di codice	Prodotto principale del gruppo o del sottogruppo oppure Nome del gruppo o del sottogruppo	Numero di codice
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	0110010	Pompelmi	0110010-001
			0110010-002
			0110010-003
			0110010-004
			0110010-005
			0110010-990
			(5)
			(6)
			Amanatsu
			Pomeli
			Sweetie/orobianchi
			Tangelolo
			Tangelo (eccetto minneola)/ugli®
			Altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove
			Citrus natsudaidai
			Citrus maxima; sin: Citrus grandis
			Citrus grandis x Citrus paradisi
			Citrus paradisi x tangelo
			Citrus tangelo
			Nomi scientifici




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0110020	Arance dolci	0110020-001	Bergamotti	<i>Citrus bergamia</i>
			0110020-002	Arance amare	<i>Citrus aurantium</i>
			0110020-003	Arance sanguigne	<i>Citrus sinensis</i>
			0110020-004	Arance Cara Cara/havel a polpa rossa	<i>Citrus sinensis</i>
			0110020-005	Chinotti	<i>Citrus myrtifolia</i>
			0110020-006	Arance trifogliate	<i>Poncirus trifoliata</i>
			0110020-990	Altri ibridi di <i>Citrus sinensis</i> , non specificati altrove	
	0110030	Limoni	0110030-001	Cedri mani di Buddha	<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactyla</i>
			0110030-002	Cedri	<i>Citrus medica</i>
	0110040	Limette/limo	0110040-001	Limette palestinesi/limette del patriarca	<i>Citrus limettoides</i>
			0110040-002	Limette Kaffir	<i>Citrus hystrix</i>
			0110040-003	Limette	<i>Citrus limetta</i>
			0110040-004	Limette di Tahiti/limette persiane	<i>Citrus latifolia</i>
			0110040-005	Limequat	<i>Citrus aurantiifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.
	0110050	Mandarini	0110050-001	Calamondini	<i>Citrus madurensis</i>
			0110050-002	Clementine	<i>Citrus clementina</i>
			0110050-003	Mandarini cleopatra	<i>Citrus retini</i>
			0110050-004	Minneola	<i>Citrus tangelo</i>
			0110050-005	Mandarini satsuma/clausellina	<i>Citrus unshiu</i>
			0110050-006	Tangerini	<i>Citrus tangerina</i>
			0110050-007	Mandarini	<i>Citrus nobilis</i>
			0110050-990	Altri ibridi di <i>Citrus reticulata</i> , non specificati altrove	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0120010	Mandorle dolci	0120010-001	Mandorle di albicocche	<i>Armeniaca vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus armeniaca</i>
			0120010-002	Mandorle amare	<i>Amygdalus communis</i> var. <i>amara</i> ; sin: <i>Prunus dulcis</i>
			0120010-003	Noci di canario	<i>Canarium harveyi</i>
			0120010-004	Okari nut	<i>Terminalia kaernbochii</i>
			0120010-005	Noce pili	<i>Canarium ovatum</i>
	0120050	Noci di cocco	0120050-001	Noci di areca/noci di betel	<i>Areca catechu</i>
	0120060	Nocciole	0120060-001	Ghiande	<i>Quercus</i> spp.
			0120060-002	Frutti del nocciolo lungo/nocciole di Dalmazia	<i>Corylus maxima</i>
	0120080	Noci di pecan	0120080-001	Frutti del nocce bianco d'America/nocce americano/nocce pecan	<i>Carya ovata</i>
	0120090	Pinoli	0120090-001	Pinoli di specie diverse dalla <i>Pinus pinea</i>	<i>Pinus cembra</i>
			0120090-002		<i>Pinus gerardiana</i>
			0120090-003		<i>Pinus koraiensis</i>
			0120090-004		<i>Pinus sibirica</i>
			0120090-005		<i>Pinus pumila</i>
			0120090-006		<i>Pinus yunnanensis</i>
			0120090-007		<i>Pinus wallichiana</i>
			0120090-990	Altre specie del genere <i>Pinus</i> , non specificate altrove	
	0130010	Mele	0130010-001	Mele selvatiche	<i>Malus sylvestris</i>
			0130010-002	Tejocote	<i>Crataegus mexicana</i>
	0130020	Pere	0130020-001	Nashi/pere asiatiche	<i>Pyrus pyrifolia</i>
			0130020-002	Pere selvatiche	<i>Pyrus pyraeaster</i>
			0130020-003	Ya pear/pere bianche cinesi	<i>Pyrus bretschneideri</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0130030	Cotogne	0130030-001	Cotogne cinesi	<i>Pseudoydonia sinensis</i>
	0140010	Albicocche	0130030-002	Cotogne giapponesi	<i>Chaenomeles japonica</i>
			0140010-001	Albicocche giapponesi	<i>Prunus mume</i>
	0140020	Ciliege (dolci)	0140010-002	Nectacot	<i>Prunus armeniaca</i> x <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
			0140020-001	Ciliege nere	<i>Prunus serotina</i> var. <i>serotina</i>
			0140020-002	Frutti del <i>Prunus capuli</i> , <i>capulin</i> , Ciliegio tardivo, Prugnolo tardivo	<i>Prunus serotina</i> var. <i>capuli</i>
			0140020-003	Ciliege della Virginia	<i>Prunus virginiana</i>
			0140020-004	Cornioli	<i>Cornus mas</i>
			0140020-005	Ciliege di Nanchino	<i>Prunus tomentosa</i>
			0140020-006	Agriotte/visciole/amarene	<i>Cerasus vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus cerasus</i>
	0140030	Pesche	0140030-001	Pesche tabacchiera	<i>Prunus persica</i> var. <i>plabycarpa</i>
			0140030-002	Pesche noci	<i>Persica vulgaris</i> var. <i>nectarina</i> ; sin: <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
			0140030-990	Altri ibridi di <i>Persica vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus persica</i> , non specificati altrove	
	0140040	Prugne	0140040-001	Susine americane	<i>Prunus americana</i>
			0140040-002	Frutti del <i>Prunus maritima</i>	<i>Prunus maritima</i>
			0140040-003	Ciliege susine/mirabolane	<i>Prunus cerasifera</i>
			0140040-004	Susine chickasaw	<i>Prunus angustifolia</i>
			0140040-005	Giugiole cinesi/datteri cinesi/datteri rossi cinesi	<i>Ziziphus jujuba</i> ; sin: <i>Ziziphus zizyphus</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0140040-006	Susine damaschine/prugnole da siepe	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>rotunda</i> ; sin: <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>italica</i>
			0140040-007	Susine regina Claudia	<i>Prunus domestica</i> var. <i>italica</i> ; sin: <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>rotunda</i>
			0140040-008	Susine giapponesi	<i>Prunus salicina</i>
			0140040-009	Frutti del <i>Prunus subcordata</i>	<i>Prunus subcordata</i>
			0140040-010	Mirabelle	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i>
			0140040-011	Plumcot	<i>Prunus domestica</i> x <i>Prunus armeniaca</i>
			0140040-012	Susine Nadia®	<i>Prunus salicina</i> x <i>Prunus avium</i>
			0140040-013	Prugnole selvatiche	<i>Prunus spinosa</i>
	0151010	Uve da tavola	0151010-001	Kiwi buccia liscia/mini kiwi	<i>Actinidia arguta</i>
			0151010-002	Bacche di Schisandra/bacche dai cinque sapori	<i>Schisandra chinensis</i>
	0151020	Uve da vino	0151020-001	Uva della vite dell'Amur	<i>Vitis amurensis</i>
			0151020-002	Uva della vite moscatina	<i>Vitis rotundifolia</i>
	0152000	Fragole	0152000-001	Fragole moscate	<i>Fragaria moschata</i>
			0152000-002	Fragoline di bosco/fragole comuni	<i>Fragaria vesca</i>
	0153020	More selvatiche	0153020-001	Boysenberry	<i>Rubus</i> x <i>loganobaccus</i> x <i>Rubus fruticosus</i> / <i>Rubus ursinus</i> x <i>Rubus idaeus</i>
			0153020-002	More-lamponi	<i>Rubus</i> x <i>loganobaccus</i>
			0153020-003	Olaliberry	<i>Rubus</i> x <i>loganobaccus</i> x <i>Rubus ursinus</i> var. <i>young</i>
			0153020-004	Salmonberry	<i>Rubus spectabilis</i>
			0153020-005	Tayberry/ibrido mora-lampone	<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i> x <i>Rubus idaeus</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0153020-006	Thimbleberry	<i>Rubus parviflorus</i>
			0153020-007	Youngberry	<i>Rubus ursinus</i> var. <i>young</i>
			0153020-990	Altre specie e altri ibridi del genere <i>Rubus</i> , non specificati altrove	
	0153030	Lamponi (rossi e gialli)	0153030-001	More artiche/lamponi artici	<i>Rubus arcticus</i>
			0153030-002	Lamponi neri	<i>Rubus occidentalis</i>
			0153030-003	Lamponi cinesi	<i>Rubus coreanus</i>
			0153030-004	Lamponi coreani	<i>Rubus crataegifolius</i>
			0153030-005	Ibroidi di lampono artico	<i>Rubus idaeus</i> x <i>Rubus arcticus</i>
			0153030-006	Uva giapponese	<i>Rubus phoenicolasius</i>
	0154010	Mirtilli	0154010-001	Bacche di aronia (nera, viola e rossa)	<i>Aronia arbutifolia</i>
			0154010-002		<i>Aronia melanocarpa</i>
			0154010-003		<i>Aronia prunifolia</i>
			0154010-004	Uva ursina, sommacco di Russia	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
			0154010-005	Mirtilli neri/mirtilli europei	<i>Vaccinium myrtillus</i>
			0154010-006	Mirtilli blu	<i>Vaccinium uliginosum</i>
			0154010-007	Bacche del crespino comune	<i>Berberis vulgaris</i>
			0154010-008	Ribes aureo/ribes dorato/ribes giallo	<i>Ribes aureum</i>
			0154010-009	Caprifogli cerulei	<i>Lonicera caerulea</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0154010-010	Bacche di <i>gaylussacia</i>	<i>Vaccinium parvifolium</i>
			0154010-011	<i>Ribes Josta</i>	<i>Ribes × nidigrolaria</i>
			0154010-012	Bacche di <i>amelanchier</i>	<i>Amelanchier lamareckii</i>
			0154010-013	Bacche di mirto	<i>Myrtus communis</i>
			0154010-014	Bacche di <i>Acrotriche depressa</i>	<i>Acrotriche depressa</i>
			0154010-015	Mirtilli rossi	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> var. <i>vitis-idaea</i>
			0154010-016	Mirtilli rossi/ave di monte	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> var. <i>minus</i>
			0154010-017	Bacche di <i>Gaultheria shallon</i>	<i>Gaultheria shallon</i>
			0154010-018	Bacche di olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
			0154010-019	Frutti del pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>
			0154010-020	Bacche di <i>Ugni molinae</i>	<i>Ugni molinae</i>
			0154010-021	Worcesterberry	<i>Ribes divaricatum</i>
			0154010-990	Altre specie e altri ibridi dei generi <i>Ribes</i> e <i>Vaccinium</i> , non specificati altrove	
			0154020-001	Camemori/lamponi artici	<i>Rubus chamaemorus</i>
	0154020	Mirtilli giganti americani	0154020-002	Bacche di empetro	<i>Empetrum camesii</i>
			0154020-003		<i>Empetrum hermaphroditum</i>
			0154020-004		<i>Empetrum nigrum</i>
			0154020-005		<i>Empetrum rubrum</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0154020-006	Bacche di <i>Kunzea pomifera</i>	<i>Kunzea pomifera</i>
			0154020-007	Bacche di pernice	<i>Mitchella repens</i>
			0154020-008	Bacche di ossicocco/mirtilli palustri	<i>Vaccinium oxycoccos</i>
	0154080	Bacche di sambuco	0154080-001	Bacche di mirica	<i>Morella rubra</i>
			0154080-002	Bacche di <i>Shepherdia argentea</i>	<i>Shepherdia argentea</i>
			0154080-003	Bacche di Ci	<i>Maclura tricuspidata</i>
			0154080-004	Bacche di ebbio/bacche di sambuchella	<i>Sambucus ebulus</i>
			0154080-005	Bacche di viburno palla di neve	<i>Viburnum opulus</i>
			0154080-006	Bacche di biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
			0154080-007	Bacche di biancospino europeo	<i>Crataegus laevigata</i> ; sim: <i>Crataegus oxyacantha</i>
			0154080-008	Frutti di <i>Grewia asiatica</i>	<i>Grewia asiatica</i>
			0154080-009	<i>Grewia asiatica</i>	<i>Syzygium luehmumii</i>
			0154080-010	Bacche di sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
			0154080-011	Bacche di saskatoon	<i>Amelanchier alnifolia</i>
			0154080-012	Olive di Boemia	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
			0154080-013	Bacche del sorbo	<i>Sorbus domestica</i>
			0154080-014	Sambuco di montagna/sambuco rosso	<i>Sambucus racemosa</i>
	0161010	Datteri	0161010-001	Bacche di acai	<i>Euterpe oleracea</i>
			0161010-002	Frutti dell'astrocario/frutti del tucum	<i>Astrocaryum vulgare</i>
			0161010-003	Frutti della palma Dum	<i>Hyphaene thebaica</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0161030	Olive da tavola	0161030-001	Olive nere di Cina	<i>Canarium tramdenum</i>
			0161030-002	Olive bianche di Cina	<i>Canarium album</i>
			0161030-003	Datteri del deserto	<i>Balanites aegyptiacus</i>
	0161040	Kumquat	0161040-002	Kumquat marumi	<i>Fortunella japonica</i>
			0161040-003	Kumquat nagami	<i>Fortunella margarita</i>
			0161040-990	Altre specie e altri ibridi del genere <i>Fortunella</i> , non specificati altrove	
	0161050	Carambole	0161050-001	Ambarelle	<i>Spondias cytherea</i>
			0161050-002	Frutti di amalaki	<i>Phyllanthus emblica</i>
			0161050-003	Babachi	<i>Vasconcellea × heilbornii</i>
			0161050-004	Carambola piccola	<i>Averrhoa bilimbi</i>
			0161050-005	Frutta di acagiù	<i>Anacardium occidentale</i>
			0161050-006	Giuggiole indiane	<i>Ziziphus mauritiana</i>
			0161050-007	Frutti di Jaboticaba	<i>Myrciaria cauliflora</i>
			0161050-008	Pomi di Malaya	<i>Syzygium malaccense</i>
			0161050-009	Mombini della Malesia	<i>Spondias pinnata</i>
			0161050-010	Manghi-prugna	<i>Bouea macrophylla</i>
			0161050-011	Frutti di carissa/prugne del Natal	<i>Carissa macrocarpa</i> ; sin: <i>Carissa grandiflora</i>
			0161050-012	Frutti del Noni	<i>Morinda citrifolia</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0161050-013	Melarose	<i>Syzygium jambos</i>
			0161050-014	Giocote	<i>Spondias purpurea</i>
			0161050-015	Santol	<i>Sandoricum koetjape</i>
	0161070	Jambul/jambolan	0161070-001	Frutti dell'acerola/ciliegie delle Antille	<i>Malpighia glabra</i>
			0161070-002	Corbezzole	<i>Arbutus unedo</i>
			0161070-003	Frutti del camu camu	<i>Myrciaria dubia</i>
			0161070-004	Bacche di <i>Carissa carandas</i>	<i>Carissa carandas</i>
			0161070-005	Prugne icaco	<i>Chrysobalanus icaco</i>
			0161070-006	Ciliegie del Brasile/grumichama	<i>Eugenia dombeyi</i> ; sin: <i>Eugenia brasiliensis</i>
			0161070-007	Cagià/giobo/tapiriba	<i>Spondias mombin</i>
			0161070-008	Java apple	<i>Syzygium samarangense</i>
			0161070-009	Frutti di <i>Phyllanthus acidus</i>	<i>Phyllanthus acidus</i> ; sin: <i>Phyllanthus distichus</i>
			0161070-010	Frutti della coccoloba	<i>Coccoloba uvifera</i>
			0161070-011	Ciliegie del Suriname	<i>Eugenia uniflora</i>
			0161070-012	Pomi d'acqua	<i>Syzygium aqueum</i>
			0161070-013	Bacche di <i>Syzygium cordatum</i>	<i>Syzygium cordatum</i>
			0161070-014	Frutti del <i>Syzygium guineense</i>	<i>Syzygium guineense</i>
	0162020	Litci	0162020-001	Longan	<i>Dimocarpus longan</i>
			0162020-002	Marula	<i>Sclerocarya birrea</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0162020-003	Salak	Salacca zalacca; sin: Salacca edulis
			0162020-004	Melicocche	Melicoccus bijugatus
			0162020-005	Cotogno del bengala/mela di legno	Aggle marmelos
	0162030	Frutti della passione/maracuja	0162030-001	Banane passionfruit/curuba	Passiflora mollissima
			0162030-002	Bacche di passiflora quadrangolare	Passiflora quadrangularis
			0162030-003	Granadilla	Passiflora ligularis
			0162030-004	Frutti del filodendro/della pianta del pane americana	Monstera deliciosa
			0162030-005	Frutti della Passiflora alata	Passiflora alata
	0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0162040-001	Pitahaya/pitaya/frutti del drago	Hylocereus undatus
			0162040-002	Pitaya rosse	Hylocereus triangularis
			0162040-003	Frutti del saguaro	Carnegiea gigantea
			0162040-004	Pitaya gialle	Hylocereus megalanthus; sin: Senlenicereus megalanthus
	0162060	Cachi di Virginia	0162060-001	Zapote nero	Diospyros dignya
			0162060-002	Zapote verde	Pouteria viridis
			0162060-003	Zapote bianco	Casimiroa edulis
			0162060-004	Canistel/zapote giallo	Pouteria campechiana
	0163010	Avocado	0163010-001	Avocado da olio	Persea americana




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0163020	Banane	0163020-001	Banane Cavendish	<i>Musa acuminata</i>
			0163020-002		<i>Musa balbisiana</i>
			0163020-003		<i>Musa acuminata</i> x <i>Musa balbisiana</i>
			0163020-004	Banane nane/banane fico	<i>Musa acuminata</i>
			0163020-005	Banane plantano (banane da cuocere)	<i>Musa acuminata</i>
			0163020-006		<i>Musa balbisiana</i>
			0163020-007		<i>Musa acuminata</i> x <i>Musa balbisiana</i>
	0163040	Papaie	0163040-001	Akee/mele di akee	<i>Blighia sapida</i>
			0163040-002	Feijoa	<i>Acca sellowiana</i> ; sin: <i>Feijoa sellowiana</i>
			0163040-003	Langsat	<i>Lansium domesticum</i>
			0163040-004	Mangostani	<i>Garcinia mangostana</i>
			0163040-005	Lulo	<i>Solanum quitense</i>
			0163040-006	Asimina/paw-paw/banano del Nord	<i>Asimina triloba</i>
			0163040-007	Tamarillo	<i>Cyphomandra betacea</i> ; sin: <i>Solanum betaceum</i>
	0163060	Cerimolia/cherimolia	0163060-001	Feronie	<i>Limonia acidissima</i>
			0163060-002	Ilama	<i>Annona diversifolia</i>
			0163060-003	Mammey zapote	<i>Pouteria sapota</i>
			0163060-004	Frutti della <i>Geripia americana</i>	<i>Geripia americana</i>
			0163060-005	Lichi dorati	<i>Nephelium mutabile</i>
			0163060-006	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0163060-007	Sapodilla/sapotiglia	<i>Mamillaria zapota</i>
			0163060-008	Mele cannella/sweetsop	<i>Ammonia squamosa</i>
			0163060-009	Cachirnan/cuore di bue	<i>Ammonia reticulata</i>
	0163070	Guaiave/guave	0163070-001	Guave della Guinea	<i>Psidium guineense</i>
			0163070-002	Guave fragola	<i>Psidium cattleianum</i> ; sin: <i>Psidium littorale</i>
			0163070-003	Frutti dello <i>Psidium friedrichsthalianum</i> /Costarican Guavas	<i>Psidium friedrichsthalianum</i>
			0163070-004	Guayabillo/frutti dello <i>Psidium sartorianum</i>	<i>Psidium sartorianum</i>
			0163070-005	Para guave	<i>Psidium acutangulum</i>
	0163090	Frutti dell'albero del pane	0163090-001	Frutta di jack/pane di scimmia	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
			0163090-990	Altre specie del genere <i>Artocarpus</i> , non specificate altrove	
	0211000	Sottogruppo a) Patate	0211000-001	<i>Solanum andigena</i>	<i>Solanum tuberosum</i> subsp. <i>andigena</i>
	0212010	Radici di cassava/manioca	0212010-001	Malanga	<i>Xanthosoma violaceum</i>
			0212010-002	Achira	<i>Canna indica</i> ; sin: <i>Canna edulis</i>
			0212010-003	Sechio/chayote	<i>Sechium edule</i>
			0212010-004	Tari	<i>Colocasia esculenta</i> var. <i>esculenta</i>
			0212010-005	Colocasia/ari d'Egitto	<i>Colocasia esculenta</i> var. <i>antiquorum</i>
			0212010-006	Glucomannano	<i>Amorphophallus konjac</i>
			0212010-007	Orecchie d'elefante/tannia/tajer	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	021 2030	Ignami	0212030-001	Tuberi di igname/fagioli patata/jicama	<i>Pachyrhizus tuberosus</i>
			0212030-002	Glicini tuberosi	<i>Apios americana</i>
			0212030-003	Alhipa	<i>Pachyrhizus alhipa</i>
			0212030-004	Jicama del Messico	<i>Pachyrhizus erosus</i>
	021 2040	Maranta/arrowroot	0212040-001	Radici di loto	<i>Nelumbo nucifera</i>
			0212040-002	Castagna d'acqua cinese	<i>Eleocharis dulcis</i>
	021 3020	Carote	0213020-001	Varietà di carote colorate	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i>
			0213020-002	Baby carote	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i>
	021 3040	Barbaforte/rafano/cren	0213040-001	Radici di dente di leone/tarassaco	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> ; sin: <i>Taraxacum officinale</i>
			0213040-002	Radici di genziana	<i>Gentiana lutea</i>
			0213040-003	Galanga minore/galanga dell'Indonesia	<i>Kaempferia galanga</i>
			0213040-004	Krachai/zenzero cinese	<i>Boesenbergia rotunda</i>
			0213040-005	Radici di galanga	<i>Alpinia galanga</i>
					<i>Alpinia officinarum</i>
					<i>Kaempferia galanga</i>
					<i>Boesenbergia rotunda</i>
			0213040-006	Radici di zenzero	<i>Zingiber officinale</i>
			0213040-007	Galanga	<i>Alpinia galanga</i>
			0213040-008	Galanga minore	<i>Alpinia officinarum</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0213040-009	Radici di iris	<i>Iris germanica</i>
			0213040-010	Wasabi	<i>Iris pallida</i>
	0213050	Topinambur	0213050-001	Tuberine	<i>Eutrema wasabi</i> ; sin: <i>Eutrema japonica</i>
			0213050-002	Mashua	<i>Stachys affinis</i>
			0213050-003	Ossalide tuberosa/Oca	<i>Tropaeolum tuberosum</i>
			0213050-004	Elianto	<i>Oxalis tuberosa</i>
			0213050-005	Cicerchia tuberosa/pisello tuberoso	<i>Helianthus strumosus</i>
	0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	0213070-001	Radici di angelica	<i>Lathyrus tuberosus</i>
			0213070-002	Radici di tragoselino beccchino	<i>Angelica archangelica</i>
			0213070-003	Radici di levistico	<i>Pimpinella saxifraga</i>
			0213070-004	Radici di ortica	<i>Levisticum officinale</i>
			0213070-005	Altre specie del genere <i>Urtica</i> , non specificate altrove	<i>Urtica dioica</i>
			0213070-006	Cerfogli bulbosi/cerfogli tuberosi	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>
	0213080	Ravanelli	0213080-001	Ramolacci neri/ramolacci d'inverno	<i>Raphanus sativus</i>
			0213080-002	Daikon/ravanelli bianchi/ravanelli giapponesi	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>longipinnatus</i>
			0213080-003	Radici di maca	<i>Lepidium meyenii</i>
			0213080-004	Ravanelli tondi	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i>
			0213080-005	Ciperi dolci	<i>Cyperus esculentus</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0213090	Salsefritta	0213090-001	Bardane maggiori	<i>Arctium lappa</i>
			0213090-002	Radici di rapanzolo	<i>Campanula rapunculus</i>
			0213090-003	Scorzonere di Spagna	<i>Scorzonera hispanica</i>
			0213090-004	Sisari	<i>Sium sisarum</i>
			0213090-005	Cardogne comuni/scorzobianche	<i>Scolymus hispanicus</i>
	0213110	Rape	0213110-001	Senape indiana	<i>Brassica juncea</i> subsp. <i>napiiformis</i>
	0220010	Aglie	0220010-001	<i>Allium obliquum</i>	<i>Allium obliquum</i>
	0220020	Cipolle	0220020-001	Cipollotto Nocerino (DOP)	<i>Allium cepa</i> , gruppo delle cipolle comuni
			0220020-002	Cipolline	<i>Allium ampeloprasum ampeloprasum</i> , gruppo dei porri; sin: <i>Allium porrum</i>
			0220020-003	Rakkyo	<i>Allium chinense</i>
			0220020-004	Cipolle argentate/cipolline sottaceto	<i>Allium cepa</i> , gruppo delle cipolle comuni
	0220030	Scalogni	0220030-001	Scalogni grigi comuni	<i>Allium oschaninii</i>
			0220030-002	Scalogni persiani	<i>Allium stipitatum</i>
	0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0220040-001	Aglie da taglio	<i>Allium × proliferum</i> ; sin: <i>Allium cepa</i> var. <i>proliferum</i>
			0220040-002	Aglie verdi	<i>Allium sativum</i> (non maturo)
	0231010	Pomodori	0231010-001	Alchechengi/lanterne cinesi/ciliegine	<i>Physalis alkekengi</i>
			0231010-002	Alchechengi peruviani/alchechengi gialli	<i>Physalis peruviana</i>
			0231010-003	Pomodori ciliegia	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i>
			0231010-004	Alchechengi/pomodori fragola	<i>Physalis grisea</i> ; sin: <i>Physalis edulis</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0231010-005	Bacche di Goji/wolfberry	<i>Lycium barbarum</i>
			0231010-006		<i>Lycium chinense</i>
			0231010-007	Pomodori litchi	<i>Solanum sisymbriifolium</i>
			0231010-008	Pomodori piriformi	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>pyriforme</i>
			0231010-009	Pomodorini del Nuovo Messico	<i>Physalis philadelphica</i>
	0231020	Peperoni	0231020-001	Peperoni piccanti	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>annuum</i>
					<i>Capsicum baccatum</i>
					<i>Capsicum chinense</i>
					<i>Capsicum frutescens</i>
					<i>Capsicum pubescens</i>
	0231030	Melanzane	0231030-001	Melanzane africane/antroewa	<i>Solanum macrocarpon</i>
			0231030-002	Melanzane rosse	<i>Solanum aethiopicum</i>
			0231030-003	Pepini	<i>Solanum muricatum</i>
			0231030-004	Stramonio comune	<i>Solanum incanum</i>
			0231030-005	Morelle della Giamaica	<i>Solanum thorum</i>
			0231030-006	<i>Solanum aviculare</i>	<i>Solanum aviculare</i>
	0232010	Cetrioli	0232010-001	Tortarelli/meloni-cetriolo/armeni	<i>Cucumis melo</i> var. <i>flexuosus</i>
			0232010-002	Cetrioli	<i>Cucumis sativus</i>
	0232020	Cetriolini	0232020-001	Cetrioli americani/angurie delle Antille/cocomeri angurie	<i>Cucumis anguria</i> subsp. <i>anguria</i>
	0232030	Zucchine	0232030-001	Luffa diamante/teroi	<i>Luffa acutangula</i>
			0232030-002	Cucuzze	<i>Lagenaria siceraria</i>
			0232030-003	Sechi/chayote/saiotte/zucchette	<i>Sechium edule</i>
			0232030-004	Kundru/Coccinia grandis	<i>Coccinia grandis</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0232030-005	Parwal	<i>Trichosanthes dioica</i>
			0232030-006	Zucchette cinesi	<i>Trichosanthes cucumerina</i> var. <i>anguina</i>
			0232030-007	Balsamini lunghi/sopropro bitter melon/mar-mordica	<i>Momordica charantia</i>
			0232030-008	Zucche/zucchine	<i>Cucurbita pepo</i>
	0233010	Meloni	0233010-001	Kiwano	<i>Cucumis metuliferus</i>
	0233020	Zucche	0233020-001	Zucche della specie <i>moschata</i>	<i>Cucurbita moschata</i>
			0233020-002	Meloni d'inverno	<i>Benincasa hispida</i>
			0233020-003	Zucche della specie <i>maxima</i> (varietà tardive)	<i>Cucurbita maxima</i>
	0234000	Sottogruppo d) Mais dolce	0234000-001	Baby mais	<i>Zea mays</i>
	0241010	Cavoli broccoli	0241010-001	Cavoli broccoli/cavoli romani	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>
			0241010-002	Broccoli cinesi/kai-lan	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>alboglabra</i>
			0241010-003	Choi sum	<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>
			0241010-004	Rapini/brocceletti di rapa/cime di rapa/fria-rtelli	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>sylvestris</i>
	0241020	Cavolfiori	0241020-001	Cavolfiori "Romanesco"	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>
	0242010	Cavoleriti di Bruxelles	0242010-001	Flower Sprout	<i>xBrassica oleracea</i>
	0242020	Cavoli cappucci	0242020-001	Cavoli cappucci appuntiti	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>
			0242020-002	Cavoli cappucci rossi	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i>
			0242020-003	Cavoli verza	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabatuda</i>
			0242020-004	Cavoli cappucci bianchi	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i>
	0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0243010-001	Cavoli cinese a foglia liscia/tai goo choy	<i>Brassica rapa</i> var. <i>rosularis</i>
			0243010-002	Senape indiana	<i>Brassica juncea</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0243010-003	Komatsuma/senape spinacio	<i>Brassica perviridis</i>
			0243010-004	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>nipposinica</i> /mizuna	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>nipposinica</i>
			0243010-005	Cavoli cinesi/cavoli sedani/Pak-Choi	<i>Brassica chinensis</i>
			0243010-006	Foglie di brassica	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>
			0243010-007	Cavolo marino/cavolo marittimo	<i>Crambe maritima</i>
	0243020	Cavoli ricci	0243020-001	Cavoli neri (a foglie increspate)	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>
			0243020-002	Cavoli ricci/cavoli Mellier bianchi	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> subvar. <i>medullosa</i>
			0243020-003	Cavoli ricci/Walking stick kale	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>longata</i>
			0243020-004	Foglie di cavoli rapa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>
			0243020-005	Colza della varietà <i>pabularia</i>	<i>Brassica napus</i> var. <i>pabularia</i>
			0243020-006	Cavoli portoghesi	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>costata</i>
			0243020-007	Cavolo nero	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>palmifolia</i>
			0243020-008	Foglie di ravanello	<i>Raphanus sativus</i> , gruppo dei ravanelli
	0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0251010-001	Gallinella campanulata	<i>Valerianella eriocarpa</i>
	0251020	Lattughe	0251020-001	Lattughe iceberg/lollo bionde/lollo rosse	<i>Lactuca sativa</i> , gruppo delle lattughe iceberg
			0251020-002	Lattughe da taglio	<i>Lactuca sativa</i> , gruppo delle lattughe da taglio
			0251020-003	Lattughe a cappuccio ricce/lattughe Batavia	<i>Lactuca sativa</i> , gruppo delle lattughe a cappuccio
			0251020-004	Lattughe romane	<i>Lactuca sativa</i> , gruppo delle lattughe romane
	0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	0251030-001	Indivie ricce/scarole	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispum</i>
			0251030-002	Denti di leone/tarassachi	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> ; sin: <i>Taraxacum officinale</i>
			0251030-003	Cicorie comuni/puntarelle	<i>Cichorium intybus</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0251030-004	Radicchi/cicorie a foglie rosse	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>
			0251030-005	Cicorie pan di zucchero	<i>Cichorium intybus</i> , gruppo delle cicorie pan di zucchero
			0251030-006	Cicorie selvatiche/cicorie comuni	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>
	0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0251040-001	Germogli di erba medica	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i>
			0251040-002	Agli cinesi/erba cipollina cinese	<i>Allium tuberosum</i>
			0251040-003	Germogli di broccolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>
			0251040-004	Daikon/germogli di ravanelli giapponesi	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>longipinnatus</i>
			0251040-005	Germogli di zenzero	<i>Zingiber officinale</i>
			0251040-006	Germogli di fagiolo mungo	<i>Vigna radiata</i>
			0251040-007	Germogli di piselli	<i>Pisum sativum</i>
			0251040-008	Germogli di rucola	<i>Eruca sativa</i>
			0251040-009	Germogli di soia	<i>Glycine max</i>
			0251040-010	Germogli di girasole	<i>Helianthus annuus</i>
			0251040-011	Erba di frumento/germogli di frumento	
			0251040-990	Altre specie utilizzate per la produzione di germogli	
	0251060	Rucola	0251060-001	Rughetta selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
	0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0251080-001	Bietole da foglia e da costa	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>
			0251080-002	Scarole/indivia a foglie larghe	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolia</i>
			0251080-003	Senape indiana	<i>Brassica juncea</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0251080-004	Lattughe	<i>Lactuca sativa</i>
			0251080-005	Spinaci	<i>Spinacia oleracea</i>
			0251080-990	Altre specie raccolte allo stadio di foglie giovani	
	0252010	Spinaci	0252010-001	Foglie di amaranto/pak-khom	Amaranto blitum
			0252010-002		Amaranto cruentus
			0252010-003		<i>Amaranthus dubius</i>
			0252010-004		Amaranto tricolor
			0252010-005		Amaranto viridis
			0252010-006	Vernonia/bitawiri	<i>Cestrum latifolium</i>
			0252010-007	Foglie di vernonia	<i>Vernonia</i> spp.
			0252010-008	Foglie di fagioli dall'occhio	<i>Vigna unguiculata</i> var. <i>unguiculata</i>
			0252010-009	Foglie di manioca	<i>Manihot esculenta</i>
			0252010-010	Crisantemi gialli	<i>Chrysanthemum coronarium</i>
			0252010-011	Tetragonie/spinaci della Nuova Zelanda	<i>Tetragonia tetragoniodes</i>
			0252010-012	Atreplice/bietoloni rossi/bietoloni dei giardini	<i>Atriplex hortensis</i>
			0252010-013	Foglie di patate dolci	<i>Ipomoea batatas</i>
			0252010-014	Orecchie d'elefante/tannia/tajer	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>
	0252020	Portulaca/porcellana	0252020-001	Agretti/barba del frate	<i>Salsola soda</i>
			0252020-002	Salicornie	<i>Salicornia europea</i>
			0252020-003	Finocchi marini	<i>Crithmum maritimum</i>
			0252020-004	Astri marini	<i>Aster tripolium</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0252020-005	Limonio/statice	<i>Limonium vulgare</i>
			0252020-006	Claitonia/lattuga dei minatori/portulaca inversa	<i>Montia perfoliata</i>
			0252020-007	Fico degli Ottentotti/unghe di strega	<i>Carpobrotus edulis</i>
	0252030	Bietole da foglia e da costa	0252030-001	Foglie di bietole rosse	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>
			0252030-002	Bietole da costa	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cycla</i>
	0253000	Sottogruppo c) Foglie di vite e specie simili	0253000-001	Germogli di acacia pennata	<i>Acacia pennata</i>
			0253000-002	Basella bianca	<i>Basella alba</i>
	0254000	Sottogruppo d) Crescione acquatico	0254000-001	Patate acquatiche/vilucchi d'acqua/kangkung	<i>Ipomea aquatica</i>
			0254000-002	Quadrifogli acquatici	<i>Marsilea crenata</i>
			0254000-003	Mimose d'acqua	<i>Neptunia oleracea</i>
	0255000	Sottogruppo e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0255000-001	Foglie di dente di leone/tarassaco (coltura forzata)	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> ; sin: <i>Taraxacum officinale</i>
	0256020	Erba cipollina	0256020-001	Agli cinesi/erba cipollina cinese	<i>Allium tuberosum</i>
			0256020-002	Agli orsini	<i>Allium ursinum</i>
	0256030	Foglie di sedano	0256030-001	Angelica (foglie e steli)	<i>Angelica archangelica</i>
			0256030-002	Sanguisorbe	<i>Sanguisorba officinalis</i>
			0256030-003	Foglie di carvi/cumino dei prati/kümmel/cumino tedesco	<i>Carum carvi</i>
			0256030-004	Foglie di coriandolo	<i>Coriandrum sativum</i>
			0256030-005	Foglie di coriandolo messicano	<i>Eryngium foetidum</i>
			0256030-006	Foglie di aneto	<i>Anethum graveolens</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0256030-007	Foglie di finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i>
			0256030-008	Foglie di fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
			0256030-009	Ruta	<i>Ruta graveolens</i>
			0256030-010	Foglie di levisatico	<i>Levisticum officinale</i>
			0256030-011	Pimpinella maggiore/tragoselino maggiore	<i>Pimpinella major</i>
			0256030-012	Salvastrella/erba stella	<i>Sanguisorba minor</i>
			0256030-013	Accetosa	<i>Rumex flexuosus</i>
			0256030-014		<i>Rumex hydrolapathum</i>
			0256030-015		<i>Rumex rugosus</i> ; sin: <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>ambiguus</i>
			0256030-016		<i>Rumex sanguineus</i>
			0256030-017	Finocchiella/mirride delle Alpi	<i>Myrrhis odorata</i>
	0256040	Prezzemolo	0256040-001	Foglie di prezzemolo a radice	<i>Petroselinum crispum</i> convar. <i>radicosum</i>
	0256050	Salvia	0256050-001	Borragine	<i>Borago officinalis</i>
			0256050-002	Elicriso italiano/perpetuino/tignamica/semprévivo	<i>Helichrysum italicum</i>
			0256050-003	Salvia triloba	<i>Salvia fruticosa</i> ; sin: <i>Salvia triloba</i>
			0256050-004	Salvia a fiori bianchi	<i>Salvia leucantha</i>
			0256050-990	Altre specie e altri ibridi del genere <i>Salvia</i> , non specificati altrove	
	0256060	Rosmarino	0256060-001	Santolina verde/crespolina	<i>Santolina rosmarinifolia</i> ; sin: <i>Santolina virens</i>
			0256060-002	Santolina verde	<i>Santolina viridis</i>
	0256070	Timo	0256070-001	Timo serpillio	<i>Thymus serpyllum</i>
			0256070-002	Origano siciliano	<i>Origanum onites</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0256070-003	Santoreggia	<i>Micromeria biflora</i> ; sin: <i>Satureja biflora</i>
			0256070-004	Timo limonino/citriodoro	<i>Thymus xcitriodorus</i>
			0256070-005	Maggiorana	<i>Origanum majorana</i> ; sin: <i>Majorana hortensis</i>
			0256070-006	Maggiorana spagnola	<i>Thymus mastichina</i>
			0256070-007	Origano	<i>Origanum vulgare</i>
			0256070-008	Erba di S. Giuliano	<i>Satureja hortensis</i>
			0256070-009	Zattar	<i>Origanum syriacum</i>
			0256070-010	Santoreggia montana	<i>Satureja montana</i>
			0256080-001	Menta a foglie rotonde	<i>Mentha suaveolens</i>
			0256080-002	Centella/idrocotile/erba della tigre	<i>Centella asiatica</i>
			0256080-003	Menta bergamotto	<i>Mentha xpiperita</i> nm. <i>citrata</i>
			0256080-004	Menta di Requieri	<i>Mentha requierii</i>
			0256080-005	Zucchina (fiori commestibili)	<i>Cucurbita pepo</i> , gruppo delle zucchine
			0256080-006	Menta cedrata/menta scozzese/menta rossa	<i>Mentha xgracilis</i>
			0256080-007	Basilico greco	<i>Ocimum basilicum</i> var. <i>minimum</i>
			0256080-008	Basilico americano	<i>Ocimum americanum</i>
			0256080-009	Basilico sacro	<i>Ocimum tenuiflorum</i>
			0256080-010	Melissa/cedronella/erba limone	<i>Melissa officinalis</i>
			0256080-011	Pesto perpetuo	<i>Ocimum xcitriodorum</i>
			0256080-012	Nepetella/calaminta	<i>Calamintha nepeta</i> ; sin: <i>Clinopodium nepeta</i>
			0256080-013	Pianta camaleonte	<i>Houttuynia cordata</i>
			0256080-014	Huacatay (fiori commestibili)	<i>Tagetes minuta</i>
			0256080-015		<i>Tagetes tenuifolia</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0256080-016	Altre specie del genere <i>Tagetes</i> , non specificate altrove	
			0256080-017	Nasturzio (foglie e fiori commestibili)	<i>Tropaeolum majus</i>
			0256080-018		<i>Tropaeolum minus</i>
			0256080-019	Menta peggio	<i>Mentha pulegium</i>
			0256080-020	Menta piperita	<i>Mentha x piperita</i>
			0256080-021	Calendula/fiorrancio (fiori commestibili)	<i>Calendula officinalis</i>
			0256080-022	Limnophila aromatica	<i>Limnophila aromatica</i>
			0256080-023	Menta verde	<i>Mentha spicata</i> ; sin: <i>Mentha viridis</i>
			0256080-024	Basilico thailandese	<i>Ocimum basilicum</i> var. <i>thyriflorum</i>
			0256080-025	Coriandolo vietnamita	<i>Persicaria odorata</i>
			0256080-026	Menta d'acqua	<i>Mentha aquatica</i>
			0256080-990	Altri fiori commestibili	
			0256080-991	Altre specie e altri ibridi del genere <i>Mentha</i> , non specificati altrove	
	0256090	Foglie di alloro/lauro	0256090-001	Foglie di curry	<i>Murraya koenigii</i> ; sin: <i>Bergera koenigi</i>
			0256090-002	Foglie di combava	<i>Citrus hystrix</i>
			0256090-003	Cassia siamese	<i>Senna siamea</i>
			0256090-004	Foglie di betel selvatico	<i>Piper sarmentosum</i>
			0256090-005	Foglie di pandano	<i>Pandanus amaryllifolius</i>
	0256100	Dragoncello	0256100-001	<i>Lippia dulcis</i> /zuccherco azteco	<i>Lippia dulcis</i> ; sin: <i>Phyla dulcis</i>
			0256100-002	Farinello aromatico/tè del Messico	<i>Dysphania ambrosioides</i>
			0256100-003	Issopo	<i>Hyssopus officinalis</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0256100-004	Lemon grass/cimbopogone	<i>Cymbopogon citratus</i>
			0256100-005	Origano messicano	<i>Lippia graveolens</i>
			0256100-006	Ortica	<i>Urtica dioica</i>
			0256100-007	Altre specie del genere <i>Urtica</i> , non specificate altrove	
			0256100-008	Dragoncello russo	<i>Artemisia dracunculoides</i>
			0256100-009	Stevia	<i>Stevia rebaudiana</i>
	0260010	Fagioli (con baccello)	0260010-001	Fagioli azuki	<i>Vigna angularis</i>
			0260010-002	Fagioli dall'occhio	<i>Vigna unguiculata</i> var. <i>unguiculata</i>
			0260010-003	Fave/favette	<i>Vicia faba</i> (tutte le subspp. e var.)
			0260010-004	Fagioli borlotti/fagioli cannelini/fagioli comuni/fiageoletti/fagioli nani/fagioli senza filo	<i>Phaseolus vulgaris</i> (tutte le subspp. e var.)
			0260010-005	Vecciolli/vecce	<i>Vicia ervilia</i> ; sin: <i>Ervum ervilia</i>
			0260010-006	Guar/fagioli a grappolo	<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>
			0260010-007	Canavalia ensiforme/jack bean	<i>Canavalia ensiformis</i>
			0260010-008	Lablab/dolico egiziano	<i>Lablab purpureus</i>
			0260010-009	Fagioli di Lima	<i>Phaseolus lunatus</i> var. <i>lunatus</i>
			0260010-010	Vecce articolate	<i>Vicia monanthos</i>
			0260010-011	Fagioli mungo	<i>Vigna radiata</i>
			0260010-012	Fagioli chicco di riso	<i>Vigna umbellata</i>
			0260010-013	Fagioli di Spagna/fagioli americani/fagioli rampicanti	<i>Phaseolus coccineus</i>
			0260010-014	Soia	<i>Glycine max</i>
			0260010-015	Fagioli petai	<i>Parkia speciosa</i>
			0260010-016	Vecce	<i>Vicia sativa</i> var. <i>sativa</i>
			0260010-017	Fagioli asparagi	<i>Vigna unguiculata</i> var. <i>sesquipedalis</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0260020	Fagioli (senza baccello)	0260020-001	Specie elencate con i numeri di codice 0260010-xxx, senza baccello	
	0260030	Piselli (con baccello)	0260030-001	Ginesprini purpurei	<i>Tetragonolobus purpureus</i>
			0260030-002	Cicerchie comuni	<i>Lathyrus sativus</i>
			0260030-003	Ceci	<i>Cicer arietinum</i> subsp. <i>arietinum</i>
			0260030-004	Piselli da foraggio/piselli da sgranare/piselli mangiatutto /piselli secchi tagliati a metà/piselli dolci	<i>Pisum sativum</i> (tutte le subsp. e var.)
			0260030-005	Moringa oleifera	<i>Moringa oleifera</i> ; sin. <i>Moringa pterygosperma</i>
			0260030-006	Caiani	<i>Cajanus cajan</i>
	0260040	Piselli (senza baccello)	0260040-001	Specie elencate con i numeri di codice 0260030-xxx, senza baccello	
	0260050	Lenticchie	0260050-001	Lupini/semi di lupini	<i>Lupinus albus</i> subsp. <i>albus</i>
			0260050-002		<i>Lupinus angustifolius</i>
			0260050-003		<i>Lupinus luteus</i>
			0260050-004		<i>Lupinus mutabilis</i>
	0270010	Asparagi	0270010-001	Germogli di luppolo	<i>Humulus lupulus</i>
	0270020	Cardi	0270020-001	Gambi di borragine	<i>Borago officinalis</i>
	0270050	Carciofi	0270050-001	Fiori di banano	<i>Musa acuminata</i>
					<i>Musa balbisiana</i>
					ibridi, <i>Musa acuminata</i> x <i>Musa balbisiana</i>
	0270060	Porri	0270060-001	Porri egiziani	<i>Allium kurrat</i> ; sin. <i>Allium ampeloprasum ampeloprasum</i> var. <i>kurrat</i>
	0270080	Germogli di bambù	0270080-001	Poligono del Giappone	<i>Fallopia japonica</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0280010	Funghi coltivati	0280010-001	Prataioli/prataioli coltivati/champignon	<i>Agaricus bisporus</i>
			0280010-002	Carbone del granturco	<i>Ustilago maydis</i>
			0280010-003	Agarici vellutati/funghi dell'olmo	<i>Flammulina velutipes</i>
			0280010-004	Fusarium venenatum	<i>Fusarium venenatum</i>
			0280010-005	Agarici maggiori	<i>Agaricus arvensis</i>
			0280010-006	Cuori profumati/orecchie di Giuda	<i>Auricularia auricula-judae</i>
			0280010-007	Nameko	<i>Pholiota nameko</i>
			0280010-008	Orecchioni	<i>Pleurotus ostreatus</i>
			0280010-009	Volvarella vobacca/fungo di paglia	<i>Volvarella vobacca</i>
			0280010-010	<i>Hericium erinaceus</i> /funghi a "riccio aculeato"	<i>Hericium erinaceus</i>
			0280010-011	Shiitake	<i>Lentinula edodes</i>
			0280010-012	Buna-Shimeji	<i>Hypsizygus tessellatus</i> ; sin: <i>Hypsizygus marmoratus</i>
			0280010-013	Funghi di neve	<i>Tremella fuciformis</i>
			0280010-014	Tricolomi nudi/agarici nudi/cardinali viola	<i>Clytocibe nuda</i> ; sin: <i>Lepista nuda</i>
			0280010-990	Altri funghi coltivati	
			0280010-991	Altre specie del genere <i>Pleurotus</i> , non specificate altrove	
	0280020	Funghi selvatici	0280020-001	Funghi porcini	<i>Boletus edulis</i>
			0280020-002	Funghi galletti/gallinacci	<i>Cantharellus</i> spp.
			0280020-003	Steccherini dorati/gallinacci spinosi	<i>Hydnum repandum</i>
			0280020-004	Corni dell'abbondanza/trombette dei morti	<i>Craterellus cornucopioides</i>
			0280020-005	Spugnole	<i>Morchella</i> spp.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0280020-006	Tartufi neri pregiati	<i>Tubero melanosporum</i>
			0280020-007	Tartufi d'Alba/tartufi bianchi/tartufi del Piemonte	<i>Tubero magnatum</i>
			0280020-008	Funghi di S. Giorgio/maggiolini/prugnoli	<i>Calocybe gambosa</i>
			0280020-009	Gambesecche/marasmio oreade	<i>Marasmius oreades</i>
			0280020-010	Scorzoni/tartufi uncinati	<i>Tuber aestivum</i> ; sin: <i>Tuber uncinatum</i>
			0280020-990	Altri funghi selvatici	
			0280020-991	Altre specie del genere <i>Tuber</i> , non specificate altrove	
	0280990	Muschi e licheni	0280990-001	Licheni islandici	<i>Cetraria islandica</i>
	0290000	Gruppo Algae e organismi procarioti	0280990-990	Altri muschi e licheni	
			0290000-001	Carragheen/condri crispì	<i>Chondrus crispus</i>
			0290000-002	Algae kombu	<i>Saccharina japonica</i>
			0290000-003	Spirulina	<i>Arthrospira maxima</i>
			0290000-004		<i>Arthrospira platensis</i>
			0290000-005	Alga bruna/quercia marina	<i>Ascophyllum nodosum</i>
			0290000-990	Altre alghe	
			0290000-991	Altri organismi procarioti	
0300000	0300010	Fagioli	0300010-001	Specie elencate con i numeri di codice 0260010-xxx, semi essiccati, ad eccezione della soia (?)	
	0300030	Piselli	0300030-001	Specie elencate con i numeri di codice 0260030-xxx, semi essiccati, ad eccezione della moringa oleifera	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0400000	0401060	Semi di colza	0401060-001	Semi di ramolaccio	<i>Raphanus sativus</i> convar. <i>oleifer</i>	
	0401070	Semi di soia	0401060-002	Semi di ravizzone	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i>	
			0401070-001	Semi di <i>Moringa oleifera</i>	<i>Moringa oleifera</i> ; sin: <i>Moringa pterygosperma</i>	
			0401100-001	Semi di cocomero	<i>Citrullus vulgaris</i> ; sin: <i>Citrullus lanatus</i>	
	0401100	Semi di zucca	0401100-990	Altri semi delle specie della famiglia <i>Cucurbitaceae</i> , non specificati altrove		
			0401110-001	Semi di cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	
	0401110	Semi di cartamo	0401110-002	Semi di niger	<i>Guizotia abyssinica</i>	
			0401120-001	Semi di strigolo selvatico	<i>Buglossoides arvensis</i> ; sin: <i>Lithospermum arvense</i>	
	0401120	Semi di borragine	0401120-002	Semi di enagra comune	<i>Oenothera biennis</i>	
			0401120-003	Semi di lunaria	<i>Lunaria annua</i>	
	0401150	Semi di ricino	0401120-004		<i>Lunaria rediviva</i>	
			0401120-005	Semi di perilla	<i>Perilla frutescens</i>	
	0402020	Semi di palma	0401120-006	Semi di viperina piantaginea	<i>Echium plantagineum</i>	
			0401150-001	Vinaccioli	<i>Vitis vinifera</i>	
0401150-002			Semi di olivello spinoso	<i>Hippophaë rhamnoides</i>		
0402020-001			Noci di argan	<i>Argania spinosa</i>		
0402020	Semi di palma	0402020-002	Noci di babassu	<i>Attalea speciosa</i> ; sin: <i>Orbignya phalerata</i>		
		0402020-003	Noci di jojoba	<i>Simmondsia chinensis</i>		
		0402020-004	Semi di karité			<i>Vitellaria paradoxa</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05000000	0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0500020-001	Amaranto/kiwicha	<i>Amaranthus caudatus</i>
			0500020-002		<i>Amaranto cruentus</i>
			0500020-003		<i>Amaranto hypochondriacus</i>
	0500030	Mais/granturco	0500030-004	Cañahua/cañihua/quinua silvestre	<i>Chenopodium pallidicaule</i>
			0500030-005	Quinoa	<i>Chenopodium quinua</i>
			0500030-006	Semi di chia	<i>Sabia hispanica</i>
			0500030-001	Mais vitreo	<i>Zea mays</i> var. <i>indurata</i>
			0500040-001	Fonio nero	<i>Digitaria iburua</i>
			0500040-002	Scagliola/canaria	<i>Phalaris canariensis</i>
			0500040-003	Miglio africano/panico indiano	<i>Elesine coracana</i> subsp. <i>coracana</i>
			0500040-004	Panico	<i>Setaria italica</i>
			0500040-005	Lacrime di Giobbe	<i>Coix lacryma-jobi</i>
			0500040-006	Piccolo miglio	<i>Panicum sumatrense</i>
0500060	Riso	0500060-007	Miglio perlato	<i>Pennisetum glaucum</i>	
		0500040-008	Tef	<i>Eragrostis tef</i>	
		0500040-009	Fonio bianco	<i>Digitaria exilis</i>	
		0500060-001	Riso africano	<i>Oryza glaberrima</i>	
		0500060-002	Hybrid Nerica®	<i>Oryza sativa</i> x <i>oryza glaberrima</i>	
		0500060-003	Riso selvatico	<i>Zizania aquatica</i>	
		0500080-001	Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>	
		0500080-002	Erba sudanese	<i>Sorgo</i> x <i>drummondii</i>	
		0500080-990	Altre specie del genere <i>Sorghum</i> , non specificate altrove		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0500090	Frumento	0500090-001	Frumento duro	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> ; sin: <i>Triticum durum</i>
			0500090-002	Piccolo farro/monococco	<i>Triticum monococcum</i> subsp. <i>monococcum</i>
			0500090-003	Farro	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>dicoccon</i> ; sin: <i>Triticum dicoccon</i>
			0500090-004	Grano turanicum/frumento orientale/grano Khorasan	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i>
			0500090-005	Spelta	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> ; sin: <i>Triticum spelta</i>
			0500090-006	Triticale	× <i>Triticosecale</i>
			0500090-007	Tritordeum	× <i>Tritordeum</i>
			0500090-990	Altre specie del genere <i>Triticum</i> , non specificate altrove	
0600000	0631030	Rosa	0631030-001	Mandorla	<i>Amygdalus communis</i> ; sin: <i>Prunus dulcis</i>
			0631030-002	Melissa	<i>Monarda didyma</i>
			0631030-003	Arancia amara	<i>Citrus aurantium</i>
			0631030-004	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
			0631030-005	Sempiterno di montagna	<i>Antennaria dioica</i>
			0631030-006	Crisantemo	<i>Chrysanthemum morifolium</i>
			0631030-007	Cannella	<i>Cinnamomum</i> spp.
			0631030-008	Scalarea/erba moscatella	<i>Salvia sclarea</i>
			0631030-009	Fiordaliso	<i>Centaurea cyamus</i>
			0631030-010	Primula odorosa	<i>Primula veris</i>
			0631030-011	Margherita	<i>Bellis perennis</i>
			0631030-012	Ginestra dei tintori/ginesrella/bacellina	<i>Genista tinctoria</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0631030-013	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
			0631030-014	Papavero comune/rosolaccio	<i>Papaver rhoeas</i>
			0631030-015	Tasso barbasso/verbasco a grandi fiori/guaras- grasco maggiore	<i>Verbascum thapsus</i>
			0631030-016	Biancospino	<i>Crataegus</i> spp.
			0631030-017	Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>
			0631030-018	Malvone/malvarosa	<i>Alcea rosea</i> ; sin: <i>Althaea rosea</i>
			0631030-019	Ippocastano/castagno d'India	<i>Aesculus hippocastanum</i>
			0631030-020	Speronella consolida/sprone di cavaliere	<i>Consolida regalis</i> ; sin: <i>Delphinium consolida</i>
			0631030-021	Lavanda	<i>Lavandula angustifolia</i> ; sin: <i>Lavandula officinalis</i>
			0631030-022	Malva	<i>Malva sylvestris</i>
			0631030-023	Olmara comune/spirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
			0631030-024	Verbasco	<i>Verbascum</i> spp.
			0631030-025	Arancio	<i>Citrus sinensis</i>
			0631030-026	Peonia selvatica/peonia officinale	<i>Paeonia officinalis</i>
			0631030-027	Trifoglio pratense/trifoglio nevale/trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>
			0631030-028	Fior di loto/loto del Giappone	<i>Nelumbo nucifera</i>
			0631030-029	Cartamo	<i>Carthamus tinctorius</i>
			0631030-030	Elicriso arenarico	<i>Helichrysum arenarium</i>
			0631030-031	Erba di S. Giovanni comune/iperico	<i>Hypericum perforatum</i>
			0631030-032	Girasole	<i>Helianthus annuus</i>
			0631030-033	Osmanto	<i>Osmanthus fragrans</i>
			0631030-034	Viola mammola	<i>Viola odorata</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0631030-035	Falsa ortica bianca/lamio bianco/ortica morta	<i>Lamium album</i>
			0631030-036	Millefoglio comune/achillea	<i>Achillea millefolium</i>
			0631030-037	Ilang-ilang	<i>Cananga odorata</i>
	0632010	Fragola	0632010-001	Assenzio maggiore/assenzio romano	<i>Artemisia absinthium</i>
			0632010-002	Agrimonia/eupatoria	<i>Agrimonia eupatoria</i>
			0632010-003	Erba medica	<i>Medicago sativa</i>
			0632010-004	Aloe (gel delle foglie)	<i>Aloe barbadensis</i> ; sin: <i>Aloe vera</i>
			0632010-005	Alchemilla/erba stella	<i>Alchemilla alpina</i>
			0632010-006	Uva ursina	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
			0632010-007	Mirtillo nero/mirtillo europeo	<i>Vaccinium myrtillus</i>
			0632010-008	Betulla	<i>Betula pendula</i>
			0632010-009	Arancia amara	<i>Citrus aurantium</i>
			0632010-010	Mora di rovo	<i>Rubus sect. Rubus</i>
			0632010-011	Boldo	<i>Peumus boldus</i>
			0632010-012	Bucco	<i>Barosma betulina</i> ; sin: <i>Agathosma betulina</i>
			0632010-013	Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>
			0632010-014	Gattia/gattaria/erba gatta	<i>Nepeta cataria</i>
			0632010-015	Centaurea minore/cacciafebbre/biondella	<i>Centaureum erythraea</i>
			0632010-016	Chirata/chiretta	<i>Swertia chinata</i>
			0632010-017	Sciarea/erba moscatella	<i>Salvia sclarea</i>
			0632010-018	Licopodio comune/licopodio officinale	<i>Lycopodium clavatum</i>
			0632010-019	Veronica medicinale/veronica officinale	<i>Veronica officinalis</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0632010-020	Verbena comune	<i>Verbena officinalis</i>
			0632010-021	Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>
			0632010-022	Mirtillo rosso/uva di monte	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
			0632010-023	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	<i>Ribes nigrum</i>
			0632010-024		<i>Ribes rubrum</i>
			0632010-025	Damiana	<i>Turnera diffusa</i>
			0632010-026	Canapetta campestre	<i>Galeopsis segetum</i>
			0632010-027	Echinacea	<i>Echinacea angustifolia</i>
			0632010-028		<i>Echinacea pallida</i>
			0632010-029		<i>Echinacea purpurea</i>
			0632010-030	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
			0632010-031	Eucalipto	<i>Eucalyptus globulus</i>
			0632010-032	Eufrasia	<i>Euphrasia officinalis</i>
			0632010-033	Equiseto dei campi	<i>Equisetum arvense</i>
			0632010-034	Fumaria comune/fumosterno/erba acetina	<i>Fumaria officinalis</i>
			0632010-035	Capraggine/galega	<i>Galega officinalis</i>
			0632010-036	Rodiola rosea	<i>Rhodiola rosea</i>
			0632010-037	Verga d'oro comune	<i>Solidago virgaurea</i>
			0632010-038	Edera terrestre comune/ellera terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>
			0632010-039	Ginnema	<i>Gymnema sylvestris</i>
			0632010-040	Erniaria irsuta	<i>Herniaria hirsuta</i>
			0632010-041	Biancospino	<i>Crataegus spp.</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0632010-042	Nocciolo/avellano	<i>Corylus avellana</i>
			0632010-043	Viola del pensiero	<i>Viola tricolor</i>
			0632010-044	Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>
			0632010-045	Canapa	<i>Cannabis sativa</i> subsp. <i>sativa</i>
			0632010-046		<i>Cannabis sativa</i> subsp. <i>spontanea</i>
			0632010-047	Carriofillata comune/garofanaia/erba benedetta	<i>Geum urbanum</i>
			0632010-048	Cardo benedetto/cardo santo	<i>Cnicus benedictus</i>
			0632010-049	Marrubio comune	<i>Marrubium vulgare</i>
			0632010-050	Ippocastano/castagno d'India	<i>Aesculus hippocastanum</i>
			0632010-051	Stregonia	<i>Sideritis</i> spp.
			0632010-052	Jaogulan	<i>Gynostemma pentaphyllum</i>
			0632010-053	Poligono centinodia/correggiola	<i>Polygonum aviculare</i>
			0632010-054	Alchemilla/erba stella	<i>Alchemilla vulgaris</i>
			0632010-055	Mirto australiano/mirto limone	<i>Backhousia citriodora</i>
			0632010-056	Cedrina/verbena odorosa/limonaria	<i>Lippia triphylla</i> ; sin: <i>Lippia citriodora</i>
			0632010-057	Tiglio	<i>Tilia cordata</i>
			0632010-058		<i>Tilia platyphyllos</i>
			0632010-059		<i>Tilia tomentosa</i> ; sin: <i>Tilia argentea</i>
			0632010-060	Malva	<i>Malva sylvestris</i>
			0632010-061	Altea/bismalva	<i>Althaea officinalis</i>
			0632010-062	Olmaria comune/spirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
			0632010-063	Vischio comune	<i>Viscum album</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0632010-064	Melissa moldavica/melissa dei carmelitani	<i>Dracocephalum moldavica</i>
			0632010-065	Assenzio selvatico	<i>Artemisia vulgaris</i>
			0632010-066	Gelso (bianco e nero)	<i>Morus alba</i>
			0632010-067		<i>Morus nigra</i>
			0632010-068	Verbascio	<i>Verbascum spp.</i>
			0632010-069	Abete rosso/peccio	<i>Picea abies</i>
			0632010-070	Avena	<i>Avena sativa</i>
			0632010-071	Olivo	<i>Olea europaea</i>
			0632010-072	Papaia/albero dei meloni	<i>Carica papaya</i>
			0632010-073	Fiore della passione	<i>Passiflora incarnata</i>
			0632010-074	Piantaggine maggiore	<i>Plantago major</i>
			0632010-075	Lampone (giallo e rosso)	<i>Rubus idaeus</i>
			0632010-076	Trifoglio pratense/trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>
			0632010-077	Piantaggine lanciuola	<i>Plantago lanceolata</i>
			0632010-078	Cisto villosa/cisto rosa/cisto rosso	<i>Cistus incanus</i> ; sin: <i>Cistus creticus</i> ; sin: <i>Cistus villosus</i>
			0632010-079	Assenzio gentile/assenzio pontico comune	<i>Artemisia pontica</i>
			0632010-080	Borsapastore/borsa del pastore/cassella	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
			0632010-081	Argentina/cinquefoglia pied'oca	<i>Potentilla anserina</i>
			0632010-082	Erniaria glabra/erba lenticchia	<i>Herniaria glabra</i>
			0632010-083	Abrotano/limonina/cedronella	<i>Artemisia abrotanum</i>
			0632010-084	Erba di S. Giovanni comune/iperico/pilatro	<i>Hypericum perforatum</i>
			0632010-085	Rovo dolce	<i>Rubus chingii</i> var. <i>suavissimus</i> ; sin: <i>Rubus suavisissimus</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0632010-086	Arancio dolce	Citrus sinensis
			0632010-087	Trigonella/fieno greco ceruleo	Trigonella caerulea; sin: Trigonella coerulea
			0632010-088	Caglio odoroso/stellina odorosa/asperula odorata	Galium odoratum
			0632010-089	Tanaceto/erba amara	Tanacetum vulgare
			0632010-090	Tea tree/albero del tè	Melaleuca alternifolia
			0632010-091	Linaiola comune/linaria comune	Linaria vulgaris
			0632010-092	Noce	Juglans nigra
			0632010-093		Juglans regia
			0632010-094	Falsa ortica bianca/lamio bianco/ortica morta	Lamium album
			0632010-095	Angelica selvatica/angelica dei boschi	Angelica sylvestris
			0632010-096	Fragolina di bosco/fragola comune	Fragaria vesca
			0632010-097	Garofano maggiore	Epilobium angustifolium; sin: Charmaenerium angustifolium
			0632010-098	Amamelide	Hamamelis virginiana
			0632010-099	Erba betonica/betonica comune	Stachys officinalis; sin: Betonica officinalis
			0632010-100	Millefoglio comune/achillea	Achillea millefolium
			0632010-101	Caglio zolfino	Galium verum
			0632010-102	Melilotto comune	Melilotus officinalis
			0632010-103	Muña	Mintostachys spp.
	0632020	Rooibos	0632020-001	Honeybush	Cyclopia genistoides
			0632020-002		Cyclopia intermedia
			0632020-003		Cyclopia sessiflora
			0632020-004		Cyclopia subternata




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0632030	Mate	0632030-001	Ginkgo	Ginkgo biloba
			0632030-002	Noni	Morinda citrifolia
			0632030-003	Moringa oleifera	Moringa oleifera; sin: Moringa pterygosperma
	0633010	Valeriana	0633010-001	Giaggiolo americano	Iris versicolor
			0633010-002	Calamo aromatico	Acorus calamus
			0633010-003	Gramigna comune/gramigna dei medici/capri- nella/dente canino	Elymus repens; sin: Agropyron repens
			0633010-004	Primula odorosa	Primula veris
			0633010-005	Echinacea	Echinacea angustifolia
			0633010-006		Echinacea pallida
			0633010-007		Echinacea purpurea
			0633010-008	Enula campana	Inula helenium
			0633010-009	Sommacco aromatico	Rhus aromatica
			0633010-010	Rodiola rosea	Rodiola rosea
			0633010-011	Cariofillata comune/garofanaia/erba benedetta	Geum urbanum
			0633010-012	Altea/bismalva	Althaea officinalis
			0633010-013	Valeriana messicana	Valeriana edulis subsp. proceru; sin: Valeriana pro- cera
			0633010-014	Pimpinella maggiore/tragoselino maggiore	Pimpinella major
			0633010-015	Ratania	Krameria lappacea; sin: Krameria triandra
			0633010-016	Salsapariglia	Smilax spp.
			0633010-017	Poligala virginiana	Polygala senega
			0633010-018	Cinquefoglia tormentilla	Potentilla erecta
			0633010-019	Angelica selvatica/angelica dei boschi	Angelica sylvestris




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0633020	Ginseng	0633020-001	Eleuterococco/ginseng Siberiano	<i>Eleutherococcus senticosus</i> ; sin: <i>Acanthopanax senticosus</i>
	0639000	Sottogruppo d) Altre parti della pianta	0639000-001	Ispagula (semi, tegumento)	<i>Plantago ovata</i>
			0639000-002	Camomilla (semi)	<i>Matricaria recutita</i> ; sin: <i>Matricaria chamomilla</i>
			0639000-003	Ciliegie (dolci) (peduncoli)	<i>Cerasus avium</i> ; sin: <i>Prunus avium</i>
			0639000-004	Cinchona/china (corteccia)	<i>Chinchona calisaya</i>
			0639000-005		<i>Cinchona pubescens</i> ; sin: <i>Cinchona succirubra</i>
			0639000-006	Cacao (gusci)	<i>Theobroma cacao</i>
			0639000-007	Condurango (corteccia)	<i>Marsdenia cundurango</i>
			0639000-008	Pino mugo/pino nano (gemme)	<i>Pinus mugo</i>
			0639000-009	Abeti (gemme)	<i>Abies spp.</i>
			0639000-010	Piantaggine pulicaria/psillio (semi)	<i>Plantago afra</i> ; sin: <i>Plantago psyllium</i>
			0639000-011	Sommacco aromatico (corteccia)	<i>Rhus aromatica</i>
			0639000-012	Guarana (semi)	<i>Paullinia cupana</i>
			0639000-013	Ibisco (semi)	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
			0639000-014	Ippocastano/castagno d'India (semi, corteccia)	<i>Aesculus hippocastanum</i>
			0639000-015	Ginepro (corteccia, legno, germogli)	<i>Juniperus communis</i>
			0639000-016	Lapacho/pau d'arco (corteccia)	<i>Handroanthus impetiginosus</i> ; sin: <i>Tabebuia impetiginosa</i>
			0639000-017	Guaiaco (corteccia, legno)	<i>Guajacum officinale</i>
			0639000-018	Prezzemolo (frutti)	<i>Petroselinum crispum</i>
			0639000-019	Cassia/senna (frutta)	<i>Cassia fistula</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0639000-020	Quassia (corteccia, legno)	<i>Quassia amara</i>
			0639000-021	Sandalo rosso (corteccia, legno)	<i>Pterocarpus santalinus</i>
			0639000-022	Quillaia/legno di Panama/legno saponario (corteccia)	<i>Quillaja saponaria</i>
			0639000-023	Agriotto/ciliegio visciolo (peduncoli)	<i>Cerasus vulgaris</i> ; sin: <i>Prunus cerasus</i>
			0639000-024	Mais dolce (stigma, stili)	<i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i>
			0639000-025	Angelica selvatica (frutti)	<i>Angelica sylvestris</i>
			0639000-026	Amamelide (corteccia)	<i>Hamamelis virginiana</i>
			0639000-990	Altri infusi di erbe da altre parti della pianta	
	0640000	Gruppo Semi di cacao	0640000-001	Noci di cola/noci di Kola	<i>Cola acuminata</i>
			0640000-002	Cupuacu/cupuassu	<i>Cola nitida</i>
	0650000	Gruppo Carrube/pane di san Giovanni	0650000-001	Jengkol	<i>Theobroma grandiflora</i>
08000000	0810020	Grano nero/cumino nero	0810020-001	Cominella/sesamo nero	<i>Archidendron pauciflorum</i>
	0810030	Sedano	0810030-001	Angelica	<i>Nigella sativa</i>
	0810040	Coriandolo	0810030-002	Levistico	<i>Angelica archangelica</i>
	0810070	Finocchio	0810040-001	Coriandolo messicano	<i>Levisticum officinale</i>
			0810070-001	Finocchio comune/finocchio forte	<i>Eryngium foetidum</i>
			0810070-002	Finocchio dolce	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>vulgare</i>
					<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0810090	Noce moscata	0810090-001	Annatto	<i>Bixa orellana</i>
			0810090-002	Noce delle Molucche	<i>Alaurites moluccana</i>
			0810090-003	Acacia	<i>Acacia</i> spp.
			0810090-004	Monodora myristica	<i>Monodora myristica</i>
	0820020	Pepe di Sichuan	0820020-001	Pepe giapponese	<i>Zanthoxylum piperitum</i>
			0820020-002	Uzazi	<i>Zanthoxylum tessmannii</i> ; sin: <i>Fagara tessmannii</i>
	0820030	Carvi	0820030-001	Carum ajowan/erba del vescovo	<i>Ammi trachyspermum</i>
	0820040	Cardamomo	0820040-001	Maggiorana	<i>Origanum majorana</i> ; sin: <i>Majorana hortensis</i>
			0820040-002	Anice stellato	<i>Illicium verum</i>
	0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0820060-001	Pepe brasiliano/pepe rosa	<i>Schinus terebinthifolius</i>
			0820060-002	Cubebe/pepe di Giava	<i>Piper cubeba</i>
			0820060-003	Grani del paradiso/pepe di Guinea/pepe melegueta	<i>Aframomum melegueta</i>
			0820060-004	Pepe lungo/pepe delle Indie/pepe del Bengala	<i>Piper longum</i>
			0820060-005	Pepe rosa	<i>Schinus molle</i>
			0820060-006	Sommacco	<i>Rhus coriaria</i>
			0820060-007	Pepe africano/pepe Ashanti/pepe di Guinea	<i>Piper guineense</i>
	0820070	Vaniglia	0820070-001	Vaniglia di Tahiti	<i>Vaniglia tahitiensis</i>
			0820070-002	Fagiolo tonka	<i>Dipteryx odorata</i>
			0820070-003	Vaniglia pompona	<i>Vaniglia pompona</i>
	0830010	Cannella	0830010-001	Cannella Indonesiana/cassia Padang	<i>Cinnamomum burmannii</i>
			0830010-002		<i>Cinnamomum cassia</i> ; sin: <i>Cinnamomum aromaticum</i>
			0830010-003		<i>Cinnamomum loureirii</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0840030	Curcuma	0840030-001	Assafetida	<i>Ferula assafoetida</i>
			0840030-002	Temoe-lawak	<i>Curcuma zanthorrhiza</i> ; sin: <i>Curcuma xanthorrhiza</i>
			0840030-003	Zedoaria	<i>Curcuma zedoaria</i>
	0850010	Chiodi di garofano	0850010-001	Boccoli di cassia	<i>Cinnamomum burmannii</i>
			0850010-002		<i>Cinnamomum cassia</i> ; sin: <i>Cinnamomum aromaticum</i>
			0850010-003		<i>Cinnamomum loureirii</i>
	0850020	Capperi	0850020-001	Baccelli di nasturzio	<i>Tropaeolum majus</i>
			0850020-002		<i>Tropaeolum minus</i>
0900000	0900020	Canne da zucchero	0900020-001	Foglie di agave	<i>Agave</i> spp.
			0900020-002	Canne di sorgo	<i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i>
	0900030	Radici di cicoria	0900030-001	Rizomi di polipodio	<i>Polypodium vulgare</i>
			0900030-002	Radici di Yacòn	<i>Smilax szechuanensis</i>
	0900990	Altri	0900990-001	Betulle (resina)	<i>Betula papyrifera</i>
			0900990-002	Frassino da manna (resina)	<i>Fraxinus ornus</i>
			0900990-003	Aceri (resina)	<i>Acer</i> spp.
			0900990-004	Palme (resina)	<i>Jubaea chilensis</i>
			0900990-005		<i>Phoenix canariensis</i>
			0900990-990	Altre piante da zucchero	
1000000	1011000	Sottogruppo a) Suini	1011000-001	Cinghiale (d'allevamento)	<i>Sus scrofa ferus</i>




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1012000	Sottogruppo b) Bovini	1012000-001	Bisonte americano	<i>Bison bison</i>
			1012000-002	Banteng	<i>Bos javanicus</i>
			1012000-003	Bufalo	<i>Bubalus arnee bubalis</i>
			1012000-004	Bisonte europeo	<i>Bison bonasus</i>
			1012000-005	Gayal	<i>Bos gaurus frontalis</i>
			1012000-006	Yak (domestico)	<i>Poephagus mutus grunniens</i>
			1012000-007	Zebù	<i>Bos taurus indicus</i>
			1012000-990	Ibridi dei generi <i>Bison</i> , <i>Bos</i> , <i>Bubalus</i> e <i>Poephagus</i>	
	1013000	Sottogruppo c) Ovini	1013000-001	Mufitone (d'allevamento)	<i>Ovis aries musimon</i>
	1015000	Sottogruppo e) Equidi	1015000-001	Asino	<i>Equus africanus asinus</i>
			1015000-002	Bardotto	<i>Equus caballus x Equus africanus asinus</i>
			1015000-003	Cavallo	<i>Equus caballus</i>
			1015000-004	Mulo	<i>Equus africanus asinus x Equus caballus</i>
	1016000	Sottogruppo f) Pollame	1016000-001	Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>
			1016000-002	Pollo/gallo/gallina (compresa la moroseta)	<i>Gallus gallus domesticus</i>
			1016000-003	Tortora dal collare/tortora orientale	<i>Streptopelia decaocto</i>
			1016000-004	Anatra	<i>Anas platyrhynchos</i>
			1016000-005	Oca	<i>Anser anser</i>
			1016000-006	Pavone mutico/pavone verde	<i>Pavo muticus</i>
			1016000-007	Faraona	<i>Numida meleagris</i>
			1016000-008	Quaglia giapponese	<i>Coturnix japonica</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1016000-009	Anatra muschiata/anatra muta	<i>Cairina moschata</i>
			1016000-010	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>
			1016000-011	Pernice	Generi <i>Alectoris e Perdix</i>
			1016000-012	Pavone comune/pavone blu	<i>Pavo cristatus</i>
			1016000-013	Fagiano	<i>Phasianus colchicus</i>
			1016000-014	Piccione	<i>Columba livia</i>
			1016000-015	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>
			1016000-016	Tacchino comune	<i>Meleagris gallopavo</i>
			1016000-017	Tortora comune	<i>Streptopelia turtur</i>
			1016000-990	Altri volatili domestici dell'ordine Anseriformes	
			1016000-991	Altri volatili domestici dell'ordine Columbiformes	
			1016000-992	Altri volatili domestici dell'ordine Galliformes	
	1017000	Sottogruppo g) Altri animali terrestri d'allevamento	1017000-001	Alpaca	<i>Vicugna pacos</i>
			1017000-002	Cammello	<i>Camelus ferus bactrianus</i>
			1017000-003	Capibara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>
			1017000-004	Silvilago orientale	<i>Sylvilagus floridanus</i>
			1017000-005	Dromedario	<i>Camelus dromedarius</i>
			1017000-006	Antilope alpina/eland comune	<i>Taurotragus oryx</i>
			1017000-007	Alce	<i>Alces alces</i>
			1017000-008	Erù	<i>Dromaius novaehollandiae</i>
			1017000-009	Daino	<i>Dama dama</i>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1017000-010	Cavia/porcellino d'India	<i>Cavia aperea porcellus</i>
			1017000-011	Lepre comune/lepre europea (d'allevamento)	<i>Lepus europaeus</i>
			1017000-012	Lama	<i>Lama glama</i>
			1017000-013	Nandù	<i>Rhea americana</i>
			1017000-014	Struzzo	<i>Struthio camelus</i>
			1017000-015	Pecari dal collare	<i>Tayassu tajacu</i>
			1017000-016	Coniglio	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
			1017000-017	Cervo nobile/cervo rosso	<i>Cervus elaphus</i>
			1017000-018	Renna	<i>Rangifer tarandus</i>
			1017000-019	Capriolo	<i>Capreolus capreolus</i>
			1017000-990	Altri animali terrestri d'allevamento	
	1020010	Latte. Bovini	1020010-001	Specie elencate con i numeri di codice 1012000-xxx	
	1020020	Latte. Ovini	1020020-001	Specie elencate con i numeri di codice 1013000-xxx	
	1020040	Latte. Equidi	1020040-001	Specie elencate con i numeri di codice 1015000-xxx	
	1020990	Latte. Altri	1020990-001	Camello	<i>Camelus ferus bactrianus</i>
			1020990-002	Dromedario	<i>Camelus dromedarius</i>
			1020990-003	Alce	<i>Alces alces</i>
			1020990-004	Renna	<i>Rangifer tarandus</i>
			1020990-990	Altri animali che producono latte	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1030990	Uova di volatili. Altri	1030990-001	Emù	<i>Dromaius novaehollandiae</i>
			1030990-002	Nandù	<i>Rhea americana</i>
			1030990-003	Struzzo	<i>Struthio camelus</i>
			1030990-990	Altri volatili che producono uova	
	1050000	Gruppo Anfibi e rettili	1050000-001	Cocodrilli	<i>Crocodylia</i> spp.
			1050000-002	Cosce di rana	<i>Rana</i> spp.
			1050000-003	Serpenti	sottordine Serpentes
			1050000-004	Tartarughe	ordine Chelonia
			1050000-990	Altri anfibi e rettili	
			1050000-991	Altre cosce di rana da rane non appartenenti al genere <i>Rana</i>	
	1060000	Gruppo Animali invertebrati terrestri	1060000-001	Lombrichi	
			1060000-002	Insetti	
			1060000-003	Chioccioline	<i>Helix</i> spp.
			1060000-990	Altri animali invertebrati terrestri	
			1060000-991	Altri gasteropodi commestibili non appartenenti al genere <i>Helix</i>	
	1070000	Gruppo Animali vertebrati terrestri selvatici	1070000-001	Selvaggina da penna non d'allevamento	
			1070000-002	Selvaggina da pelo non d'allevamento	
			1070000-003	Canguri	<i>Macropus</i> spp.

N.A. Non applicabile.

(1) Gli LMR non si applicano ai prodotti o a loro parti che, per loro caratteristiche e natura, sono utilizzati esclusivamente come ingredienti di mangimi finché non siano fissati LMR distinti nella categoria specifica 1200000.

(2) La parte "ad eccezione della soia" si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/63 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 8, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾ definisce i requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti di capitale. Poiché le disposizioni che precisano i dispositivi di pubblicazione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, quali obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, sono strettamente connesse alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571, è opportuno precisare anche la portata delle informazioni da includere nei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e, pertanto, modificare il regolamento delegato (UE) 2017/571.
- (2) Al fine di istituire un quadro che contempli incentivi commerciali per la gestione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, è opportuno autorizzare i CTP a gestire sistemi consolidati di pubblicazione che coprono una sola classe di attività o più classi di attività.
- (3) I CTP dovrebbero garantire la pubblicazione delle informazioni richieste sulle operazioni che coprono almeno l'80 % del volume complessivo e del numero complessivo di operazioni pubblicate nei sei mesi precedenti dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dalle sedi di negoziazione, per ciascuna classe di attività pertinente. Tale approccio assicura che i CTP pubblichino informazioni significative per l'utilizzatore, evitando al tempo stesso i costi elevati che comporterebbe l'inserimento di tutte le informazioni pubblicate da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione.
- (4) I CTP dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per conseguire i tassi di copertura di cui al presente regolamento, nel caso in cui necessitino di aggiungere nuove sedi di negoziazione e nuovi APA al loro flusso di dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni relative ai CTP per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Per garantire un'ordinata transizione al nuovo regime, è necessario che il primo periodo per determinare i tassi di copertura dei CTP abbia inizio il 1° gennaio 2019.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 126).



- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/571 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

1. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati relativi a una o più delle seguenti classi di attività:


- a) obbligazioni diverse da *exchange traded commodities* (ETC) ed *exchange traded notes* (ETN);
- b) obbligazioni di tipo ETC e ETN;
- c) prodotti finanziari strutturati;
- d) derivati cartolarizzati;
- e) derivati su tassi di interesse;
- f) derivati su cambi;
- g) derivati su strumenti di capitale;
- h) derivati su merci;
- i) derivati su crediti;
- j) contratti differenziali;
- k) derivati C10;
- l) derivati su quote di emissione;
- m) quote di emissione.

2. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 che soddisfano entrambi i tassi di copertura seguenti:

- a) il numero di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del numero complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3;
- b) il volume di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del volume complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3.

Ai fini della lettera b), il volume delle operazioni è determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (*).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



3. Il CTP valuta i tassi di copertura di cui al paragrafo 2 ogni sei mesi, sulla base dei dati relativi ai sei mesi precedenti. Il periodo di valutazione inizia il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Il primo periodo copre i primi sei mesi dell'anno 2019.

4. Il CTP provvede al raggiungimento del tasso di copertura minimo di cui al paragrafo 2 il prima possibile e, in ogni caso, entro e non oltre:

- a) il 31 gennaio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno;
- b) il 31 luglio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).»;

(2) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 15 bis, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, e l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal 3 settembre 2019.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0600



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/64 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2017**

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto del carattere generale della condizione qualitativa di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011 e della necessità di assicurarne un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire in che modo, nel quadro degli indici di riferimento critici, i) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, ii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o iii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati inaffidabili potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
- (2) Gli indici di riferimento critici sono spesso utilizzati in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono forniti e secondo modalità che cambiano in funzione dello Stato membro in cui sono utilizzati. Pertanto le ripercussioni potrebbero essere gravi in uno o più Stati membri o a livello dell'Unione. Analogamente, si potrebbero avere gravi ripercussioni per quanto riguarda uno o più dei criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii). È pertanto importante effettuare la valutazione sia a livello nazionale o di mercato che a livello dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/1011 elenca cinque settori in cui potrebbero aversi gravi ripercussioni. Mentre la nozione di integrità dei mercati fa riferimento al mercato di uno specifico prodotto finanziario, quella di stabilità finanziaria abbraccia il sistema finanziario di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. Le ripercussioni sui consumatori si realizzano principalmente per il tramite degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento, compresi i fondi pensione, in cui hanno investito e dei contratti finanziari che hanno sottoscritto, associati all'indice di riferimento critico in questione. Le ripercussioni potenziali sull'economia reale sono direttamente collegate al valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento. Le ripercussioni potenziali sul finanziamento delle famiglie e delle imprese sono verosimilmente destinate ad aumentare in funzione del valore dei prestiti in essere in rapporto alle dimensioni dell'economia. I consumatori e il finanziamento delle famiglie e delle imprese sono maggiormente vulnerabili alle ripercussioni quando il livello complessivo dell'indebitamento delle famiglie e delle imprese è elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, conformemente ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Quando ritengono che dette gravi ripercussioni possano verificarsi in più di uno Stato membro, le autorità competenti effettuano, oltre alla valutazione generale per tutti gli Stati membri, una valutazione distinta per ogni Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



*Articolo 2***Gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati**

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati conformemente ai seguenti criteri:

- a) il valore degli strumenti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negoziati nelle sedi di negoziazione degli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione di detti Stati membri;
- b) il valore dei contratti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti finanziari in essere negli Stati membri in esame;
- c) il valore dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, per la misurazione della performance negli Stati membri in esame, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei fondi di investimento autorizzati o notificati ai fini della commercializzazione in detti Stati membri;
- d) l'eventualità che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento sia stato indicato come potenziale sostituto di altri indici di riferimento inclusi nell'elenco degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, o sia già stato utilizzato in loro sostituzione;
- e) con riferimento alle norme contabili o aventi altre finalità regolamentari:
 - i) l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato come riferimento nel quadro della regolamentazione prudenziale, ad esempio per i requisiti in materia di capitale, liquidità o leva finanziaria;
 - ii) l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato nel quadro dei principi contabili internazionali.

*Articolo 3***Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria**


Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria conformemente ai seguenti criteri:

- a) il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto:
 - i) alle attività totali del settore finanziario in detti Stati membri;
 - ii) alle attività totali del settore bancario in detti Stati membri;
- b) la vulnerabilità degli enti finanziari che hanno sottoscritto o investito in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento.

*Articolo 4***Gravi ripercussioni sui consumatori**

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sui consumatori conformemente ai seguenti criteri:

- a) con riferimento agli strumenti finanziari e ai fondi di investimento offerti ai consumatori:
 - i) il valore degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, venduti ai consumatori al dettaglio negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento venduti agli investitori al dettaglio in detti Stati membri;
 - ii) la stima del numero di consumatori che hanno acquistato strumenti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale in detti Stati membri;



- b) con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali:
- i) il valore degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli schemi pensionistici gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali in detti Stati membri;
 - ii) la stima del numero di consumatori aderenti a schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
 - iii) la valutazione dell'importanza degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti dagli enti pensionistici aziendali o professionali per il reddito pensionistico dei cittadini degli Stati membri;
- c) con riferimento ai contratti di credito ai consumatori:
- i) il valore dei contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti di credito ai consumatori in detti Stati membri;
 - ii) la stima del numero di consumatori che hanno sottoscritto contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
 - iii) il livello di indebitamento dei consumatori negli Stati membri in questione.

Articolo 5

Gravi ripercussioni sull'economia reale

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'economia reale tenendo in considerazione il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al prodotto nazionale lordo di detti Stati membri.

Articolo 6

Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese


Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri conformemente ai seguenti criteri:

- a) il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie in detti Stati membri;
- b) la stima del numero di famiglie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di famiglie in detti Stati membri;
- c) la stima del numero di imprese non finanziarie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di imprese non finanziarie in detti Stati membri;
- d) il livello di indebitamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri in questione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0601



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/65 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2017****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/1011 una cifra, al fine di essere considerata un «indice», deve essere pubblicata o messa a disposizione del pubblico. La definizione di indice costituisce, a sua volta, la base per la definizione di indice di riferimento, di cui al regolamento (UE) 2016/1011.
- (2) È pertanto necessario precisare in quali situazioni una cifra si considera messa a disposizione del pubblico al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare tra le giurisdizioni dell'Unione.
- (3) L'entità del fornitore della cifra non dovrebbe essere considerata come costitutiva del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra «messa a disposizione» e «messa a disposizione del pubblico». Per le stesse ragioni, un numero ristretto di destinatari non dovrebbe essere considerato come il pubblico.
- (4) Una cifra dovrebbe essere considerata messa a disposizione del pubblico quando è accessibile da parte di un gruppo più ampio di persone, direttamente o indirettamente. L'utilizzo di un indice di riferimento che consente all'utente di accedere alla cifra associata dovrebbe costituire accesso indiretto.
- (5) La messa a disposizione di una cifra può avvenire in varie forme, contemporaneamente o successivamente, mediante il fornitore della cifra o attraverso il trasferimento della cifra da parte dei destinatari principali.
- (6) Al fine di garantire che la definizione di «fornitura di un indice di riferimento» sia applicata in modo uniforme, è opportuno precisare che la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a), riguarda la gestione ordinaria della fornitura dell'indice di riferimento e la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione della metodologia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Messa a disposizione del pubblico**

1. Una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 laddove la cifra è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche diverse dal fornitore dell'indice o diverse da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore dell'indice.
2. Una cifra è messa a disposizione del pubblico se tali persone possono accedervi direttamente o indirettamente in conseguenza, tra l'altro, del suo utilizzo da parte di uno o più soggetti vigilati come riferimento per uno strumento finanziario da essi emesso o per determinare l'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento, o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a tale cifra.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



3. L'accesso può avvenire attraverso un'ampia gamma di mezzi di comunicazione e di modalità, definiti dal fornitore o concordati tra il fornitore e i destinatari, a titolo gratuito o a pagamento, tra cui il telefono, il protocollo FTP, Internet, l'accesso aperto, notizie, media, attraverso strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati alla cifra o mediante richiesta agli utenti.

Articolo 2

Gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento

Ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento comprende entrambi i seguenti elementi:

- a) la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del suo personale che partecipano al processo di determinazione dell'indice di riferimento;
- b) la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione di una metodologia specifica per la determinazione dell'indice di riferimento.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0602



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/66 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2017****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento associati a un indice di riferimento è un criterio determinante per la classificazione di tale indice di riferimento come critico, significativo o non significativo, a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario che l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento siano calcolati nello stesso modo in tutta l'Unione per garantire una classificazione uniforme degli indici di riferimento negli Stati membri e un'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2016/1011.
- (2) Per garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, l'importo nominale degli strumenti finanziari, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento dovrebbero quindi essere calcolati utilizzando i dati regolamentari, se disponibili.
- (3) Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione sia i riferimenti diretti a tali strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento, sia i riferimenti indiretti a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento. Se uno strumento finanziario, un contratto finanziario o un fondo di investimento è associato a una serie di indici di riferimento, è opportuno tener presente questa molteplicità di riferimenti nel calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento poiché questi prodotti finanziari non dipendono esclusivamente da tale indice di riferimento. È pertanto opportuno precisare il calcolo del valore totale in caso di riferimenti indiretti in modo da garantirne un'applicazione diretta e una misurazione coerente in tutta l'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo**L'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo è l'importo nominale emesso totale in valore monetario di cui alla tabella 3, campo 14, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione ⁽²⁾.⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 368).

Articolo 2

Importo nozionale dei derivati

L'importo nozionale dei derivati, di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è il valore nozionale di cui alla tabella 2, campo 20, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, qualora tale valore nozionale sia negativo, il valore nozionale è pari al valore assoluto.

Per le operazioni su indici dei derivati su crediti, al valore nozionale si applica un fattore di indicizzazione ricavato dalla tabella 2, campo 89, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104.

Articolo 3

Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo

Il valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è uno dei seguenti:

- a) per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾: il valore patrimoniale netto per quota segnalato nella più recente relazione annuale o semestrale, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di detta direttiva, moltiplicato per il numero di quote;
- b) per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾: il più recente valore patrimoniale netto disponibile di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Utilizzo di importi e valori alternativi

Se gli importi o i valori per il calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 non sono disponibili o sono incompleti, il valore totale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e il valore totale medio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono calcolati utilizzando importi o valori alternativi, tra cui proxy e importi o valori dichiarati da fornitori di informazioni privati o dati sull'open interest calcolati e pubblicati da gestori del mercato, a condizione che tali proxy e importi o valori godano di sufficiente considerazione e siano sufficientemente affidabili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi calcola l'importo totale con la massima diligenza possibile e al meglio delle sue capacità, in base ai dati disponibili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi fornisce all'autorità competente una specifica scritta delle fonti di dati utilizzate quando effettua la comunicazione a tale autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 5

Valuta

Gli importi e i valori di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono espressi in euro. Se necessario, gli importi o i valori sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).



*Articolo 6***Riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento**

Se un indice di riferimento è utilizzato indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, gli importi o i valori ai fini delle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 sono uno dei seguenti:

- a) il peso dell'indice di riferimento, in termini percentuali, all'interno della combinazione di indici di riferimento, moltiplicato per l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione, quando tale peso è chiaramente specificato o può essere stimato sulla base di altre informazioni disponibili;
- b) l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione diviso per il numero di indici di riferimento all'interno della combinazione di indici di riferimento, se il peso reale dell'indice di riferimento non è specificato o non può essere stimato.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0603



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/67 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2017****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che le autorità competenti applichino l'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 in maniera uniforme, è opportuno stabilire nel dettaglio le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concludere che la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente determinerebbe un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario, o le regole di un fondo di investimento, collegato a detto indice di riferimento.
- (2) Questo vale in particolare per l'evento di forza maggiore, termine che è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri.
- (3) Un valore significativamente diverso dell'indice è una delle principali cause di vanificazione o violazione delle condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o delle regole di un fondo di investimento collegato ad un indice di riferimento. I valori notevolmente diversi possono essere causati da una discontinuità improvvisa nelle serie temporali dell'indice o da un diverso grado di volatilità dell'indice, che a loro volta possono essere dovuti a modifiche della metodologia per la fornitura dell'indice di riferimento o dei dati su cui si basa il calcolo dell'indice di riferimento. Le autorità competenti dovrebbero valutare il potenziale impatto di tali modifiche, caso per caso, poiché la portata della discontinuità o l'entità della modifica della volatilità dell'indice dipende ampiamente dalla natura dell'indice e degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati.
- (4) Le modifiche del tipo di dati usati o dell'affidabilità delle fonti dei dati possono avere un impatto sull'idoneità di un indice di riferimento per certi tipi d'utilizzazione. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se tali modifiche possono causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali.
- (5) Gli eventi di forza maggiore, la vanificazione o altre violazioni delle condizioni contrattuali sono meno probabili quando vi è un indice di riferimento sostitutivo accettabile o almeno una procedura cui fa riferimento la documentazione pertinente per selezionare un indice di riferimento sostitutivo.
- (6) Gli indici che misurano mercati molto particolari potrebbero basarsi in maniera significativa sulla reputazione, sul giudizio o sulle competenze del fornitore dell'indice. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se, in tali circostanze, una modifica del fornitore dell'indice possa causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali,

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni pertinenti per la valutazione

1. Nel valutare se, ai fini dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, la cessazione o la modifica di un indice di riferimento che non soddisfa i requisiti del predetto regolamento porterebbe a un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegati a detto indice di riferimento, un'autorità competente prende in considerazione le seguenti condizioni:
 - a) la modifica dell'indice di riferimento richiederebbe una modifica sostanziale della natura dei dati, della metodologia per determinare tali dati, del processo di raccolta dei dati o di altri elementi della fornitura dell'indice di riferimento che determinerebbe un valore notevolmente diverso dell'indice di riferimento;
 - b) la modifica della natura dei dati o della metodologia per determinare tali dati al fine di allineare l'indice di riferimento al regolamento (UE) 2016/1011 metterebbe a repentaglio la sua rappresentatività per il mercato o la realtà economica che intende misurare, provocando in ultima analisi un cambiamento della natura dell'indice stesso;
 - c) per l'indice di riferimento che non soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 non esiste alcun sostituto che:
 - i) soddisfi i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011;
 - ii) misuri lo stesso mercato o la stessa realtà economica;
 - iii) sia incluso nel registro pubblico di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 o sia fornito da un amministratore incluso nel registro;
 - d) i contratti finanziari, gli strumenti finanziari e i fondi d'investimento esistenti collegati all'indice di riferimento, e i loro documenti di accompagnamento, non prevedono un indice di riferimento sostitutivo o non contengono regole sulle modalità per la determinazione di tale indice sostitutivo o altre opportune misure contingenti;
 - e) il passaggio dell'indice di riferimento da un amministratore ad un altro darebbe luogo ad una modifica sostanziale dell'indice di riferimento.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano caso per caso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0604



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/68 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Salamanca» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Carne de Salamanca» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; tuttavia i servizi della Commissione sono stati informati dalle autorità tedesche che i tipi di carni definiti nel documento unico necessitavano di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la classificazione dei bovini. Previa richiesta dei servizi della Commissione le autorità spagnole hanno modificato il punto 3.2 del documento unico e precisato la descrizione del prodotto con riguardo ai tipi di carni.
- (3) Tale modifica è di carattere formale e non è pertanto necessario procedere a una nuova pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; sembra tuttavia opportuno pubblicare il documento unico a fini di informazione.
- (4) Di conseguenza la denominazione «Carne de Salamanca» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Carne de Salamanca» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*


Il documento unico modificato è pubblicato per informazione in allegato al presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 435 del 24.12.2015, pag. 12.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*



ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*)

«CARNE DE SALAMANCA»

N. CE: ES-PGI-0005-01174 – 8.11.2013

DOP () IGP (X)

1. DENOMINAZIONE

«Carne de Salamanca»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Spagna

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.1 Carni e frattaglie fresche

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I bovini atti a fornire la carne protetta da questa Indicazione geografica protetta sono animali ottenuti in linea pura da femmine riproduttrici di razza *Morucha*, oppure dai suoi incroci con maschi delle razze Charolaise e Limousine, svezzati ad un'età minima di 5 mesi ed allevati in base alle tecniche e alle pratiche di utilizzo delle risorse naturali in regime estensivo.

A seconda dell'età degli animali al momento della macellazione, si distinguono i seguenti tipi:

- vitello: animale destinato al macello a un'età pari o superiore a 8 mesi, ma inferiore a 12 mesi,
- vitellone: animale destinato al macello a un'età pari o superiore a 12 mesi, che può arrivare fino a 24 mesi, categorie A ed E;
- manzo o giovenca: animale destinato al macello a un'età superiore 24 mesi, che può arrivare fino a 48 mesi, categorie A ed E;

Il periodo minimo di maturazione della carne, a partire da giorno della macellazione, è di 2 giorni per la carne di vitello, di 4 giorni per quella di vitellone e di 6 giorni per quella di manzo o di giovenca.

La conformazione delle carcasse rientra nelle classi U, R ed O.


Il peso minimo della carcassa varia a seconda della categoria degli animali:

- 140 kg per il vitello,
- 200 kg per il vitellone,
- 280 kg per il manzo o la giovenca.

Il grado di ingrasso all'esterno della carcassa e sulla parte interna della gabbia toracica è ad ogni modo il 2, corrispondente alla copertura leggera.

24 ore dopo la macellazione, il pH della carne, misurato a livello del muscolo dorsale lungo della carcassa, deve essere pari od inferiore a 6.

(*) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



Le caratteristiche della carne fresca protetta, dopo la macellazione e il sezionamento, sono:

- vitello: la carne presenta colore variabile, che copre tutta la gamma dal rosa fino al rosso chiaro con superficie brillante, grasso di colore bianco e consistenza soda al tatto;
- vitellone: la carne presenta un colore fra il rosso chiaro e il rosso ciliegia con superficie brillante, grasso di colore variabile dal bianco al giallognolo chiaro e consistenza soda al tatto;
- manzo o giovenca: la carne presenta colore intenso, fra il rosso ciliegia e il rosso porpora, con superficie brillante, grasso di colore giallognolo o crema e consistenza soda al tatto.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Dato che le madri non restano nelle stalle, la loro alimentazione si basa, durante tutto l'anno, sullo sfruttamento dei pascoli e delle stoppie della *dehesa* (tipo di prateria arborata), integrati dal fieno e dalla paglia dell'azienda stessa durante i periodi di penuria di risorse naturali.

In primavera esse si nutrono delle erbe abbondanti dei pascoli, parte delle quali viene raccolta e immagazzinata. Durante l'estate gli animali si spostano verso le zone prossime ai vari fiumi e ruscelli che attraversano i terreni delle aziende o si alimentano delle stoppie residue della falciatura dei foraggi o dei raccolti.

Con il sopraggiungere dell'autunno e il rinnovo dei pascoli, gli animali ricominciano a nutrirsi delle erbe di questi ultimi e, a seconda del livello di abbondanza, la loro alimentazione viene integrata con le erbe o il fieno falciati in primavera.

Alla fine dell'anno, quando i pascoli sono praticamente esauriti, compare la ghianda, che è in effetti una risorsa importante per gli animali ma non del tutto sufficiente; la loro alimentazione va quindi integrata con le erbe dei pascoli immagazzinate in primavera o con i foraggi e la paglia ottenuti nell'ambito dell'azienda stessa.

I vitelli restano con le madri nei campi da cinque a sette mesi, periodo durante il quale essi sono allattati naturalmente, iniziando molto presto a completare la loro dieta lattea con gli alimenti che condividono con le madri al pascolo. Una volta svezzati, i vitelli sono sottoposti ad un processo di ingrasso con fieno, foraggi ecc., provenienti dall'azienda stessa nonché con alimenti naturali a base di cereali, fino alla macellazione.

Nei periodi di penuria di alimenti, causata da condizioni climatiche avverse, e nella fase d'ingrasso, è possibile somministrare razioni di mantenimento come foraggi e fieno provenienti esclusivamente dalla zona geografica nonché alimenti di origine vegetale, nella cui composizione predominano i cereali (con un minimo del 60 % della composizione quantitativa) e senza oltrepassare il 50 % della materia secca annuale. È espressamente vietato l'utilizzo di prodotti che possano interferire con il normale ritmo di crescita e di sviluppo degli animali.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La nascita, l'allevamento e l'ingrasso degli animali protetti dalla denominazione fino al momento della macellazione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.


Il prodotto può presentarsi porzionato (in filetti, a pezzi oppure tritato) purché le relative operazioni siano realizzate da operatori sottoposti ad un controllo finalizzato a verificare il corretto utilizzo della denominazione protetta.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

La marchiatura delle carcasse nei locali del mattatoio viene realizzata con metodi indelebili o supporti non riutilizzabili, nella parte interna delle due mezzene e in modo tale che i quattro quarti della carcassa rimangano perfettamente identificabili dopo essere stati separati.

I pezzi di carne protetta, come pure le confezioni che contengono la carne porzionata, in filetti, a pezzi o tritata, prima della spedizione devono essere provvisti di un'etichetta numerata sulla quale figurano almeno le due diciture «Indicación Geográfica Protegida» e «Carne de Salamanca».

Allorché il prodotto è ottenuto esclusivamente da animali di razza *Morucha*, è possibile apporre anche la dicitura «Raza Morucha».



4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La provincia di Salamanca.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

5.1. Specificità della zona geografica

L'allevamento e la produzione dei bovini atti alla produzione di «Carne de Salamanca» è profondamente legata ad un ambiente geografico specifico, la *dehesa* (tipo di prateria arborata), che presenta grande valore ecologico ed è caratterizzata dalla presenza di querce.

Un clima continentale, caratterizzato da inverni lunghi e freddi, un lungo periodo di gelate, estati asciutte, calde e con notevoli escursioni termiche, insieme alle piogge stagionali che coincidono con l'autunno e l'inverno, fanno sì che la *dehesa* contenga un insieme vegetale ricco di specie con i lecci a foglie perenni e coriacee ed un sottobosco di arbusti. Nei pascoli della *dehesa* prolifera una macchia di tipo mediterraneo associata a lecci, querce da sughero, roveri, querce della galla e altre specie di macchia mediterranea, principalmente cistacee, ginestre, ginestroni e altre specie del genere *Ulex*. Si trovano anche specie annue di graminacee e leguminose. Tutta questa vegetazione della *dehesa* costituisce l'offerta più importante in termini di risorse naturali per l'alimentazione dei bovini.

Il sistema di produzione in questo ambiente è caratterizzato dal modo in cui gli allevatori perpetuano le pratiche tradizionali basate sul processo di adattamento del bestiame alle risorse della *dehesa* senza che gli animali stabulino in nessun'epoca dell'anno. Gli animali non hanno bisogno di alcun tipo di riparo specifico poiché sono esposti in permanenza alle intemperie senza altro riparo se non quello fornito dai lecci. In tal modo, il sistema di allevamento rispetta i cicli naturali; il vitello nasce nei campi, senza aiuto di sorta, e rimane con la madre per un periodo di cinque-sette mesi nutrendosi mediante allattamento naturale e brucando l'erba dei pascoli.

La mandria bovina condivide lo spazio con i cavalli, i tori da combattimento ed i suini iberici; il «vaquero charro» (mandriano di Salamanca), spesso a cavallo, è incaricato della sorveglianza di tutti questi animali di cui si prende cura e che guida affinché possano sfruttare e mantenere la *dehesa* nel miglior modo possibile. L'importanza e la singolarità di questi uomini sono riconosciute nella città di Salamanca, che ha reso loro omaggio facendo erigere in loro onore una statua, opera di Venancio Blanco, collocata in una delle sue piazze principali.

Nel corso dei secoli si è verificata una selezione naturale nella *dehesa*, generando una mandria bovina adattata alle difficili condizioni naturali ed allo sfruttamento dei suoi pascoli, rafforzando in questi animali uno spiccato istinto materno per la difesa dei vitelli di fronte agli attacchi dei lupi e delle volpi nonché una rusticità che permette loro di sopportare questo tipo di sistema di allevamento. La razza *Morucha* ed i suoi incroci possiedono queste qualità. La razza *Morucha* apporta la componente relativa alla razza della «Carne de Salamanca»; essa si è formata nelle *dehesas* di Salamanca, in cui in passato i bovini appartenenti a questa razza erano adoperati come animali da tiro nei lavori agricoli e in piccoli spettacoli taurini (combattimenti), ma anche, in maniera non trascurabile, ai fini della produzione di carne. Tuttavia, col passare del tempo, essa si è trasformata in una razza estremamente adatta alla produzione di carne, soprattutto a causa delle sue qualità materne e di allevamento. Alla metà del secolo scorso furono introdotte nuove razze, come la Charolaise e la Limousine, utilizzate nelle stesse condizioni e, col trascorrere degli anni, sono gli animali di razza *Morucha* e quelli ottenuti dagli incroci di questa razza con le razze Charolaise e Limousine ad essere perfettamente adattati all'ecosistema della *dehesa*; essi sono infatti in grado di mettere a profitto le risorse vegetali, producendo nel contempo una carne molto apprezzata.


5.2. Specificità del prodotto

Le carcasse della «Carne de Salamanca» sono caratterizzate da un grado di ingrasso tale che lo strato di grasso all'esterno e nella parte interna della gabbia toracica non è molto spesso.

La «Carne de Salamanca» presenta consistenza poco fibrosa a causa di una maggiore sottigliezza delle fibre muscolari. Il colore della carne è molto intenso e brillante e varia dal rosa al rosso porpora. Il grasso infiltrato sembra omogeneamente distribuito senza formare accumuli, con un colore che varia dal bianco al giallo o al crema, e conferisce alla carne il suo sapore ed aroma caratteristici.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I fattori più importanti sono senza alcun dubbio i metodi tradizionali di alimentazione, dal latte materno ai pascoli naturali, la gestione del bestiame nell'ambiente naturale della *dehesa* di Salamanca nonché la componente di base relativa alla razza di questi animali, la razza *Morucha*. Tutti questi elementi rendono possibile ottenere un prodotto dalle qualità particolarissime che rendono la «Carne de Salamanca» diversa dalle altre carni bovine; essa si contraddistingue infatti per le fibre muscolari più sottili, per la colorazione e la brillantezza più accentuate, tra il rosa e il rosso porpora, ed il grasso omogeneamente distribuito senza formare accumuli.



Il sistema di allevamento tradizionale di tipo estensivo ha fatto sì che nel corso decenni sia stato selezionato un tipo di animale perfettamente adattato alla *dehesa* e caratterizzato da:

- animali di taglia da piccola a intermedia e di poco peso, con alta capacità digestiva per sopperire alle loro necessità alimentari mediante lo sfruttamento di pascoli non molto abbondanti e poveri;
- animali che presentano un discreto sviluppo muscolare adatto all'attività fisica, oltremodo agili e dotati di facilità di movimento in modo da poter pascolare su vaste superfici, dal momento che devono percorrere molti chilometri al giorno per potersi nutrire e trovare acqua;
- animali dotati di grande rusticità, qualità che permette loro di resistere alle temperature estreme del clima della zona geografica, tanto d'estate come d'inverno.

La genetica di questo tipo di animali, unita all'intensa attività muscolare che essi praticano quotidianamente, si abbina positivamente ad una massa muscolare dotata di fibre muscolari più sottili rispetto a quelle generalmente presenti nei bovini, dando luogo ad una carne di consistenza poco fibrosa.

Lo stato di ingrasso della carcassa è legato al sistema di allevamento e all'elevato grado di rusticità e precocità nello sviluppo di questi animali. Il continuo movimento del bestiame impedisce l'eccessivo accumulo di grasso in alcune zone localizzate, consentendo agli animali di percorrere più efficacemente distanze lunghe per procurarsi il nutrimento. Nelle fasi di abbondanza di alimenti, gli animali possono accumulare riserve di grasso che si infiltrano a livello intramuscolare, senza tuttavia comprometterne l'agilità. Tutti questi elementi si traducono in un tipo di carne che presenta grasso uniformemente distribuito senza formazione di accumuli, il cui colore varia dal bianco al giallo o al crema a seconda dell'età di macellazione.

Il rispetto del ciclo naturale dell'allattamento, visto che questi animali sono svezzati più tardi rispetto agli altri, e il fatto di rimanere continuamente con le madri nella *dehesa* fanno sì che i vitelli inizino ad integrare la loro dieta a base di latte materno con le risorse della *dehesa*, costituite per lo più dai pascoli di primavera, i quali contengono una maggior quantità di pigmenti (clorofilla e carotenoidi), conferendo alla carne la sua brillantezza e il suo colore caratteristici. Questi fattori, insieme alla componente di base della razza che, geneticamente, presenta una carne più rossa, fanno sì che il colore della carne sia estremamente intenso e senz'altro più brillante, variando dal rosa al rosso porpora.

L'allevamento di bovini ed il consumo delle loro carni sono intimamente correlati a questa regione, in cui, fin dal secolo XV, la «Carne de Salamanca» era utilizzata per pagare le rendite feudali, per via della sua notorietà e della sua reputazione.

Dalla metà del secolo XX in poi, è molto frequente che le macellerie e i ristoranti della regione segnalino con orgoglio la disponibilità di «Carne de Salamanca» rispettivamente nelle loro vetrine e menu, per mostrare ai clienti che essi dispongono dei migliori pezzi di carne della regione, molto apprezzati e richiesti dai consumatori.


Numerosi sono i documenti che confermano il riconoscimento e la preferenza dei consumatori per la «Carne de Salamanca», come ad esempio Luis Carandell nell'introduzione del suo libro «Vivir en Madrid» (1967) il quale scrive: «sono nato a Barcellona nel 1929 e sono rinato a Madrid nel 1947 [...] una città che faceva venire gli ortaggi da Valencia, il pesce da Bilbao, la carne da Salamanca, il vino dalla Mancha e le stoffe dalla Catalogna».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html

18CE0605



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/69 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2018****relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽²⁾ prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, *mutatis mutandis*, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, la domanda della Spagna relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (4) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (5) La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) è cancellata.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17).⁽³⁾ GUC 201 del 24.6.2017, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0606



REGOLAMENTO (UE) 2018/70 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda il fluazinam, il flutriafol e il proesadione, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il clorpirifos metile, gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Riguardo all'ametoctradin, al ciproconazolo e al difenoconazolo, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il cloruro di sodio non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica quindi il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su «erbe fresche e fiori commestibili», è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il clorpirifos metile, è stata presentata una domanda simile per cachi e melograni. Per quanto riguarda il ciproconazolo, è stata presentata una domanda simile per i semi di borragine. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda simile per albicocche, fragole, cavoli a testa, «lattughe e insalate», bietole, «erbe fresche e fiori commestibili», cardi, sedani, porri, rabarbaro, legumi da granella, orzo e «spezie da radici e rizomi». Per quanto riguarda il fluazinam, è stata presentata una domanda simile per cipolle, scalogni e aglio. Per quanto riguarda il proesadione, è stata presentata una domanda simile per le prugne.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per il flutriafol utilizzato sul luppolo. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su questo prodotto negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽¹⁾. Essa ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda il ciproconazolo, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per i semi di colza e ha formulato un parere motivato sull'LME proposto ⁽²⁾. Conformemente alle linee guida esistenti dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR dei semi di colza anche per i semi di borragine.
- (8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (9) Il cloruro di sodio è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione ⁽³⁾. Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per l'ametoctradin in erbe fresche e fiori commestibili). *EFSA Journal* 2017;15(6):4869 [21 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/japanese persimmon and granate apple/pomegranate (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il clorpirifos metile in cachi e melograni). *EFSA Journal* 2017;15(5):4838 [24 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il difenoconazolo in vari prodotti). *EFSA Journal* 2017;15(7):4893 [33 pag.].


Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il fluazinam in cipolle, scalogni e aglio). *EFSA Journal* 2017;15(7):4904 [22 pag.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops (Parere motivato sulla fissazione della tolleranza all'importazione per il flutriafol nel luppolo). *EFSA Journal* 2017;15(7):4875 [22 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums [Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui esistente per il proesadione (considerato nella variante calcio-proesadione) nelle prugne]. *EFSA Journal* 2017;15(6):4837 [20 pag.].

⁽²⁾ *Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed* (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il ciproconazolo nei semi di colza). *EFSA Journal* 2011;9(5):2187 [30 pag.].


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato II, le colonne relative a clorpirifos metile, fluazinam, flutriafol e proesadione sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clorpirifos metile (F)	Fluazinam (F)	Flutriafol	Proesadione [proesadione (acido) e suoi sali, espressi in calcio proesadione]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				
0110000	Agrumi		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	0,05 (*)			
0110020	Arance dolci	0,5			
0110030	Limoni	0,3			
0110040	Limette/lime	0,05 (*)			
0110050	Mandarini	1			
0110990	Altri	0,05 (*)			
0120000	Frutta a guscio	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci				
0120020	Noci del Brasile				
0120030	Noci di anacardi				
0120040	Castagne e marroni				
0120050	Noci di cocco				
0120060	Nocciole				
0120070	Noci del Queensland				
0120080	Noci di pecàn				
0120090	Pinoli				
0120100	Pistacchi				
0120110	Noci comuni				
0120990	Altri				
0130000	Pomacee	0,5		0,4 (+)	0,1
0130010	Mele		0,3 (+)		
0130020	Pere		0,3 (+)		
0130030	Cotogne		0,01 (*)		
0130040	Nespole	(**)	0,01 (*)		
0130050	Nespole del Giappone	(**)	0,01 (*)		
0130990	Altri		0,01 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140000	Drupacee		0,01 (*)		
0140010	Albicocche	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	0,05 (*)		1	0,4
0140030	Pesche	0,5		0,6	0,01 (*)
0140040	Prugne	0,05 (*)		0,4	0,05
0140990	Altri	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta				
0151000	a) <i>Uve</i>	0,2			0,01 (*)
0151010	Uve da tavola		0,01 (*) (+)	0,8	
0151020	Uve da vino		3 (+)	1,5 (+)	
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,5	0,01 (*)	1,5	0,15
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,05 (*)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri				
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0154010	Mirtilli		3		
0154020	Mirtilli giganti americani		0,01 (*)		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		0,01 (*)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		0,01 (*)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	(**)	0,01 (*)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)	(**)	0,01 (*)		
0154070	Azzeruoli	(**)	0,01 (*)		
0154080	Bacche di sambuco	(**)	0,01 (*)		
0154990	Altri		0,01 (*)		
0160000	Frutta varia con		0,01 (*)		0,01 (*)
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>			0,01 (*)	
0161010	Datteri	0,05 (*)			
0161020	Fichi	0,05 (*)			
0161030	Olive da tavola	0,05 (*)			
0161040	Kumquat	0,05 (*)			
0161050	Carambole	(**)			
0161060	Cachi	(**)			
0161070	Jambul/jambolan	(**)			
0161990	Altri	0,05 (*)			
0162000	b) <i>buccia non commestibile</i>	0,05 (*)		0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)				
0162020	Litci				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0162030	Frutti della passione/maracuja				
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	(**)			
0162050	Melastelle/cainette	(**)			
0162060	Cachi di Virginia	(**)			
0162990	Altri				
0163000	c) <i>buccia non commestibile</i>				
0163010	Avocado	0,05 (*)		0,01 (*)	
0163020	Banane	0,05 (*)		0,3	
0163030	Manghi	0,05 (*)		0,01 (*)	
0163040	Papaie	0,05 (*)		0,01 (*)	
0163050	Melograni	0,3		0,01 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	(**)		0,01 (*)	
0163070	Guaiave/guave	(**)		0,01 (*)	
0163080	Ananas	0,05 (*)		0,01 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)		0,01 (*)	
0163100	Durian	(**)		0,01 (*)	
0163110	Anona/graviola/guanabana	(**)		0,01 (*)	
0163990	Altri	0,05 (*)		0,01 (*)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,05 (*)			0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>		0,02	0,01 (*)	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca				
0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami				
0212040	Maranta/arrow root	(**)			
0212990	Altri				
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		0,01 (*)		
0213010	Bietole			0,06 (+)	
0213020	Carote			0,01 (*)	
0213030	Sedano rapa			0,01 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren			0,01 (*)	
0213050	Topinambur			0,01 (*)	
0213060	Pastinaca			0,01 (*)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			0,01 (*)	
0213080	Ravanelli			0,01 (*)	
0213090	Salsefrica			0,01 (*)	
0213100	Rutabaga			0,01 (*)	
0213110	Rape			0,01 (*)	
0213990	Altri			0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione		0,06		
0220020	Cipolle		0,06		
0220030	Scalogni		0,06		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,01 (*)		
0220990	Altri		0,01 (*)		
0230000	Ortaggi a frutto				0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	0,5			
0231010	Pomodori		0,3	0,8	
0231020	Peperoni		0,01 (*)	1	
0231030	Melanzane		0,01 (*)	0,01 (*)	
0231040	Gombi		0,01 (*)	0,01 (*)	
0231990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,15	
0232010	Cetrioli				
0232020	Cetriolini				
0232030	Zucchine				
0232990	Altri				
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,05 (*)	0,01 (*)		
0233010	Meloni			0,2 (+)	
0233020	Zucche			0,01 (*)	
0233030	Cocomeri/angurie			0,2 (+)	
0233990	Altri			0,01 (*)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>				
0241010	Cavoli broccoli				
0241020	Cavolfiori				
0241990	Altri				
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>				
0242010	Cavoletti di Bruxelles				
0242020	Cavoli cappucci				
0242990	Altri				
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai				
0243020	Cavoli ricci				
0243990	Altri				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>				
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	0,05 (*)			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		0,01 (*)		0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			0,01 (*)	
0251020	Lattughe			1,5	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			0,01 (*)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			0,01 (*)	
0251050	Barbarea	(**)		0,01 (*)	
0251060	Rucola			0,01 (*)	
0251070	Senape juncea	(**)		0,01 (*)	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			0,01 (*)	
0251990	Altri			0,01 (*)	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci				
0252020	Portulaca/porcellana	(**)			
0252030	Bietole da foglia e da costa				
0252990	Altri				
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio				
0256020	Erba cipollina				
0256030	Foglie di sedano				
0256040	Prezzemolo				
0256050	Salvia	(**)			
0256060	Rosmarino	(**)			
0256070	Timo	(**)			
0256080	Basilico e fiori commestibili	(**)			
0256090	Foglie di alloro/lauro	(**)			
0256100	Dragoncello	(**)			
0256990	Altri				
0260000	Legumi	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)				
0260020	Fagioli (senza baccello)				
0260030	Piselli (con baccello)				
0260040	Piselli (senza baccello)				
0260050	Lenticchie				
0260990	Altri				




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0270000	Ortaggi a stelo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi				
0270020	Cardi				
0270030	Sedani				
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze				
0270050	Carciofi				
0270060	Porri				
0270070	Rabarbaro				
0270080	Germogli di bambù	(**)			
0270090	Cuori di palma	(**)			
0270990	Altri				
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati				
0280020	Funghi selvatici				
0280990	Muschi e licheni				
0290000	Alghe e organismi procarioti	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli		(+)		
0300020	Lenticchie				
0300030	Piselli				
0300040	Lupini/semi di lupini				
0300990	Altri				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)	0,01 (*)		
0401000	Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino			0,02 (*)	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide			0,15	0,9
0401030	Semi di papavero			0,02 (*)	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo			0,02 (*)	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole			0,02 (*)	0,01 (*)
0401060	Semi di colza			0,5	0,01 (*)
0401070	Semi di soia			0,4	0,01 (*)
0401080	Semi di senape			0,5	0,01 (*)
0401090	Semi di cotone			0,5	0,01 (*)
0401100	Semi di zucca			0,02 (*)	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	(**)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	(**)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	(**)		0,5	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa			0,02 (*)	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	(**)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401990	Altri			0,02 (*)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi			0,02 (*)	0,01 (*)
0402010	Olive da olio				
0402020	Semi di palma	(**)			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0402030	Frutti di palma	(**)			
0402040	Capoc	(**)			
0402990	Altri				
0500000	CEREALI	3	0,02 (*)		
0500010	Orzo			0,15	0,1
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			0,01 (*)	0,02 (*)
0500030	Mais/granturco			0,01 (*)	0,02 (*)
0500040	Miglio			0,01 (*)	0,02 (*)
0500050	Avena			0,01 (*)	0,1
0500060	Riso			1,5 (+)	0,02 (*)
0500070	Segale			0,15	0,1
0500080	Sorgo			1,5	0,02 (*)
0500090	Frumento			0,15	0,1
0500990	Altri			0,01 (*)	0,02 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE				0,05 (*)
0610000	Tè	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	
0620000	Chicchi di caffè	(**)	0,1 (*)	0,15	
0630000	Infusioni di erbe da	(**)		0,05 (*)	
0631000	a) <i>Fiori</i>	(**)	0,1 (*)		
0631010	Camomilla	(**)			
0631020	Ibisco/rosella	(**)			
0631030	Rosa	(**)			
0631040	Gelsomino	(**)			
0631050	Tiglio	(**)			
0631990	Altri	(**)			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	(**)	0,1 (*)		
0632010	Fragola	(**)			
0632020	Rooibos	(**)			
0632030	Mate	(**)			
0632990	Altri	(**)			
0633000	c) <i>Radici</i>	(**)	3 (+)		
0633010	Valeriana	(**)			
0633020	Ginseng	(**)			
0633990	Altri	(**)			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	(**)	0,1 (*)		
0640000	Semi di cacao	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	
0650000	Carrube/pane di San Giovanni	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)	0,1 (*)	20	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0800000	SPEZIE	(**)			
0810000	Semi	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	(**)			
0810020	Grano nero/cumino nero	(**)			
0810030	Sedano	(**)			
0810040	Coriandolo	(**)			
0810050	Cumino	(**)			
0810060	Aneto	(**)			
0810070	Finocchio	(**)			
0810080	Fieno greco	(**)			
0810090	Noce moscata	(**)			
0810990	Altri	(**)			
0820000	Frutta	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(**)			
0820020	Pepe di Sichuan	(**)			
0820030	Carvi	(**)			
0820040	Cardamomo	(**)			
0820050	Bacche di ginepro	(**)			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(**)			
0820070	Vaniglia	(**)			
0820080	Tamarindo	(**)			
0820990	Altri	(**)			
0830000	Spezie da corteccia	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella	(**)			
0830990	Altri	(**)			
0840000	Spezie da radici e rizomi	(**)			
0840010	Liquirizia	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(**)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	(**)			
0850020	Capperi	(**)			
0850990	Altri	(**)			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	(**)			
0860990	Altri	(**)			
0870000	Spezie da arilli	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis	(**)			
0870990	Altri	(**)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	(**)	0,01 (*)		0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	(**)		0,06	
0900020	Canne da zucchero	(**)		0,01 (*)	
0900030	Radici di cicoria	(**)		0,01 (*)	
0900990	Altri	(**)		0,01 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Tessuti provenienti da	0,05 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>				
1011010	Muscolo			0,01 (*)	
1011020	Tessuto adiposo			0,01 (*)	
1011030	Fegato			0,1 (+)	
1011040	Rene			0,01 (*)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,01 (*)	
1011990	Altri			0,01 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>				
1012010	Muscolo			0,01 (*)	
1012020	Tessuto adiposo			0,01 (*)	
1012030	Fegato			0,3 (+)	
1012040	Rene			0,01 (*)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,01 (*)	
1012990	Altri			0,01 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>				
1013010	Muscolo			0,01 (*)	
1013020	Tessuto adiposo			0,01 (*)	
1013030	Fegato			0,3 (+)	
1013040	Rene			0,01 (*)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,01 (*)	
1013990	Altri			0,01 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>				
1014010	Muscolo			0,01 (*)	
1014020	Tessuto adiposo			0,01 (*)	
1014030	Fegato			0,3 (+)	
1014040	Rene			0,01 (*)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,01 (*)	
1014990	Altri			0,01 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>	(**)			
1015010	Muscolo	(**)		0,01 (*)	
1015020	Tessuto adiposo	(**)		0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015030	Fegato	(**)		0,3 (+)	
1015040	Rene	(**)		0,01 (*)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)		0,01 (*)	
1015990	Altri	(**)		0,01 (*)	
1016000	f) Pollame				
1016010	Muscolo			0,01 (*)	
1016020	Tessuto adiposo			0,01 (*)	
1016030	Fegato			0,03	
1016040	Rene			0,03	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03	
1016990	Altri			0,01 (*)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	(**)			
1017010	Muscolo	(**)		0,01 (*)	
1017020	Tessuto adiposo	(**)		0,01 (*)	
1017030	Fegato	(**)		0,3 (+)	
1017040	Rene	(**)		0,01 (*)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)		0,01 (*)	
1017990	Altri	(**)		0,01 (*)	
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini				
1020020	Pecora				
1020030	Capra				
1020040	Cavallo				
1020990	Altri				
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline				
1030020	Anatre	(**)			
1030030	Oche	(**)			
1030040	Quaglie	(**)			
1030990	Altri	(**)			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Limite di determinazione analitica

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applicano gli LMR fissati nell'allegato III, parte B.

([†]) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L) = Liposolubile



Fluazinam (F)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0130010 Mele**
- 0130020 Pere**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0151010 Uve da tavola**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0151020 Uve da vino**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0153000 c) Frutti di piante arbustive**
- 0153010 More di rovo**
- 0153020 More selvatiche**
- 0153030 Lamponi (rossi e gialli)**
- 0300010 Fagioli**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0633000 c) Radici**
- 0633010 Valeriana**
- 0633020 Ginseng**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforte/rafano/cren**

Flutriafol

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0130000 Pomacee**
- 0130010 Mele**
- 0130020 Pere**
- 0130030 Cotogne**
- 0130040 Nespole**
- 0130050 Nespole del Giappone**
- 0130990 Altri**
- 0151020 Uve da vino**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
- 0213010 Bietole rosse**
- 0233010 Meloni**



0233030 Cocomeri**0500060 Riso**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011030 Fegato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei ruminanti e alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012030 Fegato**1013030 Fegato****1014030 Fegato**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1015030 Fegato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei ruminanti e alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1017030 Fegato**Proesadione [proesadione (acido) e suoi sali, espressi in calcio proesadione]**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


0840040 Barbaforte/rafano/cren»

2) l'allegato III è così modificato:


- a) nella parte A, le colonne relative a ametroctradin, ciproconazolo e difenoconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ametoctradin (R)	Ciproconazolo (F)	Difenoconazolo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			
0110000	Agrumi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,6
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecàn			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri			
0130000	Pomacee	0,01 (*)	0,1	0,8
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee	0,01 (*)		
0140010	Albicocche		0,1	0,7
0140020	Ciliege (dolci)		0,1	0,3
0140030	Pesche		0,1	0,5
0140040	Prugne		0,05 (*)	0,5
0140990	Altri		0,05 (*)	0,1
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) Uve	6	0,2	3
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) Fragole	0,01 (*)	0,05 (*)	0,5
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)	0,05 (*)	
0153010	More di rovo			1,5
0153020	More selvatiche			0,1
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			1,5
0153990	Altri			0,1
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)	0,05 (*)	
0154010	Mirtilli			0,1
0154020	Mirtilli giganti americani			0,1




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			0,2
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			0,1
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			0,1
0154060	More di gelso (nero e bianco)			0,1
0154070	Azzeruoli			0,8
0154080	Bacche di sambuco			0,1
0154990	Altri			0,1
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)	0,05 (*)	
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			0,1
0161020	Fichi			0,1
0161030	Olive da tavola			2
0161040	Kumquat			0,6
0161050	Carambole			0,1
0161060	Cachi			0,8
0161070	Jambul/jambolan			0,1
0161990	Altri			0,1
0162000	b) <i>buccia non commestibile</i>			0,1
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			0,6
0163020	Banane			0,1
0163030	Manghi			0,1
0163040	Papaie			0,2
0163050	Melograni			0,1
0163060	Cerimolia/cherimolia			0,1
0163070	Guaiave/guave			0,1
0163080	Ananas			0,1
0163090	Frutti dell'albero del pane			0,1
0163100	Durian			0,1
0163110	Anona/graviola/guanabana			0,1
0163990	Altri			0,1
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero		0,05 (*)	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,05		0,1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,05		0,1
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	0,01 (*)		
0213010	Bietole			0,4
0213020	Carote			0,4
0213030	Sedano rapa			2
0213040	Barbaforte/rafano/cren			0,4
0213050	Topinambur			0,4
0213060	Pastinaca			0,4
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			0,4
0213080	Ravanelli			0,4
0213090	Salsefrica			0,4
0213100	Rutabaga			0,4
0213110	Rape			0,4
0213990	Altri			0,4
0220000	Ortaggi a bulbo		0,05 (*)	
0220010	Aglio	1,5		0,5
0220020	Cipolle	1,5		0,5
0220030	Scalogni	1,5		0,5
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	5		9
0220990	Altri	0,01 (*)		0,5
0230000	Ortaggi a frutto		0,05 (*)	
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori	2		2
0231020	Peperoni	2		0,8
0231030	Melanzane	1,5		0,6
0231040	Gombi	1,5		0,05 (*)
0231990	Altri	1,5		0,05 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>			0,3
0232010	Cetrioli	2		
0232020	Cetriolini	3		
0232030	Zucchine	3		
0232990	Altri	3		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	3		0,2
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)		0,05 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		0,05 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		0,05 (*)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli	6		1
0241020	Cavolfiori	0,01 (*)		0,2
0241990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			0,3
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)		
0242020	Cavoli cappucci	15		
0242990	Altri	0,01 (*)		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			2
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	60		
0243020	Cavoli ricci	0,01 (*)		
0243990	Altri	0,01 (*)		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)		0,05 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	50	5	7
0251020	Lattughe	40	0,05 (*)	4
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	40	0,05 (*)	0,8
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	40	0,05 (*)	4
0251050	Barbarea	40	0,05 (*)	4
0251060	Rucola	40	0,05 (*)	2
0251070	Senape juncea	40	0,05 (*)	4
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	40	0,05 (*)	4
0251990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)	4
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	60	0,05 (*)	
0252010	Spinaci			2
0252020	Portulaca/porcellana			2
0252030	Bietole da foglia e da costa			4
0252990	Altri			0,05 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,5
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,08



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	20	0,05 (*)	
0256010	Cerfoglio			10
0256020	Erba cipollina			4
0256030	Foglie di sedano			10
0256040	Prezzemolo			10
0256050	Salvia			4
0256060	Rosmarino			4
0256070	Timo			4
0256080	Basilico e fiori commestibili			10
0256090	Foglie di alloro/lauro			4
0256100	Dragoncello			4
0256990	Altri			4
0260000	Legumi	0,01 (*)	0,05 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello)			1
0260020	Fagioli (senza baccello)			1
0260030	Piselli (con baccello)			1
0260040	Piselli (senza baccello)			1
0260050	Lenticchie			0,05 (*)
0260990	Altri			0,05 (*)
0270000	Ortaggi a stelo			
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,1	0,05 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)	0,05 (*)	7
0270030	Sedani	20	0,2	7
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	20	0,05 (*)	5
0270050	Carciofi	0,01 (*)	0,1	1
0270060	Porri	5	0,05 (*)	0,6
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	0,05 (*)	0,5
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,08	
0300010	Fagioli			0,06
0300020	Lenticchie			0,06
0300030	Piselli			0,1
0300040	Lupini/semi di lupini			0,06
0300990	Altri			0,06




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)		
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino		0,05 (*)	0,2
0401020	Semi di arachide		0,05 (*)	0,05 (*)
0401030	Semi di papavero		0,4	0,05 (*)
0401040	Semi di sesamo		0,05 (*)	0,05 (*)
0401050	Semi di girasole		0,05 (*)	0,05 (*)
0401060	Semi di colza		0,4	0,5
0401070	Semi di soia		0,07	0,1
0401080	Semi di senape		0,4	0,2
0401090	Semi di cotone		0,05 (*)	0,05 (*)
0401100	Semi di zucca		0,05 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo		0,05 (*)	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine		0,4	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella		0,4	0,05 (*)
0401140	Semi di canapa		0,05 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino		0,05 (*)	0,05 (*)
0401990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)
0402000	Frutti oleaginosi		0,05 (*)	
0402010	Olive da olio			2
0402020	Semi di palma			0,05 (*)
0402030	Frutti di palma			0,05 (*)
0402040	Capoc			0,05 (*)
0402990	Altri			0,05 (*)
0500000	CEREALI	0,01 (*)		
0500010	Orzo		0,2	0,3
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,1	0,05 (*)
0500030	Mais/granturco		0,1	0,05 (*)
0500040	Miglio		0,1	0,05 (*)
0500050	Avena		0,2	0,05 (*)
0500060	Riso		0,1	3
0500070	Segale		0,1	0,1
0500080	Sorgo		0,1	0,05 (*)
0500090	Frumento		0,1	0,1
0500990	Altri		0,1	0,05 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,01 (*)		
0610000	Tè		0,05 (*)	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè		0,1	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)	20
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao		0,05 (*)	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di San Giovanni		0,05 (*)	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	100	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0830010	Cannella			
0830990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,01 (*)	0,05 (*)	3
0840020	Zenzero	0,01 (*)	0,05 (*)	3
0840030	Curcuma	0,01 (*)	0,05 (*)	3
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)	3
0850000	Spezie da boccioli	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,01 (*)	0,05 (*)	0,3
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)		
0900010	Barbabietole da zucchero		0,1	0,2
0900020	Canne da zucchero		0,05 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria		0,05 (*)	0,6
0900990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Tessuti provenienti da	0,03 (*)		
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo		0,05 (*)	0,05
1011020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,05
1011030	Fegato		0,5	0,2
1011040	Rene		0,5	0,2
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1011990	Altri		0,05 (*)	0,1
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo		0,05 (*)	0,05
1012020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,05
1012030	Fegato		0,5	0,2
1012040	Rene		0,5	0,2
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1012990	Altri		0,05 (*)	0,1
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo		0,05 (*)	0,05
1013020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,05



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1013030	Fegato		0,5	0,2
1013040	Rene		0,5	0,2
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1013990	Altri		0,05 (*)	0,1
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo		0,05 (*)	0,05
1014020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,05
1014030	Fegato		0,5	0,2
1014040	Rene		0,5	0,2
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1014990	Altri		0,05 (*)	0,1
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo		0,05 (*)	0,05
1015020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,05
1015030	Fegato		0,5	0,2
1015040	Rene		0,5	0,2
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1015990	Altri		0,05 (*)	0,1
1016000	f) <i>Pollame</i>		0,05 (*)	0,1
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo		0,05 (*)	0,1
1017020	Tessuto adiposo		0,05 (*)	0,1
1017030	Fegato		0,5	0,2
1017040	Rene		0,5	0,2
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	0,2
1017990	Altri		0,05 (*)	0,1
1020000	Latte	0,03 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,03 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,03 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,03 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,03 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L) = Liposolubile

Ametoctradin (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ametoctradin - codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), spesso in ametoctradin.

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Ciproconazolo (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Difenoconazolo


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren


b) nella parte B, la colonna relativa al clorpirifos metile è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (†)	Clorpirifos metile (F)
(1)	(2)	(3)
0130040	Nespole	0,5
0130050	Nespole del Giappone	0,5
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	0,05 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)
0154070	Azzeruoli	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,5
0161070	Jambul/jambolan	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,05 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,05 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,05 (*)
0212040	Maranta/arrow root	0,05 (*)
0251050	Barbarea	0,05 (*)
0251070	Senape juncea	0,05 (*)
0252020	Portulaca/porcellana	0,05 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,05 (*)
0256070	Timo	0,05 (*)
0256080	Basilico e fiori commestibili	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)
0290000	Alghe e organismi procarioti	
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)
0402020	Semi di palma	0,05 (*)
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,1 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	0,2
0631020	Ibisco/rosella	0,1 (*)
0631030	Rosa	0,1 (*)
0631040	Gelsomino	0,1 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)



(1)	(2)	(3)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,1 (*)
0632010	Fragola	0,1 (*)
0632020	Rooibos	0,1 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)
0633000	c) <i>Radici</i>	0,1 (*)
0633010	Valeriana	0,1 (*)
0633020	Ginseng	0,1 (*)
0633990	Altri	0,1 (*)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,1 (*)
0640000	Semi di cacao	0,1 (*)
0650000	Carrube/pane di San Giovanni	0,1 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	1
0810010	Anice verde	1
0810020	Grano nero/cumino nero	1
0810030	Sedano	1
0810040	Coriandolo	1
0810050	Cumino	1
0810060	Aneto	1
0810070	Finocchio	1
0810080	Fieno greco	1
0810090	Noce moscata	1
0810990	Altri	1
0820000	Frutta	0,3
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,3
0820020	Pepe di Sichuan	0,3
0820030	Carvi	0,3
0820040	Cardamomo	0,3
0820050	Bacche di ginepro	0,3
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,3
0820070	Vaniglia	0,3
0820080	Tamarindo	0,3
0820990	Altri	0,3
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)
0830010	Cannella	0,1 (*)
0830990	Altri	0,1 (*)
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	5
0840020	Zenzero	5



(1)	(2)	(3)
0840030	Curcuma	5
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	5
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)
0850020	Capperi	0,1 (*)
0850990	Altri	0,1 (*)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)
0860010	Zafferano	0,1 (*)
0860990	Altri	0,1 (*)
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)
0870010	Macis	0,1 (*)
0870990	Altri	0,1 (*)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	0,05 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>	0,05 (*)
1015010	Muscolo	0,05 (*)
1015020	Tessuto adiposo	0,05 (*)
1015030	Fegato	0,05 (*)
1015040	Rene	0,05 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)
1015990	Altri	0,05 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,05 (*)
1017010	Muscolo	0,05 (*)
1017020	Tessuto adiposo	0,05 (*)
1017030	Fegato	0,05 (*)
1017040	Rene	0,05 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)
1017990	Altri	0,05 (*)
1030020	Anatre	0,01 (*)
1030030	Oche	0,01 (*)
1030040	Quaglie	0,01 (*)
1030990	Altri	0,01 (*)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	



(1)	(2)	(3)
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

(*) Limite di determinazione analitica

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L) = Liposolubile


Clorpirifos metile (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

3) nell'allegato IV, è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «Cloruro di sodio».

18CE0607



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

[notificata con il numero C(2017) 8339]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata per e-mail il 30 gennaio 2017 da DONG Energy A/S (DONG)⁽²⁾, da Eneco B.V. (Eneco) e da N.V. Nuon Energy (Nuon) (in appresso «i richiedenti»),

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

- (1) Il 30 gennaio 2017, DONG, Eneco e Nuon hanno trasmesso alla Commissione per e-mail una richiesta ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE (in appresso «la richiesta»).
- (2) La richiesta presentata dalle società DONG, Eneco e Nuon, che sono considerate enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE, riguarda, come descritto nella richiesta, «il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica».
- (3) I richiedenti sono «imprese pubbliche» ai sensi della direttiva, poiché sono controllate in ultima istanza da autorità statali, regionali o locali:
 - a) DONG fa parte del gruppo DONG Energy. Delle quote della holding a cui fa capo il gruppo DONG Energy, il 50,4 % è attualmente detenuto dal Regno di Danimarca, che esercita il controllo esclusivo. Fino a poco tempo fa il Regno di Danimarca aveva il controllo congiunto, insieme a Goldman Sachs⁽³⁾, ma in un'IPO del 9 giugno 2016 il Regno di Danimarca ha ribassato dal 58,8 % la sua partecipazione azionaria acquisendo però il controllo esclusivo di DONG. In base a un accordo politico raggiunto a maggioranza dei membri del parlamento danese, il Regno di Danimarca manterrà la propria quota di maggioranza almeno fino al 2020.
 - b) Eneco è controllata da Eneco Holding B.V. Le quote di Eneco Holding B.V. sono detenute da 53 comuni, in prevalenza situati nelle province dell'Olanda meridionale, dell'Olanda settentrionale, di Utrecht e della Frisia.
 - c) Le quote di Nuon sono detenute da Vattenfall AB. Vattenfall AB è una società non quotata, di proprietà al 100 % dello Stato svedese.

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Sono comprese le attività delle seguenti società:

1. (Le controllate di) DONG Energy Wind Power A/S, che è una controllata indiretta al 100 % di DONG. Questa entità è anche quella che ha presentato formalmente la richiesta di esonero per conto di DONG.

2. DONG Energy Netherlands B.V., che detiene indirettamente una partecipazione del 50 % nella centrale elettrica Encogen.

⁽³⁾ Cfr. caso COMP/M.7068.



- (4) Poiché la richiesta non è stata corredata di una posizione adottata da un'amministrazione nazionale indipendente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato le autorità olandesi della richiesta e ha chiesto inoltre informazioni aggiuntive con e-mail del 24 marzo 2017. La risposta a tale richiesta di informazioni è stata trasmessa dalle autorità olandesi con e-mail del 19 giugno 2017. La risposta è stata ritenuta incompleta, pertanto la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 27 luglio 2017. Le autorità olandesi hanno trasmesso i chiarimenti il 25 settembre 2017.
- (5) Tenuto conto del fatto che le risposte alle richieste di informazioni non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (17 aprile 2017) e il ricevimento delle informazioni complete (25 settembre 2017). Il termine per l'adozione di una decisione della Commissione è stato quindi prorogato al 12 dicembre 2017.

2. QUADRO NORMATIVO

- (6) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per il perseguimento di attività relative alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 34 di tale direttiva.
- (7) L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione.

3. VALUTAZIONE

3.1 Libero accesso al mercato

- (8) Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente normativa dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o a parte di esso. Tale normativa è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per il settore dell'energia elettrica è fatto riferimento alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) I Paesi Bassi hanno recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/72/CE tramite la legge neerlandese sull'energia elettrica 1998 ⁽²⁾ (*Elektriciteitswet*). Di conseguenza, e conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull'intero territorio dei Paesi Bassi.

3.2. Esposizione diretta alla concorrenza


- (10) L'esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Viste le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche ulteriori criteri.
- (11) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia di cui ci si è avvalsi per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per effettuare una valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽³⁾. Questo punto è stato confermato anche dal Tribunale in una recente sentenza ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽²⁾ Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334 e Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Sentenza del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG contro Commissione, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.



- (12) Va ricordato che la presente decisione mira a stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti (nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa. A tal proposito è importante ricordare che nel mercato in questione non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici (¹). Pertanto, le società non soggette a tali norme, quando operano su quei mercati, hanno la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici.

3.2.1. Definizione del mercato del prodotto

- (13) In base al precedente caso della Commissione COMP M.4110 E.ON – Endesa, del 25 aprile 2006 (²), si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto nel settore dell'energia elettrica: i) produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, ii) trasmissione, iii) distribuzione e iv) vendita al dettaglio. Mentre alcuni di questi mercati possono essere ulteriormente suddivisi, sino ad oggi la prassi della Commissione (³) ha rigettato una distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all'ingrosso, visto che la produzione in sé costituisce soltanto un primo anello della catena di valore, ma che la quantità di energia elettrica prodotta è commercializzata sul mercato all'ingrosso.
- (14) La richiesta di DONG, Eneco e Nuon riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica.
- (15) L'autorità neerlandese per i consumatori e i mercati (*Autoriteit Consument & Markt - ACM*) ha ritenuto che il mercato della produzione e della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica includesse la generazione da fonti sia convenzionali che rinnovabili (⁴). In quel caso, l'ACM ha osservato che l'energia eolica fa parte del mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica (⁵). Ha inoltre aggiunto che l'energia elettrica prodotta dal vento viene commercializzata sugli stessi mercati di quella prodotta da altre fonti (⁶). L'ACM ha pertanto deciso di non effettuare una valutazione separata della vendita all'ingrosso dell'energia eolica.
- (16) I richiedenti ritengono che la situazione dell'energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi sia diversa da quella riscontrabile rispettivamente in Germania e in Italia. Secondo i richiedenti l'energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi è soggetta alle leggi del mercato ed è quindi intercambiabile con l'energia elettrica convenzionale. A tal riguardo, i richiedenti osservano che tutte le società energetiche operanti nei Paesi Bassi hanno una società commerciale. Le attività di scambio all'interno delle società commerciali sono finalizzate a procurarsi energia elettrica di propria produzione e sul mercato al fine di assolvere gli obblighi verso i propri clienti sui mercati al dettaglio. All'interno di questo portafoglio commerciale, l'energia elettrica rinnovabile è del tutto intercambiabile con l'energia convenzionale. Se si procurano energia elettrica sul mercato, le società commerciali l'acquistano nelle borse dell'energia, ma anche attraverso accordi bilaterali quali gli accordi per l'acquisto di energia elettrica (AAEE). Le società commerciali concludono accordi AAEE tanto con i produttori di energia elettrica convenzionale quanto con i produttori di energia elettrica rinnovabile. Le società commerciali delle società energetiche si contendono la vendita degli AAEE con i produttori di energia elettrica rinnovabile che vendono la loro energia ai soggetti partecipanti al mercato. Il gestore del sistema di trasmissione (GST) non acquisisce alcuna produzione rinnovabile. Pertanto, secondo i richiedenti, la produzione di energia elettrica rinnovabile è effettivamente soggetta alle leggi del mercato, il che significa che non è necessario seguire le norme europee relative agli appalti pubblici.
- (17) I richiedenti aggiungono che il quadro giuridico per i produttori di energia elettrica convenzionale e i produttori di energia elettrica rinnovabile è simile. A loro parere l'unica differenza significativa è l'incentivo ricevuto dai produttori di energia elettrica rinnovabile, finalizzato a coprire la differenza tra il costo dell'energia rinnovabile e il prezzo di mercato. Il regime di incentivi istituito nei Paesi Bassi è denominato «*Stimuleren Duurzame Energie-productie*» (SDE+).

(¹) Secondo la richiesta soltanto le società Delta, DONG, EDF, Eneco e Nuon sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE, e sono quindi soggette alle norme sugli appalti pubblici.


(²) Caso COMP M.4110 E.ON – Endesa del 25 aprile 2006, punti 10 e 11, pag. 3.

(³) Caso COMP/M.3696 E.ON – MOL del 21 gennaio 2005, punto 223, caso COMP/M.5467, RWE-Essent del 23 giugno 2009, punto 23.

(⁴) Decisione ACM Caso 6015 Nuon/Essent del 21 maggio 2007, punto 53.

(⁵) Nuon/Essent, punto 14, 174.

(⁶) L'ACM ha inoltre osservato che, per i clienti finali, la fonte precisa dell'energia elettrica non è più tracciabile. Un certo grado di tracciabilità può esistere riguardo alle garanzie di origine, ma non è ancora possibile risalire alla fonte dell'energia elettrica stessa che viene acquistata dai clienti (finali).



- (18) Nel 2012 la Commissione ha emesso decisioni di esonero per i mercati dell'energia elettrica tedesco e italiano ⁽¹⁾. Per quanto riguarda la Germania, la Commissione ha ritenuto che «la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dall'EEG» non rientrasse nel «mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali» poiché «l'energia elettrica EEG di norma non è venduta direttamente sul mercato all'ingrosso, ma è acquistata a un prezzo stabilito per legge dai gestori delle reti di trasmissione». In modo analogo, per l'Italia, la Commissione ha ritenuto che il mercato per «la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» fosse separato dal «mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso dell'energia elettrica prodotta da fonti convenzionali», poiché «la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono soggette ai meccanismi CIP 6 e FIT, avviene per la maggior parte attraverso il Gestore dei servizi energetici». I motivi principali per cui la Commissione ha operato questa distinzione sono stati, essenzialmente, la vendita da parte dei produttori di energia elettrica rinnovabile della loro produzione a un'entità non commerciale (il Gestore del sistema di trasmissione — GST in Germania e il Gestore dei Servizi Energetici — GSE in Italia). Le ulteriori considerazioni addotte in queste due precedenti decisioni sono state: i) la priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili; ii) un prezzo stabilito per legge. La Commissione ha osservato che in Germania e in Italia la produzione di energia rinnovabile non era quindi soggetta alle leggi del mercato.
- (19) Nel presente caso i produttori di energia elettrica rinnovabile vendono la loro energia direttamente sul mercato all'ingrosso, in concorrenza con i produttori di energia elettrica convenzionale.
- (20) Inoltre, la legge neerlandese sull'energia elettrica non prescrive una priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili. L'accesso prioritario per le energie rinnovabili è previsto dalle norme per la gestione della congestione e si applica soltanto in caso di congestione della rete. Si osserva tuttavia che negli ultimi anni non si sono verificati problemi di gestione della congestione nei Paesi Bassi.
- (21) L'unico elemento in comune con le precedenti decisioni per la Germania e l'Italia riguarda il prezzo stabilito per legge. Occorre tuttavia notare che anche questo elemento presenta differenze significative rispetto ai due casi precedenti. A tal riguardo la Commissione rileva che l'assegnazione dell'incentivo SDE+ è esposta alla concorrenza attraverso un processo di presentazione delle offerte che disciplina il comportamento dei produttori di energia rinnovabile con riguardo alla loro politica sugli appalti ⁽²⁾. In effetti, in base al regime di incentivi SDE+, i progetti con varie tecnologie rinnovabili devono competere per un importo predeterminato di fondi disponibili. Tale concorrenza è tecnologicamente neutra. I progetti e/o le tecnologie che presentano un'offerta con il prezzo più basso riceveranno un incentivo per primi, fino a esaurimento degli incentivi disponibili. Il sistema neerlandese SDE+ incoraggia pertanto le offerte concorrenziali laddove invece i concorrenti cercherebbero di ridurre al minimo il loro costo (e quindi il valore dell'incentivo).
- (22) Pertanto, alla luce di tali considerazioni, i produttori di energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi sono soggetti a pressioni concorrenziali.
- (23) Tenendo in considerazione la specificità del mercato dell'energia elettrica neerlandese, al fine di valutare le condizioni stabilite all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, il pertinente mercato del prodotto è quindi definito come il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti sia convenzionali che rinnovabili.

3.2.2. Definizione del mercato geografico


- (24) La richiesta riguarda attività svolte sul territorio dei Paesi Bassi.
- (25) Nella sua decisione sul caso *RWE/Essent* ⁽³⁾, la Commissione ha ritenuto che il mercato geografico fosse la Germania e i Paesi Bassi (per le ore fuori picco) e nazionale (per le ore di picco), oppure nazionale (per tutte le ore), ossia che dipendesse dall'eventuale ulteriore distinzione tra ore di picco e ore fuori picco ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 21) e decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro zona Sud dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (GU L 271 del 5.10.2012, pag. 4).

⁽²⁾ Nel 2015 il regime di incentivi SDE+ è stato ritenuto compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato dal momento che riduce al minimo la distorsione della concorrenza - Cfr. SA.39399 (2015/N).

⁽³⁾ Caso COMP/M.5467, C(2009) 5177.

⁽⁴⁾ *RWE/Essent*, punto 32.



- (26) L'ACM ha osservato nel caso *Nuon-Reliant* che il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica ha carattere almeno nazionale ⁽¹⁾. L'ACM ha tenuto conto della pressione concorrenziale delle importazioni. L'ACM ha osservato che il mercato geografico per le ore fuori picco copre almeno i Paesi Bassi e la Germania ⁽²⁾. Tuttavia, secondo l'ACM, nei periodi di elevata domanda, la pressione concorrenziale delle importazioni era ristretta per via della capacità di interconnessione limitata. L'ACM ha osservato che esisteva una correlazione limitata tra i prezzi dei Paesi Bassi e i prezzi della Germania.
- (27) Secondo l'ACM vi sono indicazioni del fatto che il mercato geografico possa avere un carattere più ampio di quello nazionale anche durante le ore di picco. L'ACM ha previsto che ciò si verificherebbe nel caso in cui la capacità di importazione effettivamente disponibile fosse aumentata ad almeno 6 500 MW ⁽³⁾. A parte i Paesi Bassi, quel mercato includerebbe anche la Germania o il Belgio. Inoltre, qualora vi fosse un mercato per le «ore di super picco» (ipotesi alla fine lasciata aperta dall'ACM) ⁽⁴⁾, il mercato geografico includerebbe almeno i Paesi Bassi e la Germania, se la capacità di importazione effettivamente disponibile fosse aumentata ad almeno 8 250 MW ⁽⁵⁾.
- (28) Dopo la decisione *Nuon/Essent* si sono susseguiti vari progetti volti ad aumentare la capacità di interconnessione verso e dai Paesi Bassi. Il cavo *NorNed* tra la Norvegia e i Paesi Bassi è in servizio dal 2008 con una capacità di 700 MW. Il cavo *BritNed* tra la Gran Bretagna e i Paesi Bassi è in servizio dal 2011 con una capacità di 1 000 MW. Sono in corso diversi altri progetti:

Confine	Interconnettore	Capacità (MW)	Costruzione
Germania	Doetinchem-Wesel (nuovo)	1 500	2016 (entrata in servizio nel 2018)
Germania	Meeden-Diele (espansione)	500	2018
Danimarca	COBRA	700	2019
Belgio	Kreekrak-Zandvliet	700-900	2021

- (29) È probabile che l'aumento significativo della capacità di interconnessione tra i Paesi Bassi e i paesi vicini abbia avuto un impatto favorevole sulla concorrenza nel mercato neerlandese della produzione di energia elettrica.
- (30) La Commissione prende atto dell'importanza crescente delle importazioni sul mercato neerlandese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica e ritiene che, ai fini della valutazione delle condizioni stabilite all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, il mercato neerlandese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica debba essere considerato di carattere almeno nazionale.

3.2.3. Analisi del mercato

a) Quote di mercato

- (31) Nelle decisioni precedenti ⁽⁶⁾, la Commissione ha ritenuto pertinente, per quanto attiene al mercato della produzione e della vendita all'ingrosso, la quota di mercato cumulata delle tre imprese più grandi. Tuttavia, dato che non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici, l'analisi verte sulla posizione di mercato e sulle pressioni concorrenziali sui singoli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici. Altre misure di concentrazione possono anche essere considerate pertinenti.

⁽¹⁾ Decisione dell'ACM nel caso 5098/E.ON-NRE; decisione dell'ACM nel caso 3386/Nuon – Reliant Energy Group.


⁽²⁾ Documento di strategia [sulle] concentrazioni [nei] mercati dell'energia, pubblicato nel novembre 2006 dall'autorità neerlandese competente per la concorrenza (NMa), punto 139.

⁽³⁾ Idem, punto 139.

⁽⁴⁾ Idem, punti 29, 72 e una definizione precedente nel caso *Nuon/Reliant* alla nota 4: «Per super picco si intende il fabbisogno di energia elettrica nei giorni lavorativi tra le 8.00 e le 20.00».

⁽⁵⁾ Idem, punto 139. *Nuon/Essent*, punto 91.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione e decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione.



- (32) L'Ufficio centrale neerlandese di statistica (*Centraal Bureau voor de Statistiek*, in prosieguo il «CBS») ha pubblicato una relazione nel febbraio 2015 sul mercato dell'energia elettrica nei Paesi Bassi ⁽¹⁾. Secondo la relazione la capacità installata nei Paesi Bassi era di circa 31,5 GW, ripartita in 20,1 GW di capacità installata centralizzata e in 11,5 GW di capacità installata decentralizzata. La produzione centralizzata è definita come produzione di energia elettrica da parte di centrali termiche o nucleari che riforniscono direttamente la rete elettrica ad alta tensione. Tutta l'altra produzione di energia elettrica viene definita produzione decentralizzata, da impianti termici, energia eolica, energia idrica ed energia solare.

Tabella 1

Capacità installata (MW e numero di impianti) nel 2012, 2013 e 2014

	2012 (MW)	2012 (numero)	2013 (MW)	2013 (numero)	2014 (MW)	2014 (numero)
Centralizzata	19 025	48	20 132	50	21 515	49
Decentralizzata	10 905	6 405	11 408	6 451	11 799	6 445
Totale	29 930	6 453	31 540	6 501	33 314	6 494

(Fonte: CBS)


- (33) I richiedenti forniscono anche i dati relativi alla loro produzione, che includono una ripartizione tra produzione convenzionale e rinnovabile. Dalla tabella risulta che la produzione complessiva è gradualmente diminuita, mentre le quote di DONG e di Eneco nella produzione complessiva sono gradualmente aumentate. La produzione complessiva di Nuon è rimasta relativamente stabile. I richiedenti detengono una quota approssimativa combinata inferiore al 20 % della produzione complessiva. La loro quota di mercato combinata non varia in maniera significativa tra generazione convenzionale e rinnovabile.

Tabella 2

Generazione di energia elettrica, rinnovabile e convenzionale (milioni di MWh), 2011-2015 ⁽¹⁾ (dati provvisori), quote di mercato tra parentesi

Generazione	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Generazione</i>	113 000	102 500	100 900	103 400	109 600
Dong	500 (0,5 %)	600 (0,6 %)	500 (0,5 %)	1 300 (1,2 %)	1 300 (1,2 %)
Eneco	1 500 (1,3 %)	2 200 (2,2 %)	1 500 (1,5 %)	2 600 (2,5 %)	4 900 (4,4 %)
Nuon	13 400 (11,9 %)	13 100 (12,8 %)	17 100 (17 %)	13 900 (13,4 %)	13 700 (12,5 %)
Altri	97 500 (86,3 %)	86 600 (84,5 %)	81 800 (81 %)	85 700 (82,8 %)	89 700 (81,8 %)
<i>Convenzionale</i>	101 000	90 000	88 900	91 600	96 400
Dong	[...] (*)	[...]	[...]	[...]	[...]
Eneco	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Nuon	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Altri	86 900 (86,1 %)	75 500 (83,9 %)	71 400 (80,3 %)	75 900 (82,9 %)	79 400 (82,3 %)

⁽¹⁾ Centraal Bureau voor de Statistiek, «Elektriciteit in Nederland», febbraio 2015, cfr. <https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/07/elektriciteit-in-nederland>.



Generazione	2011	2012	2013	2014	2015
Rinnovabile	12 000	12 500	12 000	11 800	13 200
Dong	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Eneco	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Nuon	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Altri	10 600 (88,4 %)	11 100 (88,5 %)	10 400 (86,4 %)	9 800 (82,7 %)	10 300 (77,9 %)

(*) Informazione riservata.


(†) <http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=00377&D1=a&D2=701,712,714-715,718,729,731-732&HDR=G1&STB=T&VW=T> (Fonte: CBS).

- (34) Il 25 settembre 2017 le autorità olandesi hanno fornito dati supplementari. Se ne riporta una sintesi nella tabella seguente.

Operatore	Quota di mercato	2013	2014	2015
Delta	Produzione:	[...]	[...]	[...]
	Capacità:	[...]	[...]	[...]
DONG	Produzione:	[...]	[...]	[...]
	Capacità:	[...]	[...]	[...]
EDF	Produzione:	[...]	[...]	[...]
	Capacità:	[...]	[...]	[...]
Eneco	Produzione:	[...]	[...]	[...]
	Capacità:	[...]	[...]	[...]
NUON	Produzione:	[...]	[...]	[...]
	Capacità:	[...]	[...]	[...]

- (35) Dai dati forniti sia dai richiedenti (†) che dalle autorità olandesi risulta che altri produttori di energia elettrica, che insieme raggiungono una quota di mercato compresa tra circa il 70 % e l'80 %, non sono soggetti alle disposizioni della legislazione sugli appalti.
- (36) L'obiettivo della presente decisione è stabilire se i servizi di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica siano esposti (nei mercati liberamente accessibili) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano all'ente aggiudicatore di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa.
- (37) In termini di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, i fatti sopra indicati possono essere considerati come un'indicazione dell'esposizione diretta alla concorrenza degli operatori di mercato cui si applicano le disposizioni della legislazione sugli appalti.

(†) Secondo la richiesta, sezione 5.2.3.



b) Altri fattori

- (38) Il livello delle importazioni nei Paesi Bassi si colloca al 28 % della fornitura e del consumo totali. A titolo di esempio, questa percentuale è più elevata delle importazioni di energia elettrica dell'Italia (13,4 %) quando è stato valutato il mercato italiano della produzione di energia elettrica ⁽¹⁾. La Commissione ha riscontrato che tali importazioni esercitano un effetto favorevole sulla concorrenza e che la situazione non può che migliorare con il potenziamento della capacità di interconnessione. L'ordine di grandezza delle importazioni nel mercato neerlandese corrobora la conclusione secondo la quale gli enti aggiudicatori operanti sul mercato neerlandese della produzione di energia elettrica sono esposti alla concorrenza.
- (39) Il livello di liquidità sul mercato all'ingrosso, analizzato dall'autorità nazionale garante della concorrenza ACM ⁽²⁾, e il funzionamento del mercato neerlandese del bilanciamento sono in linea con la conclusione secondo la quale gli enti aggiudicatori operanti sul mercato neerlandese della produzione di energia elettrica sono esposti alla concorrenza.

4. CONCLUSIONI

- (40) In considerazione dei fattori sopra esaminati, la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza prevista all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE deve essere considerata soddisfatta per gli enti aggiudicatori per quanto attiene alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi.
- (41) Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione del libero accesso al mercato, non si deve applicare la direttiva 2014/25/UE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi, né quando si organizzano gare per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.
- (42) La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra gennaio 2017 e novembre 2017, quale risulta dalle informazioni presentate dai richiedenti e dalle autorità olandesi. Essa potrà essere riveduta, qualora cambiamenti significativi della situazione di diritto e di fatto comportino il venir meno del rispetto delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (43) Si ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede un'esenzione dall'applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l'attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di tale direttiva. Poiché si è pervenuti alla conclusione che l'attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica è soggetta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere lo svolgimento di tale attività nei Paesi Bassi saranno esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/23/UE.
- (44) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere nei Paesi Bassi la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica.

⁽¹⁾ Decisione 2010/403/UE della Commissione, del 14 luglio 2010, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell'Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 44), considerando 11.

⁽²⁾ Nella sua ultima relazione sulla liquidità, pubblicata nel 2014, l'ACM ha concluso che la liquidità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica (ad esempio maggiori volumi scambiati, minore volatilità dei prezzi e minore differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda) sembra essere aumentata nel periodo 2009-2013. L'ACM ha altresì osservato che, nel 2013, il numero di transazioni di prodotti infragiornalieri è più che raddoppiato rispetto al 2012.

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).



Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Elzbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

18CE0608



RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 del 31 agosto 2017)

Pagina 96, allegato XIII, lettera b) (Persone giuridiche, entità e organismi), numero 23, terza colonna (Ubicazione):

anziché «... SWIFT: DCBK KPPY»

leggasi «... SWIFT: DCBK KPPY».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 94 del 30 novembre 2017)

18CE0609



Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2017)

Pagina 20, allegato, criterio 6, lettera a), punto ii):

anziché:

«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua»	Indicatore di efficienza
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP > 2 000)	Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
	$\eta_s \geq 107 \%/ [0 - 500]$
	$\eta_s \geq 110 \%/ (500 - 1\ 000)$
	$\eta_s \geq 120 \%/ (1\ 000 - 2\ 000)$
	Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG
	produzione termica 150 g CO ₂ -equivalente/kWh»

leggasi:

«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua»	Indicatore di efficienza
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP > 2 000)	Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
	$\eta_s \geq 107 \%/ [0 - 500]$
	$\eta_s \geq 110 \%/ (500 - 1\ 000)$
	$\eta_s \geq 120 \%/ (1\ 000 - 2\ 000)$
	Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG
	produzione termica 150 g CO ₂ -equivalente/kWh»

Pagina 23, allegato, criterio 12, lettera a), primo capoverso:

anziché: «Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,».

leggasi: «Salvo applicazione della lettera b), qualora vi siano fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 27 del 3 aprile 2017)

18CE0610



Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 14 giugno 2017)

Alla pagina 26, allegato, modifiche della parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, punto 2), lettera b), punto ii), alle voci Spezie,

anziché:

«0810000	Spezie (semi)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,05 (*)
0810020	Grano nero/cumino nero	0,05 (*)
0810030	Sedano	0,05 (*)
0810040	Coriandolo	0,05 (*)
0810050	Cumino	0,05 (*)
0810060	Aneto	0,05 (*)
0810070	Finocchio	0,05 (*)
0810080	Fieno greco	0,05 (*)
0810090	Noce moscata	0,05 (*)
0810990	Altri	0,05 (*)
0820000	Spezie (frutti)	0,07 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,07 (*)
0820020	Pepe di Sichuan	0,07 (*)
0820030	Carvi	0,07 (*)
0820040	Cardamomo	0,07 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,07 (*)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,07 (*)
0820070	Vaniglia	0,07 (*)
0820080	Tamarindo	0,07 (*)
0820990	Altri	0,07 (*)»

leggasi:


«0810000	Spezie (semi)	
0810010	Anice verde	0,05 (*)
0810020	Grano nero/cumino nero	0,05 (*)
0810030	Sedano	0,05 (*)
0810040	Coriandolo	0,1
0810050	Cumino	5
0810060	Aneto	0,05 (*)
0810070	Finocchio	0,1
0810080	Fieno greco	0,05 (*)
0810090	Noce moscata	0,05 (*)
0810990	Altri	0,05 (*)



0820000	Spezie (frutti)	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,07
0820020	Pepe di Sichuan	0,07
0820030	Carvi	0,07
0820040	Cardamomo	3
0820050	Bacche di ginepro	0,07
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,07
0820070	Vaniglia	0,07
0820080	Tamarindo	0,07
0820990	Altri	0,07»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 61 del 7 agosto 2017)

18CE0611



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 15 dicembre 2017)

Pagina 49, prima riga:

anziché: «0B001 b. (segue)»

leggasi: «1C005 b. (segue)».

Pagina 56, prima riga:

anziché: «0B001 a. 2. a. (segue)»

leggasi: «1C111 a. 2. a. (segue)».

Pagina 57, prima riga:

anziché: «0B001 a. 4. (segue)»

leggasi: «1C111 a. 4. (segue)».

Pagina 58, prima riga:

anziché: «0B001 c. (segue)»

leggasi: «1C111 c. (segue)».


Pagina 79, prima riga:

anziché: «0B001 d. (segue)»

leggasi: «2B002 d. (segue)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 10 del 5 febbraio 2018)

18CE0612



Rettifica della decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 14 dicembre 2017)

La decisione (PESC) 2017/2315 va letta come segue:

**DECISIONE (PESC) 2017/2315 DEL CONSIGLIO
 dell'11 dicembre 2017
 che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri
 partecipanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.
- (2) Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 7 ⁽¹⁾.
- (3) Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.
- (4) La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.

⁽¹⁾ La notifica è pubblicata unitamente alla presente decisione (cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale).



- (5) Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.
- (6) Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.
- (7) Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.
- (8) Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desidera partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.
- (9) L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.
- (10) Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della cooperazione strutturata permanente


È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell'articolo 2 del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.

Articolo 2

Stati membri partecipanti

Gli Stati membri che partecipano alla PESCO sono i seguenti:

- Belgio,
- Bulgaria,
- Repubblica ceca,
- Germania,
- Estonia,
- Irlanda,
- Grecia,
- Spagna,
- Francia,
- Croazia,
- Italia,
- Cipro,
- Lettonia,



- Lituania,
- Lussemburgo,
- Ungheria,
- Paesi Bassi,
- Austria,
- Polonia,
- Portogallo,
- Romania,
- Slovenia,
- Slovacchia,
- Finlandia,
- Svezia.

Articolo 3


Impegni più vincolanti in conformità del protocollo n. 10

1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato.
2. A tal fine, gli Stati membri partecipanti rivedono e, ove opportuno, aggiornano annualmente i piani nazionali di attuazione in cui devono illustrare le modalità con cui realizzeranno gli impegni più vincolanti, specificando come conseguiranno gli obiettivi più specifici da stabilire per ogni fase. I piani nazionali di attuazione aggiornati sono comunicati ogni anno al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e all'Agenzia europea per la difesa (AED) e sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 4

Governanza della PESCO

1. La governance della PESCO è organizzata:
 - al livello del Consiglio e
 - nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.
2. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:
 - a) che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;
 - b) che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;
 - c) che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;
 - d) che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all'articolo 6;



- e) che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;
- f) che stabiliscono un insieme di regole di governance per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;
- g) che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e
- h) che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Progetti della PESCO

1. A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all'articolo 7, per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (*Military Committee of the European Union – EUMC*).

2. Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.

I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.

3. Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.

Articolo 6

Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni

1. Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.


2. L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.

3. L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.

L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.

Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuano ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3.

4. Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.



*Articolo 7***Sostegno del SEAE e dell'AED**

1. Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.
2. Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:
 - a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all'articolo 6;
 - b) coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.
3. L'AED sostiene la PESCO in particolare:
 - a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 6, per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3;
 - b) agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.

*Articolo 8***Finanziamento**

1. Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.

*Articolo 9***Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti**

1. Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.
2. Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1.
3. A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55).



Articolo 10

Norme di sicurezza

Nel contesto della PESCO si applicano le disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017.

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO

Elenco degli impegni comuni ambiziosi e più vincolanti assunti dagli Stati membri partecipanti nei cinque ambiti di cui al protocollo 10, articolo 2

«a) cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»


Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1. Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.
2. Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese di investimento nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (*Coordinated Annual Review – CARD*).
3. Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.
4. Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).
5. Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b) ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6. Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.
7. Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.


⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



8. Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un valore aggiunto dell'UE definito.
9. Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.
10. Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.
11. Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c) prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12. Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:
 - mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa;
 - sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza;
 - puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali;
 - fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali;
 - contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE);
 - semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.
13. Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:
 - sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:
 - l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;
 - l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO;
 - ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (Eurocorps, Euromarfor, Eurogendfor, MCCE/Atares/SEOS).
14. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.



«d) cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità".»

15. Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (*Capability Development Plan* – CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base* – EDTIB).
16. Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.
17. Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e) partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18. Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.
19. Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.
20. Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.

—
TRADUZIONE

Notifica al consiglio e all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa alla cooperazione strutturata permanente (PESCO)

Preambolo

Gli Stati membri partecipanti,

rammentando che l'Unione persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione «di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri» (articolo 24, paragrafo 2, del TUE) e che la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante della politica estera e di sicurezza comune;

considerando che la politica di sicurezza e di difesa comune assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari e che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

ricordando anche l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore della promozione di un ordine mondiale fondato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni unite;

rifacendosi all'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) che prevede che «gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione»;

considerando che la PESCO potrebbe contribuire in maniera significativa a realizzare le ambizioni dell'UE, anche per quanto riguarda le missioni e operazioni più impegnative, e che potrebbe favorire lo sviluppo delle capacità di difesa degli Stati membri attraverso una partecipazione attiva ai progetti multinazionali di approvvigionamento e con entità industriali adeguate, tra cui le piccole e medie imprese, e rafforzare la cooperazione europea sulla difesa, avvalendosi appieno delle disposizioni dei trattati;



tenuto conto degli obiettivi della cooperazione strutturata permanente e degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conseguirli, come previsto dal protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente, cui si fa riferimento nell'articolo 46 del TUE;

notando che il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha concluso che gli europei sono tenuti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e che, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa in un contesto geopolitico complesso e proteggere più adeguatamente i cittadini, confermando gli impegni precedentemente assunti in questo senso, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi, anche destinando sufficienti risorse aggiuntive, tenendo conto al tempo stesso degli impegni giuridici e delle situazioni nazionali e, per gli Stati membri che sono anche membri della NATO, delle linee guida NATO in materia di spese per la difesa;

ricordando ancora che il Consiglio europeo ha inoltre chiesto il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità necessarie e l'impegno a rendere disponibili tali capacità, ove necessario, e che ha dichiarato che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono poter contribuire in modo decisivo agli sforzi collettivi nonché agire autonomamente, se e quando necessario, e con i partner, quando possibile;

considerando che il Consiglio europeo di giugno 2017 ha indicato che lo sviluppo congiunto di progetti in materia di capacità convenuti di comune accordo dagli Stati membri per colmare le gravi carenze esistenti e sviluppare le tecnologie del futuro è fondamentale al fine di rispettare il livello di ambizione dell'UE approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016; ha accolto con favore la comunicazione della Commissione relativa a un Fondo europeo per la difesa, costituito da una sezione ricerca e da una sezione capacità; e ha chiesto agli Stati membri di individuare progetti adeguati in materia di capacità per il Fondo europeo per la difesa e per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;

ricordando in particolare che il Consiglio europeo ha chiesto all'alto rappresentante di presentare proposte relativamente a elementi e opzioni per una cooperazione strutturata permanente inclusiva, che si basino su un approccio modulare e definiscano eventuali progetti;

rammentando che il Consiglio «Affari generali» del 6 marzo 2017 ha riscontrato la necessità di proseguire i lavori su una cooperazione strutturata permanente che si fondi su un approccio modulare, che dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati membri che intendono sottoscrivere i necessari impegni vincolanti e che rispondono ai criteri, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del trattato, nonché del protocollo n.10;

determinati a conseguire un nuovo livello nella graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, come previsto all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, attraverso l'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione, tenuto conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri;

rammentando l'obbligo di aiuto ed assistenza reciproci sancito dall'articolo 42, paragrafo 7, del TUE;


ricordando che in linea con l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea gli impegni e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune «rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa»;

sottolineando che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa e, in risposta al mandato del Consiglio europeo, di redigere entro tre mesi «[...] un elenco comune di criteri e impegni vincolanti, in piena conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del TUE, nonché del protocollo n. 10 del trattato - anche in considerazione delle missioni più impegnative - con un calendario preciso e specifici meccanismi di valutazione, al fine di consentire a quegli Stati membri che sono in condizione di farlo di notificare senza indugio l'intenzione di partecipare»;

CON LA PRESENTE NOTIFICANO al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la loro intenzione di partecipare alla cooperazione strutturata permanente;

CHIEDONO al Consiglio di adottare una decisione che instauri una cooperazione strutturata permanente, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del protocollo n. 10 ad esso allegato, nonché sulla base dei principi enumerati all'allegato I, agli impegni comuni più vincolanti di cui all'allegato II e alle proposte di governance esposte all'allegato III;

PRESENTERANNO, prima che il Consiglio adotti la decisione che instaura la PESCO, un piano nazionale di attuazione in cui dimostreranno che sono in grado di soddisfare gli impegni più vincolanti che figurano nell'allegato II.



Fatto a Bruxelles, il tredici novembre duemiladiciassette.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

За Република България

Za Českou republiku

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel


Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Voor het Koninkrijk der Nederlanden


Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

* L'Irlanda ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

* La Repubblica portoghese ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

ALLEGATO I - PRINCIPI DELLA PESCO

La «cooperazione strutturata permanente» è prevista dagli articoli 42 e 46 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 10 ad esso allegato. Può essere attivata solo una volta instaurata con una decisione che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, allo scopo di riunire tutti gli Stati membri che lo desiderano nel settore della difesa, che «rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari» e che hanno sottoscritto «impegni più vincolanti ai fini delle missioni» e delle operazioni «più impegnative».


La PESCO è un quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE. Essa offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti. Migliori capacità di difesa degli Stati membri dell'UE gioveranno anche alla NATO poiché rafforzeranno il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza e risponderanno alle ripetute richieste di una più sostanziale condivisione degli impegni transatlantici.

La PESCO è un passo fondamentale verso il rafforzamento della politica di difesa comune. Potrebbe essere un elemento che conduce a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso (vedi l'articolo 42, paragrafo 2, del TUE). A lungo termine, si può ipotizzare che la PESCO porti a un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro, e che sarebbe complementare alla NATO, la quale continuerà ad essere la pietra miliare della difesa collettiva dei suoi membri.

Siamo dell'idea che una PESCO inclusiva sia lo strumento più importante per promuovere la sicurezza e la difesa comune in un settore che richiede più coerenza, continuità, coordinamento e collaborazione. Gli sforzi europei a tal fine devono essere uniti, coordinati e significativi nonché fondarsi su orientamenti politici concordati in comune.

La PESCO offre un quadro giuridico affidabile e vincolante entro il contesto istituzionale dell'UE. Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La natura vincolante degli impegni della PESCO sarà garantita da una valutazione periodica su base annuale, condotta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e sostenuta, in particolare, dall'Agenzia europea per la difesa (AED) per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo di capacità (descritti all'articolo 3 del protocollo 10), e dal SEAE, ivi compreso l'EUMS e altre strutture PSDC, per gli aspetti operativi della PESCO. Attraverso la PESCO l'Unione potrebbe operare a favore di un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro dal momento che la PESCO aggiungerebbe un coordinamento e orientamenti dall'alto verso il basso alle strutture e direzioni dello sforzo dal basso verso l'alto, esistenti o future.



La PESCO offrirebbe agli Stati membri l'opportunità di migliorare le capacità di difesa attraverso la partecipazione a iniziative e progetti comuni concreti ben coordinati, facendo possibilmente tesoro dei raggruppamenti regionali esistenti. La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.

Una PESCO inclusiva rappresenta un segnale politico forte per i nostri cittadini e il mondo in generale: i governi degli Stati membri dell'UE prendono sul serio la sicurezza e la difesa comuni e le fanno progredire. Per i cittadini dell'UE significa maggior sicurezza e una testimonianza chiara della volontà di tutti gli Stati membri di promuovere la sicurezza e la difesa comuni per conseguire gli obiettivi fissati nella strategia globale dell'UE.

La PESCO sarà orientata ai risultati e dovrebbe consentire progressi tangibili quanto al livello delle spese per gli investimenti in equipaggiamenti per la difesa, obiettivi collaborativi di sviluppo delle capacità e la disponibilità di capacità di difesa schierabili per le missioni e le operazioni combinate, nel rispetto del principio della riserva unica di forze. Il motore principale dello sviluppo di capacità nell'ambito della PESCO sarà la colmatatura delle carenze in termini di capacità connesse al livello di ambizione dell'UE e agli obiettivi e priorità della politica comune di sicurezza e di difesa.

La natura «inclusiva» e «modulare» della PESCO, illustrata dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, non deve condurre a un livellamento verso il basso della cooperazione. L'obiettivo di una PESCO «ambiziosa» sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO si adeguino a un elenco comune di obiettivi e impegni. Come ricordato dal Consiglio europeo di giugno 2017, la PESCO è «inclusiva e ambiziosa».

Il seguente elenco di impegni deve contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell'UE definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l'autonomia strategica sia degli europei che dell'UE.

ALLEGATO II - ELENCO DI IMPEGNI COMUNI AMBIZIOSI E PIÙ VINCOLANTI NEI CINQUE SETTORI ELENCATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 10


«a) cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1. Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.
2. Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese per gli investimenti nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (CARD).
3. Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.
4. Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).
5. Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b) ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»


6. Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.



7. Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.
8. Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un chiaro valore aggiunto dell'UE.
9. Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.
10. Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.
11. Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c) prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12. Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:
 - Mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa.
 - Sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza.
 - Puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali.
 - Fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali.
 - Contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE).
 - Semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.
13. Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:
 - Sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:
 - l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;
 - l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO.
 - Ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (Eurocorps, Euromarfor, Eurogendfor, MCCE/Atares/SEOS).



14. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d) cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità".»

15. Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).
16. Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.
17. Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e) partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18. Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.
19. Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.
20. Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.

ALLEGATO III – GOVERNANCE


1. Gli Stati membri partecipanti rimangono al centro del processo decisionale, in coordinamento con l'alto rappresentante

La PESCO è un quadro guidato dagli Stati membri partecipanti e rimane principalmente di loro competenza. È garantita la trasparenza per gli Stati membri dell'UE non partecipanti.

Per garantire un adeguato coordinamento della PESCO con la totalità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di cui è parte integrante, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà pienamente coinvolto nei lavori relativi alla PESCO. L'alto rappresentante sarà responsabile della gestione della valutazione annuale richiesta dal Consiglio europeo e illustrata nella sezione 4 in appresso. Il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED assicureranno le funzioni di segretariato della PESCO in stretto coordinamento con il segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

In conformità del protocollo n. 10, articolo 3, del TUE e della decisione del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la difesa, l'AED supporterà l'alto rappresentante per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo della capacità della PESCO. Il SEAE assisterà l'alto rappresentante, in particolare per gli aspetti operativi della PESCO, anche tramite lo Stato maggiore dell'UE e altre strutture della PSDC.

Si noti che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, del TUE, le «spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione».



2. La governance consiste di due livelli di governance con un livello generale responsabile di mantenere la coerenza e l'ambizione della PESCO, integrato da procedure di governance specifiche per i progetti PESCO

2.1. Il livello generale è responsabile della coerenza e dell'attuazione credibile della PESCO

Si baserà sulle strutture esistenti. È possibile che ministri degli esteri e della difesa dell'UE, quando si riuniscono in una sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» (Difesa) (solitamente due volte all'anno), si occupino di questioni relative alla PESCO. Quando il Consiglio si riunisce per trattare questioni relative alla PESCO, i diritti di voto sono riservati ai rappresentanti degli Stati membri partecipanti. In tale occasione gli Stati membri partecipanti possono adottare nuovi progetti all'unanimità (in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE), ricevere valutazioni degli sforzi compiuti dagli Stati membri partecipanti, in particolare quelli di cui alla sezione 3 del presente allegato, e confermare la partecipazione di un altro Stato membro a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del TUE.

In ultima istanza il Consiglio può sospendere la partecipazione di uno Stato membro che non soddisfa più i criteri, dopo che gli sia stato fornito preventivamente un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali, o che non è più in grado o non ha più intenzione di soddisfare gli impegni e gli obblighi della PESCO in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del TUE.

I pertinenti organi preparatori del Consiglio esistenti si riuniranno nel formato «PESCO», cioè con tutti gli Stati membri dell'UE presenti, ma con una disposizione per cui soltanto gli Stati membri partecipanti hanno diritti di voto al Consiglio. Le riunioni del CPS (PESCO) possono essere convocate per trattare questioni di interesse comune tra gli Stati membri partecipanti, per pianificare e discutere progetti, o per discutere nuove adesioni alla PESCO. I suoi lavori saranno sostenuti dalle riunioni del Gruppo politico-militare (PMG) in formato «PESCO». Anche il comitato militare dell'UE (PESCO) sarà convocato e sarà segnatamente richiesta la sua consulenza in materia militare. Inoltre possono svolgersi riunioni informali con i soli Stati membri partecipanti.

2.2. La governance dei progetti

2.2.1. L'esame dei progetti PESCO si baserà sulla valutazione da parte dell'alto rappresentante, sostenuto dal SEAE, incluso l'EUMS, e dall'AED; la selezione dei progetti richiederà una decisione del Consiglio


Gli Stati membri partecipanti sono liberi di presentare qualsiasi progetto ritengano utile ai fini della PESCO. Manifesteranno la loro intenzione al fine di ottenere sostegno e presentare collettivamente progetti al segretariato della PESCO, e li condivideranno simultaneamente con tutti gli Stati membri partecipanti.

I progetti dovrebbero contribuire all'adempimento degli impegni di cui all'allegato II della notifica, molti dei quali richiedono lo sviluppo, o la fornitura, di capacità individuate dagli Stati membri come strategicamente rilevanti e con un valore aggiunto dell'UE stabilito di comune accordo, e che richiedono la prestazione di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, del TUE.

Per garantire la coerenza e la concordanza dei vari progetti PESCO proponiamo un numero limitato di progetti incentrati specificatamente su missioni e operazioni in linea con il livello di ambizione dell'UE. Altri progetti sosterranno tali progetti svolgendo un ruolo di facilitazione e promozione. I progetti dovrebbero essere raggruppati di conseguenza.

Il segretariato della PESCO coordinerà la valutazione delle proposte di progetti. Riguardo ai progetti di sviluppo delle capacità l'AED farà in modo che non vi siano duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali. Per i progetti incentrati su operazioni e missioni, l'EUMS valuterà la conformità alle esigenze operative dell'UE e dei suoi Stati membri e il contributo ad esse. Su tale base l'alto rappresentante fornirà una raccomandazione nella quale individua le proposte di progetti più ambiziose, che contribuiscono al livello di ambizione dell'UE e sono più adatte a promuovere l'autonomia strategica dell'Europa. Il portafoglio di progetti riflette un opportuno equilibrio tra i progetti più pertinenti al settore dello sviluppo di capacità e quelli che rientrano maggiormente nel settore delle operazioni e missioni.

La raccomandazione dell'alto rappresentante fornirà contributi per aiutare il Consiglio a prendere decisioni sull'elenco dei progetti PESCO nell'ambito del quadro PESCO a seguito della consulenza militare da parte dell'EUMC (PESCO) e tramite il CPS (PESCO). Il Consiglio decide all'unanimità, costituita dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE.



Gli Stati membri dell'UE non partecipanti possono sempre indicare la loro intenzione di partecipare ai progetti sottoscrivendo gli impegni e aderendo alla PESCO.

In via eccezionale i partecipanti a un progetto possono invitare paesi terzi, conformemente alle disposizioni generali che saranno decise al momento opportuno dal Consiglio in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE. I paesi terzi dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la PSDC e rispettare impegni più rigorosi. Ciò non implica la concessione a tali paesi terzi di poteri decisionali nella governance della PESCO. Inoltre il Consiglio nel formato «PESCO» deciderà se le condizioni definite nelle disposizioni generali sono soddisfatte da ciascun paese terzo invitato dai rispettivi partecipanti al progetto.

2.2.2. La governance dei progetti spetta in primo luogo agli Stati membri partecipanti

Quando il Consiglio prende una decisione sull'elenco dei progetti PESCO, deve essere allegato un elenco degli Stati membri partecipanti associati a un progetto. Gli Stati membri che partecipano a un progetto avranno preventivamente presentato il progetto su base collettiva.

Gli Stati membri partecipanti associati a un progetto concorderanno tra loro, all'unanimità, le modalità e l'ambito della loro cooperazione, compreso il contributo necessario per aderire al progetto. Stabiliranno le norme in materia di governance del progetto e decideranno sull'ammissione di altri Stati membri partecipanti durante il ciclo del progetto, con lo status di partecipanti o di osservatori. Occorre tuttavia mettere a punto una serie comune di norme in materia di governance che potrà essere adattata nell'ambito dei singoli progetti. Ciò garantirebbe una forma di normalizzazione della governance in tutti i progetti e faciliterebbe il loro avvio. Soprattutto per i progetti in materia di sviluppo delle capacità, la gestione del progetto (specifiche, strategia di acquisizione, scelta dell'agenzia esecutiva, selezione delle imprese industriali, ecc.) rimarrà responsabilità esclusiva degli Stati membri partecipanti associati al progetto.

Se del caso, gli Stati membri partecipanti informano gli Stati membri non partecipanti riguardo ai progetti.

3. Un preciso approccio graduale con obiettivi realistici e vincolanti per ciascuna fase

Gli impegni assunti dagli Stati membri partecipanti saranno realizzati tramite sforzi nazionali e progetti concreti.

Un approccio graduale realistico è essenziale per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri che sono in prima linea nella PESCO e di conseguenza i principi di ambizione e inclusività. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno per realizzare tutti i loro impegni non appena la PESCO sarà avviata ufficialmente, ma taluni impegni possono essere realizzati prima di altri. A tal fine gli Stati membri partecipanti devono concordare un approccio graduale.


Le fasi terranno conto di altri punti del programma esistenti (come l'attuazione del piano d'azione europeo in materia di difesa, l'avvio del prossimo quadro finanziario pluriennale nel 2021 e gli impegni già assunti dagli Stati membri in altri contesti). Due fasi distinte (2018-2021 e 2021-2025) consentiranno la programmazione degli impegni. Dopo il 2025 si svolgerà un processo di revisione. A tal fine gli Stati membri partecipanti valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO e decideranno i nuovi impegni, per intraprendere una nuova fase verso l'integrazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.

4. La governance della PESCO richiede un meccanismo di valutazione ben concepito ed ambizioso basato sui piani nazionali di attuazione

Tutti gli Stati membri partecipanti sono garanti e l'alto rappresentante riferirà sulla realizzazione degli impegni, in linea con il principio di regolare valutazione di cui al protocollo 10 (articolo 3). La natura vincolante e la credibilità degli impegni convenuti saranno garantite mediante un meccanismo di valutazione a due livelli:

4.1. Il «piano nazionale di attuazione»

Per dimostrare la capacità e la volontà di ciascuno Stato membro partecipante di realizzare gli impegni convenuti, essi si impegnano a presentare, prima dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce la PESCO, un piano nazionale di attuazione che illustra la loro capacità di realizzare gli impegni vincolanti. Per trasparenza, l'accesso a tali piani di attuazione sarà concesso a tutti gli Stati membri partecipanti.



La valutazione del grado di preparazione degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni convenuti sarà svolta annualmente sulla base dei piani nazionali di attuazione, attraverso il segretariato della PESCO sotto l'autorità dell'alto rappresentante (con il sostegno dell'AED per quanto riguarda gli investimenti nel settore della difesa e lo sviluppo di capacità, e del SEAE, compreso l'EUMS, per quanto riguarda gli aspetti operativi). Sotto la responsabilità del Consiglio, la suddetta valutazione è inviata al CPS (PESCO) nonché all'EUMC (PESCO) per la relativa consulenza.

I valutatori si concentreranno sulla credibilità degli impegni della PESCO esaminando i piani nazionali di attuazione degli Stati membri, le disposizioni concrete e i contributi ai progetti.

Dopo l'avvio della PESCO, gli Stati membri partecipanti aggiorneranno come opportuno i rispettivi piani nazionali di attuazione sulla base del requisito di approccio graduale.

All'inizio di ogni fase, gli impegni saranno dettagliati tramite obiettivi più precisi fissati tra gli Stati partecipanti al fine di facilitare il processo di valutazione.

4.2. Una revisione annuale e una revisione strategica al termine di ciascuna fase

Almeno una volta all'anno il Consiglio congiunto «Affari esteri» (Difesa) riceverà una relazione dall'alto rappresentante, basata sui contributi dell'AED (in conformità dell'articolo 3 del protocollo 10) e del SEAE, incluso l'EUMS. Detta relazione illustrerà nel dettaglio lo stato di attuazione della PESCO, compreso il rispetto degli impegni di ogni Stato membro partecipante, coerentemente con i rispettivi piani nazionali di attuazione. La suddetta relazione, a seguito di una consulenza da parte dell'EUMC, servirà da base per le raccomandazioni e decisioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 46 del TUE.

Al termine di ciascuna fase (2021 e 2025) sarà condotta una revisione strategica per valutare il rispetto degli impegni la cui realizzazione era prevista durante la fase appena conclusa, decidere sull'avvio della fase successiva e aggiornare, se necessario, gli impegni per tale fase.

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 12 del 12 febbraio 2018)

18CE0613

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-020) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 3 1 2 *

€ 15,00

